

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, X e XIV Camera 10 <sup>a</sup> , 13 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	22
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	44
DIFESA (IV) .....	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	61
FINANZE (VI) .....	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	108

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

---

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	110
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	117
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	140
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	195
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	196

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento interno della Giunta delle elezioni, entrano a far parte del Comitato per lo studio di eventuali pro-

poste di modifica al Regolamento della Giunta delle elezioni gli onorevoli Gregorio Fontana e Ignazio Abrignani, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Deborah Bergamini e Franco Bruno, che cessano di farne parte.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.10 alle 14.20, ha iniziato l'istruttoria della posizione dell'onorevole Giancarlo Galan ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di decadenza.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Marco Minniti, sugli aspetti internazionali delle attività di <i>intelligence</i> nel contrasto ai fenomeni terroristici ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	4
--	---

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Pierferdinando CASINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Senatore Marco Minniti.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Marco Minniti, sugli aspetti internazionali delle attività di *intelligence* nel contrasto ai fenomeni terroristici.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, sottopone al Sottosegretario Minniti taluni quesiti introduttivi.

Il sottosegretario Marco MINNITI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, anche in risposta ai quesiti posti dal presidente Cicchitto.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre ulteriori, quesiti il deputato Gianluca PINI (LNA), il senatore Francesco Maria AMORUSO (FI-PdI), la deputata Laura GARAVINI (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL), i deputati Alessandro DI BATTISTA (M5S), Guglielmo PICCHI (FI-PdL), Manlio DI STEFANO (M5S) e Khalid CHAOUKI (PD).

Il sottosegretario Marco MINNITI risponde ai quesiti posto e svolge ulteriori considerazioni.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati**

**e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica, Maroš Šefčovič, sullo stato dell'Unione dell'energia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza del presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Massimo MUCCHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica, Maroš Šefčovič, sullo stato dell'Unione dell'energia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Massimo MUCCHETTI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* e su *youtube* e che la

Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione.

Maroš ŠEFČOVIČ, *Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la deputata Claudia MANNINO (M5S), il senatore Giovanni PICCOLI (FI-PdL XVII), i deputati Rocco BUTTIGLIONE (AP (NCD-UDC)) e Stella BIANCHI (PD), il senatore Gianni Pietro GIROTTO (M5S), i deputati Enrico BORGHI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S),

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Marco BERGONZI (PD) e Mirko BUSTO (M5S) e il presidente Massimo MUCCHETTI.

Maroš ŠEFČOVIČ, *Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica*, replica agli intervenuti.

Massimo MUCCHETTI, *presidente*, ringrazia il Commissario e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).**  
**Atto n. 239.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice per la X Commissione*, sottolinea che le Commissioni sono chiamate ad esprimere un pa-

rere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE, adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Ricorda che la direttiva 2013/55, nel modificare la precedente direttiva 2005/36/CE, ha l'obiettivo di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti attraverso la garanzia di un più efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con questo intervento coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno stato membro potranno esercitare in Italia la professione in condizioni di parità con i cittadini italiani. In deroga a tale principio generale è prevista la possibilità di introdurre specifici requisiti e condizioni, purché di natura non discriminatoria e in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità.

In particolare, sono stati introdotti nuovi istituti ed apportate alcune modifiche a quelli già esistenti, conferendo maggior valore al sistema IMI (Informazione

del Mercato Interno), quale strumento di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e prevedendo, al suo interno, l'ulteriore funzione di notifica dei titoli e delle università riconosciute.

Come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo, conformemente agli obiettivi della direttiva 2013/55/UE ha lo scopo di garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stessi diritti dei cittadini italiani.

L'articolo 1 integra la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007 ampliandone l'oggetto, come previsto dall'articolo 1, punto 1, della nuova direttiva 2013/55/UE.

Il comma 1-*bis* estende tale oggetto in relazione:

alla introdotta tessera professionale europea e alla possibilità di accesso parziale a una professione regolamentata;

alla nuova disciplina sul riconoscimento del tirocinio compiuto da un cittadino italiano in altro Stato membro della UE.

L'articolo 2 aggiunge due commi all'articolo 2 del decreto legislativo 206 del 2007, integrandone l'ambito di applicazione. Tale ambito applicativo è, anzitutto, esteso ai cittadini italiani che hanno svolto il tirocinio professionale in altro Stato membro (comma 1-*bis*).

Inoltre, si prevede l'applicazione della disciplina sulla tessera professionale europea:

ai cittadini italiani in possesso di qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche anche in altro Stato membro (oltre all'Italia);

ai cittadini della UE legalmente stabiliti nel nostro Paese che richiedono tale tessera per l'esercizio della libera prestazione di servizi (oggetto del Titolo II del

decreto legislativo 206) o del diritto di stabilimento in altro Stato membro (di cui al Titolo III del Decreto legislativo 206) (comma 1-*ter*).

L'articolo 3 reca una disposizione di coordinamento che integra la formulazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 206, relativo agli effetti del riconoscimento. La disposizione fa salva, al citato comma 2, la disciplina dell'accesso parziale ad un'attività professionale (prevista dal nuovo articolo 5-*septies* del decreto legislativo).

L'articolo 4 interviene sull'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 206, modificando ed integrando il catalogo delle « definizioni » ivi contenute, in adeguamento delle previsioni della direttiva 2013/55 (articolo 1, punto 3). In particolare, sono precisate alcune definizioni e ne sono introdotte di nuove, quali quelle di: tirocinio professionale; tessera professionale europea; apprendimento permanente; sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS; professionista pienamente qualificato. Come emerge dalla relazione illustrativa, a tali definizioni si è ritenuto opportuno aggiungere, per maggiore chiarezza interpretativa, la definizione di « legalmente stabilito », mutuata da quella fornita dalla Commissione europea nella Guida all'utente per le procedure di riconoscimento dei titoli professionali.

L'articolo 5 amplia il novero delle Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali – includendovi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale, ciascuno per le professioni di competenza esplicitamente enunciate, e attribuisce contemporaneamente alle stesse Autorità le competenze per la procedura di rilascio della tessera professionale europea.

L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 1 punto 5 della direttiva 2013/55, introduce nel decreto legislativo del 2007 gli articoli da 5-*bis* a 5-*quinquies* volti a

disciplinare il nuovo istituto della tessera professionale europea. In particolare, Si prevede:

una tessera professionale europea, già disponibile per alcune specifiche professioni (articoli 5-*bis* e 5-*ter*);

una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi inerenti professioni regolamentate in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che beneficiano (articolo 5-*quater*) o meno (articolo 5-*quinquies*) del riconoscimento automatico.

Conseguentemente, la riforma inserisce norme volte a prevedere l'aggiornamento tempestivo del fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea (articolo 5-*sexies*).

Infine, si introducono norme sull'accesso parziale ad un'attività professionale (articolo 5-*septies*).

L'articolo 7 modifica i compiti assegnati al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, previsti all'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le nuove disposizioni integrano i compiti del Dipartimento in quanto Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e trasformano l'attuale Punto nazionale di contatto, istituito presso lo stesso Dipartimento, in Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, assegnando a quest'ultimo le funzioni esercitate dalla precedente struttura.

L'articolo 8, nel modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007, inserisce l'obbligatorietà dei controlli sulla conoscenza linguistica per le professioni che hanno ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti o, nel caso in cui sussista un serio e concreto dubbio sulla sufficiente conoscenza della lingua italiana, in riferimento alla specifica attività che deve essere svolta.

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 206 del 2007 introducendo l'obbligatorietà dell'utilizzo del

sistema di informazione del mercato interno (IMI) per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

L'articolo 10, inserendo nel decreto legislativo del 2007 l'articolo 8-*bis*, introduce il meccanismo di allerta (previsto dall'articolo 1, punto 45, della Direttiva 2013/55/UE). Tale meccanismo comporta la possibilità di scambio di informazioni fra gli Stati membri relativamente ad azioni disciplinari o a sanzioni penali adottate, o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale. Gli Stati membri sono in questo modo informati – nel rispetto della protezione dei dati personali – della circostanza che un professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o divieto – anche solo a titolo temporaneo – dell'esercizio professionale. La disposizione stabilisce che in relazione a specifiche professioni, gli ordini o i collegi professionali, debbano informare le autorità degli Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Poiché l'allerta deve essere inviata tempestivamente da quando se ne è avuta conoscenza, è stato introdotto l'onere di informazione a carico delle autorità giudiziarie che emettono provvedimenti che incidano sull'esercizio della professione, nei confronti degli ordini, dei collegi professionali e delle autorità competenti.

L'articolo 11 apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in tema di prestazione temporanea e occasionale di servizi.

In primo luogo, la riforma dimezza (da 2 a un anno) l'esperienza professionale richiesta – nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi – per poter svolgere la prestazione temporanea ed occasionale se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine. La seconda modifica, fortemente voluta dall'Italia, come è dato leggere nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), prevede la possibilità per gli Stati

membri, nel caso di attività stagionali, di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.

L'articolo 12 modifica l'articolo 10 del Decreto legislativo n. 206/2007, dedicato alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. L'intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l'articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE. La riforma introduce alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia non regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare un solo anno di esperienza professionale. Per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza dei pazienti e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori vengono inoltre previsti particolari adempimenti.

L'articolo 13 modifica l'articolo 11 del Decreto legislativo 206 n. 2007, che regola l'istituto della verifica preliminare e traspone nel diritto interno quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, lettera c) della direttiva. A seguito della riforma si stabilisce che, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficino del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (*Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione*), anche ai sensi dei capi III (*Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale*) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (*Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni*) dello stesso titolo (lettera a) dell'articolo in

esame). Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prescritta prova attitudinale quando la compensazione tra le qualifiche possa essere operata attraverso l'esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

L'articolo 14 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 206/2007 che, nell'ambito della prestazione occasionale e temporanea di servizi in altro Stato membro, prevede che copia della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10 sia trasmessa dall'autorità amministrativa al competente ordine (o collegio) professionale che provvede all'iscrizione automatica del prestatore nella speciale sezione dell'albo professionale tenuto presso il consiglio provinciale e il consiglio nazionale; agli oneri di iscrizione provvede lo stesso ordine (o collegio). È aggiunto all'articolo 13 un comma 2-bis che prevede, in capo ad ordini (e collegi) analoghi obblighi di iscrizione nelle sezioni degli albi quando l'autorità competente riceva tramite IMI (il sistema di informazione del mercato interno, cfr. articolo 6 dello schema) la comunicazione del rilascio, da parte di uno Stato membro, della tessera professionale per la prestazione temporanea in Italia.

L'articolo 15, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di procedura di riconoscimento in regime di stabilimento. Esso rende facoltativa e non più obbligatoria l'indizione della Conferenza dei servizi per la valutazione dei titoli acquisiti. Inoltre, la riforma elimina il riferimento al decreto motivato, sostituendolo con un generico riferimento al « provvedimento » dell'autorità competente. Viene infine previsto che il provvedimento non sia più pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ma sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.

L'articolo 16 prevede che anche le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale finalizzate allo stabilimento possano essere espletate, fatta eccezione per le misure compensative, mediante connessione remota o per via elettronica.

L'articolo 17 concerne una delle novità della direttiva 2013/55/UE (articolo 55-*bis*), introducendo il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che lo stesso si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione che ne preveda lo svolgimento, nel limite ragionevole stabilito.

L'articolo 18 reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai cicli di formazione con struttura particolare. Ai sensi della nuova direttiva, tali cicli formativi continuano ad essere valutati ai fini del riconoscimento come livelli di qualifica. Per il riconoscimento della formazione professionale a struttura particolare, ovvero un diploma a livello di insegnamento post-secondario, sarà ora sufficiente una certificazione dello Stato membro di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo ed esperienziale del richiedente con una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, richiesto per il riconoscimento. Inoltre, a seguito dell'introduzione del riferimento al nuovo articolo 22, comma 8-*bis* nel decreto legislativo n. 206, i livelli di qualifica sono valutati anche in relazione alla decisione di imporre un tirocinio di adattamento ai fini del riconoscimento.

L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 20 del richiamato decreto legislativo. Tali modifiche derivano dalla necessità di una formulazione più aderente a quanto previsto dalla nuova direttiva 2013/55 in materia di titoli di formazione assimilati a quelli previsti dai livelli di qualifica di cui all'articolo 19 del decreto legislativo. La predetta formazione, conseguita nell'ambito o meno dei programmi formali, viene riconosciuta equivalente alla formazione

di cui al richiamato articolo 19. Viene, comunque, precisata esplicitamente la necessità di completamento con successo del periodo di formazione, sia a tempo pieno che parziale, conseguito nell'Unione europea (è sostituito l'obsoleto riferimento alla Comunità).

L'articolo 20 interviene in materia di condizioni per il riconoscimento professionale in regime di stabilimento, previste dall'articolo 21 del Decreto legislativo 206.

In particolare, in attuazione dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 2013/55:

si prevede la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 e quindi ai fini del riconoscimento della qualifica – non sarà più necessario attestare l'equivalenza della qualifica di cui si chiede il riconoscimento al livello almeno immediatamente precedente a quella prevista dall'ordinamento interno;

in caso di professione non regolamentata nello Stato membro, la riduzione, al comma 2, da due anni a un anno del periodo di esercizio a tempo pieno (o parziale) della professione nei precedenti 10 anni in altro Stato membro che permette l'accesso all'esercizio in Italia della stessa professione; anche in tal caso, soppressa la necessità dell'equivalenza della qualifica sopraindicata, rimane solo la necessità dell'attestato di competenza o del titolo di formazione rilasciato dallo Stato membro;

sempre nel caso di professione non regolamentata nello Stato membro il riformulato comma 3 stabilisce che si prescinde dall'anno di esperienza professionale se i titoli posseduti dal richiedente attestano una formazione e una istruzione regolamentata. Si prevede l'accettazione da parte dell'Autorità competente dell'equivalenza sia del livello attestato a seguito dell'assimilazione del titolo di formazione (di cui all'articolo 20 del decreto) che del certificato dello Stato membro che attesta la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare (di cui all'articolo 19 del decreto).

L'articolo 21 interviene in materia di misure compensative – ovvero gli adempimenti, ulteriori ( tirocinio di adattamento o prova attitudinale) rispetto al titolo presentato, che possono essere chiesti al richiedente il riconoscimento e a cui questo può essere subordinato. Tali misure sono imposte per valutare la piena idoneità allo svolgimento in Italia della professione regolamentata.

L'articolo 22 aggiunge un nuovo comma all'articolo 23 del decreto legislativo n. 206, che reca la disciplina del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale. Viene, infatti, aggiunto un comma 2-bis secondo il quale le Autorità competenti possono stabilire il numero di ripetizioni delle misure compensative cui ha diritto colui che chiede il riconoscimento, nel caso in cui lo stesso riconoscimento venga subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale; la decisione in ordine al numero di ripetizioni deve tener conto della prassi seguita per ciascuna professione nello Stato e deve rispettare il principio di non discriminazione.

L'articolo 23 reca una modifica di coordinamento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo all'esecuzione delle misure compensative. Viene, infatti, sostituito il termine « decreto del ministro competente » (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) con il più generico riferimento ad un « provvedimento dell'autorità competente ».

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 che reca disposizioni finanziarie, inserendo il riferimento agli articoli da 5-*bis* a 5-*sexies* (introdotti dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame), relativi alla tessera professionale europea, tra le disposizioni onerose, capaci cioè di recare nuovi oneri aggiuntivi. La riforma dispone che tali oneri siano a carico dell'interessato. Il relativo calcolo avverrà sulla base del costo effettivo del servizio, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 25 abroga l'istituto delle piattaforme comuni, previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché gli Allegati II e III dello stesso decreto.

L'articolo 26 modifica l'articolo 31 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato al principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 15, della Direttiva 2013/55/UE. L'articolo in esame prevede l'attestazione del possesso delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal professionista nel corso della propria formazione complessiva anche per l'accesso e l'esercizio delle professioni a riconoscimento automatico. Stabilisce inoltre che le notifiche relative a tali professioni debbano essere fatte attraverso il sistema IMI. Successivamente, tali notifiche devono essere pubblicate attraverso l'emanazione di un atto delegato. Entro il 18 gennaio 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, dovranno comunicare alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo delle professioni con riconoscimento automatico.

L'articolo 27 modifica l'articolo 33 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato ai medici chirurghi e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 18, della Direttiva 2013/55/UE. A legislazione vigente, la formazione comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università. La riforma modifica il comma 3 dell'articolo 33 prevedendo che la formazione dei medici chirurghi comprenda un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

L'articolo 28 modifica l'articolo 34 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione medica specialistica e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 19, della Direttiva 2013/55/UE.

In primo luogo, viene ribadito che l'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi – in luogo degli attuali sei anni – nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, come modificato dal provvedimento in esame.

In secondo luogo, viene chiarito che, ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista, possono essere previste esenzioni parziali per alcune specifiche parti dei corsi di formazione medica specialistica (vedi allegato V, punto 5.1.3). Tale esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.

L'articolo 29 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 206 del 2007 sui diritti specifici acquisiti dei medici specialisti e traspone nel diritto interno quanto disposto dall'articolo 1, punto 21, della Direttiva 2013/55/UE.

Come sopra descritto, l'articolo 27 del provvedimento in esame ha stabilito che gli anni della formazione medica di base devono essere almeno 5 e consistono in almeno 5.500 ore, spendibili anche in crediti ECTS, vale a dire in crediti formativi. L'articolo in esame dispone che gli Stati membri riconoscano le specifiche qualifiche di medico specialista, acquisite in Italia ed elencate nell'Allegato V (punti 5.1.2 e 5.1.3), ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. Tale formazione viene ritenuta soddisfacente a condizione che la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla

competente autorità italiana da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella area specialistica indicata, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il rilascio dell'attestato.

L'articolo 30 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 206 del 2007 dedicato alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale e recepisce nel diritto interno l'articolo 1, punto 23, della Direttiva 2013/55/UE.

La disposizione stabilisce che l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni (attualmente sono dieci), oppure al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. Gli anni di studi complessivi, almeno tre, possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.

L'articolo 31 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 2,4 della Direttiva 2013/55/UE.

La disposizione disciplina il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati in Polonia e Romania.

Gli articoli da 32 a 34 introducono, sia per gli odontoiatri che per i veterinari, la possibilità che il percorso formativo possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti.

In tal senso l'articolo 32 opera una modifica al comma 2 dell'articolo 41 del Decreto legislativo n. n. 206 del 2007, concernente la formazione dell'odontoiatra. Intervenendo sul primo periodo del comma citato, la riforma prescrive che la formazione dell'odontoiatra comprenda un percorso di studi teorici e pratici della

durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno, e, innovando rispetto alla legislazione vigente, dispone che tale percorso possa essere espresso in aggiunta anche in crediti ETCS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento.

L'articolo 33 aggiunge due commi all'articolo 43 del decreto legislativo n. n. 206 del 2007, relativo ai diritti acquisiti specifici degli odontoiatri. Il nuovo comma 6-*bis* dispone che i titoli ufficiali di formazione di odontoiatra ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 (*Principio di riconoscimento automatico*) ai cittadini degli Stati membri che vogliono esercitare sul territorio nazionale una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016. Il nuovo comma 6-*ter* riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che deve confermare il rispetto di tre condizioni:

il professionista ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione richiesta per l'odontoiatra dall'articolo 41 del Decreto legislativo 207/2006;

il professionista ha effettivamente esercitato in Spagna in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo citato, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

il professionista è autorizzato ad esercitare o esercita effettivamente in maniera legale e a titolo principale le citate attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.32.

L'articolo 34 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007 relativo alla formazione del medico veterinario e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo 1, punto 29, della direttiva 2013/55/UE. L'intervento legislativo è attuato apportando modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007. In seguito alle modifiche proposte, la formazione di veterinario – che resta fissata in almeno cinque anni di studi teorici e pratici – può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Il ciclo di formazione deve essere incentrato sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1. L'articolo in esame aggiorna inoltre i requisiti minimi enumerati al comma 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26/2007 in termini di conoscenze, competenze e abilità del medico veterinario ai sensi di quanto disposto dalla direttiva.

L'articolo 35 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione di ostetrica e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo 1, punto 30 della direttiva 2013/55/UE. Più in particolare, l'articolo in esame introduce alcune novità per la professione di ostetrica. L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono, che delineano due tipi di percorsi alternativi:

compimento di almeno dodici anni (nel testo attualmente in vigore dieci anni) di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia;

possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2.

L'articolo 36 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 47 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alle condizioni per il riconoscimento del titolo di forma-

zione di ostetrica e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo 1, punto 31, della direttiva 2013/55/UE. Più in particolare, l'articolo in esame stabilisce che i titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, come richiesto a legislazione vigente, ma che, innovando, possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che può essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore, formazione subordinata al possesso di un titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che, innovando, possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato.

L'articolo 37 modifica l'articolo 48 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 sull'esercizio dell'attività professionale di ostetrica.

L'intervento legislativo è attuato sopprimendo in tale disposizione il riferimento all'accertamento della gravidanza diagnosticata come « normale » da un soggetto abilitato alla professione medica.

L'articolo 38 modifica l'articolo 49 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato ai diritti acquisiti specifici alle ostetriche, e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo 1, punto 32 della direttiva 2013/55/UE.

Più in particolare, l'articolo in esame introduce nell'articolo 49 il comma 1-*bis* che riconosce automaticamente la qualifica professionale relativamente ai due percorsi a cui è subordinata l'ammissione alla formazione in ostetricia (vedi articolo 35). Più in particolare, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se:

il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione della formazione prevedevano dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente;

o il richiedente, prima di iniziare la formazione in ostetricia, ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermata da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2.

Viene inoltre soppresso il comma 3 a seguito della nuova previsione del comma 4 che disciplina il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di ostetrica rilasciati in Polonia.

L'articolo 39 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione dei farmacisti e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 39, della Direttiva 2013/55/UE introducendo per i farmacisti la possibilità che il percorso formativo, oltre che consistere in una formazione della durata di almeno 5 anni, possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti.

L'articolo 40 modifica l'articolo 51 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 dedicato all'esercizio delle attività professionali di farmacista e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 34, della Direttiva 2013/55/UE.

L'articolo 41 interviene sull'articolo 52 del decreto legislativo modificando i requisiti necessari di formazione previsti per la professione di architetto.

Al nuovo comma 1 si prevedono due percorsi alternativi:

il primo stabilisce, ai fini formativi, almeno 5 anni di studi universitari a tempo pieno sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

il secondo prevede un 4+2 ovvero 4 anni di studi universitari sanciti dal superamento dello stesso esame più un attestato che certifica il completamento di 2 anni di tirocinio professionale.

Attualmente si prevede un unico percorso formativo che necessita di almeno 4 anni di studi oppure 6 anni, di cui almeno tre a tempo pieno. L'articolo 41 aggiunge, inoltre, tre nuovi commi relativi, rispettivamente, all'oggetto della formazione, alla previsione dei crediti formativi e al tirocinio professionale. L'introduzione del comma 1-*bis* deriva dallo sdoppiamento in due diversi commi del contenuto del vigente comma 1 dell'articolo 52 e non introduce modifiche all'oggetto della formazione dell'architetto, prevedendo l'acquisizione delle stesse conoscenze, abilità e competenze già previste.

Realmente aggiuntivi sono i commi 1-*ter* e 1-*quater* che prevedono:

il primo la possibilità, anche per la professione di architetto, di computare i crediti formativi ECTS equivalenti in numero di anni di insegnamento universitario (comma 1-*ter*);

il secondo *a*) che il biennio di tirocinio richiesto nel sopracitato percorso alternativo (4+2) deve aver luogo dopo aver completato il terzo anno di studio universitario un anno di tale tirocinio debba riferirsi alle conoscenze acquisite, *b*) che almeno un anno dello stesso tirocinio deve far riferimento alle conoscenze acquisite nel corso dell'insegnamento teorico e pratico della materia. Il tirocinio – la cui valutazione spetta all'autorità competente al riconoscimento, va effettuato sotto la supervisione di un professionista o organismo professionale autorizzato; ne è permesso lo svolgimento anche in altro Stato membro sempre se si attenga alle linee guida pubblicate dal MIUR (comma 1-*quater*).

L'articolo 42 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 206, concernente deroghe alle condizioni di cui all'articolo 52, relativo alla formazione dell'architetto.

In particolare, sono soppressi i commi 1 e 2 della disposizione relativi, rispettivamente:

alle specifiche deroghe relative alla formazione di architetto nella Repubblica federale tedesca;

all'obbligo di provare che i lavori compiuti dall'architetto provino tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 52 del decreto. Tale ultima modifica sembra adeguare la normativa alla recente giurisprudenza europea.

L'articolo 43 dello schema modifica l'articolo 55 del decreto legislativo, in tema di riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale negli Stati dell'Unione. Al comma 1 dell'articolo 55 (disposizione dall'incerta grammatica) viene precisato che sono riconosciuti i titoli formativi di architetto di cui di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti formativi minimi di cui all'articolo 52 (l'attuale comma 1 si riferisce invece all'articolo 47). La seconda parte del comma 1 – pur meritevole di migliore formulazione – sembra potersi interpretare nel senso che i citati titoli formativi rilasciati nello Stato membro hanno, ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto in altro Stato membro, lo stesso effetto che hanno sul territorio di rilascio. L'articolo 43 aggiunge, inoltre, all'articolo 55 quattro nuovi commi. Il comma 1-*bis*, che prevede che tale riconoscimento riguardi, oltre che i titoli indicati all'allegato VI, punto 6, del decreto, anche i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la formazione sia iniziata prima del 18 gennaio 2016. Il comma 2-*bis* secondo il quale sono riconosciuti gli effetti di titoli formativi per accedere alla professione di architetto rilasciati in Italia agli attestati rilasciati, ai cittadini di Stati membri (da parte di Stati che dispongono di norme

per l'accesso e l'esercizio della professione) alla data del 5 agosto 1987. Altre date sono stabilite, in ragione della data di adesione alla UE, per Austria, Finlandia e Svezia (1° gennaio 1995); per Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta; Polonia, Slovenia e Slovacchia (1° gennaio 2004); per la Croazia (1° luglio 2013). Il comma 2-ter precisa che, in particolare, gli attestati certificano che il titolare ha effettivamente esercitato la professione di architetto per almeno 3 anni di seguito durante i 5 anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Infine, il comma 2-quater detta, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di architetto, una specifica disposizione relativa al riconoscimento di titoli formativi conseguiti nella Repubblica federale tedesca.

L'articolo 44 – attuando l'articolo 1, punto 38 della dir. 2013/55 – aggiunge al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007 un Capo IV-Bis (che consta degli articoli 58-bis e 58-ter) relativo ad una ulteriore ipotesi di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base di principi di formazione comune. Il nuovo articolo 58-bis del decreto legislativo n. 206 fornisce, anzitutto, una definizione di «quadro di formazione comune» (le competenze, abilità e conoscenze minime per l'esercizio di una professione) accordando alle qualifiche conseguite in tale ambito gli stessi effetti di quelle rilasciate sul territorio nazionale (commi 1 e 2). Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio è l'autorità competente a notificare alla Commissione europea le qualifiche e i titoli professionali italiani conformi al quadro di formazione comune, specificando eventuali deroghe all'introduzione di un quadro comune di formazione ovvero al riconoscimento automatico delle qualifiche (comma 3). La possibilità di deroga è infatti prevista dal comma 4 in presenza di una delle seguenti condizioni:

non vi sono sul territorio istituzioni che forniscano formazione per le professioni in questione;

l'introduzione del quadro di formazione avrebbe effetti negativi sul sistema nazionale di formazione nel settore professionale;

tra detto quadro e la formazione nazionale esistono differenze sostanziali (con gravi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi).

L'articolo 58-bis precisa, infine, che le qualifiche nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico in base al quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (articolo 49-bis, par 6). Per determinate qualifiche professionali, il nuovo articolo 58-ter prevede, invece, una «prova di formazione comune» ovvero una prova attitudinale standard, il cui superamento consente l'esercizio anche in Italia della professione esercitata nello Stato membro. Spetta alla Commissione Europea l'adozione di atti delegati sui contenuti della prova e le condizioni per prendervi parte. Alla stessa Commissione, il citato Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dovrà notificare la capacità dell'Italia di organizzare dette prove, precisando le eventuali deroghe richieste. Anche in tal caso risulta, infatti possibile derogare all'obbligo di organizzare la prova di formazione comune per determinate professioni quando sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

se la professione non è regolamentata nel territorio nazionale;

se i contenuti della prova non appaiano sufficienti ad attenuare i gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza dei destinatari dei servizi professionali;

quando i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente «meno attraente» rispetto ai requisiti nazionali (tale previsione è ripresa integralmente dalla direttiva 2013/55).

Come l'articolo 58-*bis*, anche l'articolo 58-*ter* affida al regolamento di esecuzione della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (articolo 49-*bis*, par 6) l'elenco degli Stati membri dove devono aver luogo le prove, la frequenza necessaria e le modalità organizzative delle prove stesse.

L'articolo 45 introduce nelle Disposizioni finali del decreto legislativo n. 206 del 2007 due nuovi articoli (artt. 59-*bis* e 59-*ter*) che attuano quanto previsto dall'articolo 1, punti 46 e 49 della direttiva 2013/55. L'articolo 59-*bis* intende assicurare che siano resi disponibili online una serie di informazioni attraverso il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 della legge 59/2010 (attuativa della direttiva servizi 2006/123/CE). Si tratta dello sportello unico comunale per le attività produttive, presso cui il prestatore dovrebbe poter espletare in via telematica tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi; lo sportello assicura le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi. Tali informazioni riguardano:

l'elenco delle professioni regolamentate; le professioni per le quali è disponibile la tessera professionale europea (indicando le sue modalità di funzionamento);

l'elenco delle professioni regolamentate per le quali si applica l'articolo 11 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 (quelle aventi ripercussioni in materia di sanità pubblica e pubblica sicurezza che non beneficiano del riconoscimento automatico);

l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare (articolo 19, comma 1, lett. *c*, del decreto, cfr. articolo 18 dello schema);

specifici requisiti e procedure previsti da disposizioni del Decreto legislativo 206;

le modalità del ricorso contro le decisioni delle autorità competenti adottate in materia di riconoscimento delle qualifiche ai sensi del citato decreto.

L'articolo 59-*ter* prevede, con finalità di trasparenza, obblighi di notifica alla Commissione europea da parte del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio.

La notifica riguarda:

le eventuali variazioni degli elenchi nazionali delle professioni regolamentate, delle istruzioni e formazioni regolamentate nonché delle formazioni a struttura particolare già inserite nella banca dati della Commissione;

le variazioni all'elenco nazionale delle professioni che necessitano di una verifica preliminare (*ex* articolo 11 del decreto legislativo n. 206) corredate delle motivazioni.

In capo allo stesso Dipartimento è stabilito un obbligo di relazione biennale concernente i requisiti stabiliti a livello nazionale per limitare l'accesso a una professione ai possessori di determinate qualifiche; il Dipartimento dovrà, inoltre, informare la Commissione dei nuovi requisiti introdotti (entro 6 mesi) enunciando i motivi per cui essi: non si ritengono adottati in violazione del principio di non-discriminazione (in base alla nazionalità e residenza del prestatore); si ritengono giustificati da motivi imperativi di interesse generale garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, non andando oltre quanto strettamente necessario a tal fine.

Si ricorda che i « motivi imperativi di interesse generale » sono quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 4 dello schema in esame).

L'articolo 46, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame promuove la concorrenza e favorisce la mobilità dei profes-

sionisti e degli artigiani sul territorio europeo, opportunità molto importante per i giovani e per costruire una vera cittadinanza europea.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.**

**Atto n. 240.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna si avvia l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ricorda preliminarmente che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nel trasmettere il provvedimento ai fini dell'acquisizione del parere, ha evidenziato che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, esso è stato trasmesso pur se privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fa presente, quindi, che nell'assegnare il provvedimento, la Presidenza della Camera ha in ogni caso segnalato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente su di esso prima della trasmissione di tale parere.

Dà, quindi, la parola al relatore per la XI Commissione per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la XII Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo, dando attuazione alla delega recata dall'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014, lo

schema di decreto è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale al nuovo contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, mutato a seguito dell'adozione del Regolamento (CE) n. 1272/2008. L'obiettivo principale della nuova normativa europea è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, tutte dirette ad adeguare l'attuale classificazione alle nuove norme in materia di sostanze chimiche e miscele pericolose stabilite dal citato Regolamento, riguardano il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e la normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, di cui alla legge n. 977 del 1967. Ricorda, in proposito, che il 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015/0305) per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE.

Rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, che ha un contenuto molto tecnico, consta di quattro articoli e che l'articolo 1 reca le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'articolo 1 dispone, alle lettere *a)* e *b)*, la sostituzione delle parole: « preparato/preparati » con le parole « miscela/

miscele », alle lettere *c)*, *d)* e *f)*, la novella di alcune definizioni riguardanti gli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni e, infine, alle lettere *g)* e *h)*, la modifica di talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.

Segnala, poi, che l'articolo 2 modifica l'Allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001, contenente un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, stabilendo, tra l'altro, che gli agenti chimici e i processi industriali sono quelli contenuti nell'Allegato XLII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Osserva, inoltre, che l'articolo 3 modifica l'Allegato I della legge n. 977 del 1967, ove vengono indicati le lavorazioni, i processi e i lavori a cui è vietato adibire i minori compresi tra i quindici e i diciotto anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico, disponendo, tra l'altro, che gli agenti chimici a cui si fa riferimento sono le sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione di cui al richiamato Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 introduce una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	22
Sulla pubblicità dei lavori .....	22
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	23
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3297</i> ) .....	23

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.**

#### Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

*(Svolgimento e conclusione).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Andrea CECCONI (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Gianpiero Bocci e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 novembre 2015, ha convenuto all'unanimità di procedere ad alcune modifiche nella composizione del Comitato permanente per i pareri, già costituito nella seduta del 16 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, e rinnovato, nella sua composizione, nella seduta del 23 luglio 2015. La composizione del Comitato permanente per i pareri è pertanto, secondo quanto stabilito all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, la seguente: Marilena Fabbri (PD), Luigi Famiglietti (PD), Daniela Matilde Maria Gasparini (PD), Enzo Lattuca (PD), Giuseppe Lauricella (PD), Alessandro Naccarato (PD), Matteo Richetti (PD), Emanuele Cozzolino (M5S), Federica Dieni (M5S), Danilo Toninelli (M5S), Annagrazia Calabria (FI-PdL), Elena Centemero (FI-PdL), Paola Pinna (SCpI), Stefano Quaranta (SI-SEL), Dore Misuraca (AP), Cristian Invernizzi (LNA), Gian Luigi Gi-

gli (PI-CD), Ignazio La Russa (FDI-AN) e Albrecht Plangger (MISTO).

L'ufficio di presidenza del Comitato rimane così composto: presidente Alessandro Naccarato (PD), vicepresidente Emanuele Cozzolino (M5S), segretario Gian Luigi Gigli (PI-CD).

La Commissione prende atto.

**Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.**

**C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3297).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, ad integrazione della precedente relazione, fa presente innanzitutto che, la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3359, a prima firma della deputata Mucci, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, prevedendo altresì meccanismi penalizzanti per chi non osserva detti principi. A tal fine, anche il provvedimento in questione – come le proposte di legge C. 3297 e C. 1278, già esaminate – modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 di tale proposta modifica l'articolo 4, comma 1,

della legge n. 165 del 2004, sostituendo integralmente la lettera *c-bis*) – recentemente introdotta dalla legge n. 215 del 2012 – dopo la quale, inoltre, vengono aggiunte le lettere *c)-ter* e *c-quater*. Il testo in esame, dunque indica le specifiche misure da adottare ai fini della « promozione dell'equilibrio di genere » nell'accesso alle cariche elettive, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Pertanto – al pari della proposta di legge C. 3297, approvata dal Senato – il testo prevede tre ipotesi con riferimento alle liste bloccate, alle liste con preferenze, ai collegi uninominali. Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze (liste bloccate), il numero 1) della nuova lettera *c-bis*) prevede che deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso nelle liste medesime, a pena di inammissibilità. Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, il numero 2) della nuova lettera *c-bis*) stabilisce che le preferenze si considerano validamente espresse solo nel caso in cui siano attribuite a due candidati di genere diverso, pena l'annullamento di entrambe le preferenze. Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, il numero 3) della nuova lettera *c-bis*) prevede che sia obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa. I numeri 4) e 5) della nuova lettera *c-bis*) contemplano poi il caso di sistemi elettorali diversi da quelli precedentemente indicati per il quale si prevede comunque l'applicazione dei medesimi principi, prevedendo forme di incentivazione di genere in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari. Le lettere *c)-ter* e *c-quater*, che vengono aggiunte dopo la lettera *c-bis*), nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, prevedono, rispettivamente, la presenza paritaria di candidati dei due generi come condizione di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei pro-

grammi di comunicazione politica durante le campagne elettorali, nonché la dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. L'articolo 2 della proposta poi aggiunge un articolo 4-*bis* al capo I della legge n. 165 del 2004 prevedendo, al comma 1, come principio fondamentale a cui le leggi regionali devono adeguarsi nella disciplina delle modalità di nomina o elezione delle giunta regionale, la previsione della presenza paritaria di candidati dei due generi nella composizione della giunta regionale medesima. Al comma 2 di tale articolo 2, conseguentemente, si prevede poi una modifica dell'articolo 1 della legge n. 165 del 2004, al fine di precisare che il capo I di tale legge n. 165 stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, oltre ai principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, anche la composizione della giunta regionale. L'articolo 3, infine, prevede disposizioni di attuazione del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, meccanismi sanzionatori in caso di mancata attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario, con applicazione dell'articolo 126 della Costituzione.

Evidenzia che la proposta di legge C. 3354, a prima firma Centemero, prevede l'introduzione di disposizioni transitorie, valide per la prima e per la seconda elezione dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della disposizione, volte a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra le donne e gli uomini negli stessi consigli. Aggiungendo un nuovo articolo 5-*bis* dopo il Capo II della legge n. 165 del 2004, si prevedono taluni principi fondamentali a seconda dei sistemi elettorali adottati a livello regionale. Alla lettera *a*) del comma 1 di tale articolo 5-*bis* si prevede che, qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, ciascuna lista debba essere formata in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 50 per cento, a pena di inammissibilità della stessa, e sia

data la facoltà all'elettore di esprimere due preferenze, purché in favore di candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Alla lettera *b*), è stabilito che qualora la legge elettorale preveda la votazione di liste senza espressione di preferenze, ciascuna lista debba essere formata mediante alternanza tra candidati di sesso diverso. Infine, alla lettera *c*), è previsto che qualora la legge elettorale preveda collegi uninominali vi debba essere un equilibrio tra le candidature presentate con il medesimo simbolo in modo che nel numero complessivo dei candidati uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore. Al comma 2 dell'articolo 5-*bis* viene precisato che le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei principi fondamentali previsti dal comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali. Inoltre, qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente le disposizioni previste dal comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per i medesimi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*), della stessa legge n. 165 del 2004. Propone, infine, di adottare la proposta di legge C. 3297, già approvata dal Senato, quale testo base per il seguito dell'esame.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede il motivo per il quale non si è giunti all'elaborazione di un testo unificato che tenesse conto del contenuto di tutte le proposte abbinate.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, ritiene che il testo della proposta di legge C. 3297, già approvata dal Senato, possa rappresentare un buon punto di partenza per il seguito della discussione, considerato che tale provvedimento è stato largamente condiviso presso l'altro ramo del Parlamento, ferma restando la possibilità per tutti i gruppi di presentare proposte emendative.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C 3297, già approvata dal Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi in data odierna, il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3297, adottata come testo base, è fissato a martedì 15 dicembre alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	43
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'indivi- duazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. ( <i>Parere alla XII Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ( <i>Parere alla IX Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza  
del presidente Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in  
materia di depenalizzazione.**

**Atto n. 245.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo  
143, comma 4, del regolamento e conclu-  
sione – Parere favorevole con condizioni ed  
osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello  
schema di decreto legislativo in oggetto,  
rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta  
e illustra una nuova proposta di parere  
favorevole con condizioni e osservazioni  
(*vedi allegato 1*) nella quale, peraltro, si  
richiamano le osservazioni espresse dal  
Procuratore nazionale antimafia ed anti-  
terrorismo, all'esito della riunione di coor-  
dinamento strategico in materia di inda-  
gini per il reato di traffico di migranti via  
mare gestito da organizzazioni criminali.

Rammenta, infatti, che il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ha rilevato la necessità, coerentemente all'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 67 del 2014, di trasformare in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina, onde consentire alla magistratura di interrogare i soggetti migranti clandestinamente, senza considerarli indagati del reato in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel far presente che è a disposizione dei componenti della Commissione la nota, datata 16 luglio 2015, nella quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ha rappresentato i predetti rilievi al Ministro della Giustizia, avverte che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Rileva, inoltre, che la nuova proposta di parere testé presentata dal relatore tiene conto delle osservazioni dei deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle contenute nella proposta alternativa sia dell'osservazione trasmessa ieri dal deputato Daniele Farina per conto del gruppo Sinistra, Ecologia e Libertà.

Daniele FARINA (SEL), nell'esprimere apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, preannuncia sulla stessa il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo, considerato che viene chiesta la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, così come richiesto nelle osservazioni presentate dal suo gruppo.

Giulia SARTI (M5S), pur ribadendo di non condividere le modalità di svolgimento dei lavori, la cui tempistica non ha, di fatto, consentito di procedere ad una approfondita valutazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, prende atto favorevolmente delle modifiche migliorative introdotte dal relatore nella nuova proposta di parere testé illustrata. Ritiene, infatti, che il Governo dovrebbe procedere, anche in vista dell'emanazione dei successivi decreti inte-

grativi e correttivi dello schema di decreto legislativo in esame, alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, l'elencazione delle fattispecie di reato fatte oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1.

Tancredi TURCO (Misto-AL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame rappresenti un chiaro e significativo esempio di cattiva tecnica legislativa. Per tale motivo, ritiene che il Parlamento non dovrebbe ricorrere così sovente allo strumento della delega legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della ulteriore nuova proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.**

**Atto n. 246.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S), nell'illustrare, a nome dei deputati del Gruppo Movimento

Cinque Stelle, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*), rileva, in particolare, la necessità che, all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo, sia riformulata la previsione ivi contenuta, circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle sole ipotesi di scritture private, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni testé espresse dalla collega Sarti, evidenzia come la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo non possa che ricondursi alle sole ipotesi di scrittura privata, non essendo la falsità su foglio firmato in bianco in alcun modo riferibile agli atti pubblici. Avverte, quindi, che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.**

**Atto n. 219.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che in relazione al provvedimento in esame non sono al relatore pervenute osservazioni da parte dei Gruppi parlamentari.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abbinata, recante Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la XII Commissione.

Segnala che il provvedimento, che si compone di 14 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell' esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Le disposizioni del testo in esame, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di

prevenzione e gestione del rischio sanitario sia al livello delle singole strutture (articolo 2) che al livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi.

Prima di passare all'esame delle disposizioni di più stretta competenza della Commissione Giustizia, ritiene opportuno segnalare che il testo in esame sembra realizzare e temperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al

decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Viene poi previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito *Internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Fa presente che l'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Al comma 1, è previsto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente, salvo i casi previsti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Al comma 2, viene introdotto nel codice penale l'articolo 590-ter disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) o di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è, in ogni caso, esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il comma 3 reca una disposizione transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

Al riguardo, rammenta che le novità introdotte dalla legge 189 del 2012, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.158 del 2012, cosiddetta legge Balduzzi, dal nome dell'allora Ministro della salute, hanno sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterata quella civile. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Tale disposizione ha quindi, reso penalmente irrilevante l'errore medico se il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle indicate linee guida. Spetterà al giudice ovviamente valutare caso per caso la corrispondenza di tale operato alle linee guida ma, anche ove venisse riconosciuta la sola colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile risarcendo il danno provocato al proprio paziente.

Rileva che l'articolo 7 del testo unificato pone, poi, alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede, al comma 1, che la struttura sanitaria pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina (comma 2). Il comma 3, poi, prescrive che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e

delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (comma 4).

Rammenta che l'articolo 8 prevede, invece, al comma 1, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Il comma 2 prevede meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, ai sensi del comma 3, ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. Il comma 4 sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Segnala che l'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2). Si prevedono, in particolare, al comma 3, l'obbligo per la struttura sanitaria di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio e le conseguenze in caso di omissione ovvero di incompletezza di tale comunicazione. Il comma 4 stabilisce che l'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di ri-

valsa. In tale caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti. Il comma 5 prevede che se l'esercente la professione sanitaria sia stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto anche l'autonomo accertamento del grado della colpa. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica (comma 8).

Osserva che l'articolo 10, al comma 1, pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, compresi, per analogia con il suddetto articolo 7, in materia di responsabilità civile, coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina. Dalla formulazione della norma si evince che sono comprese anche forme dette di auto-assicurazione. L'obbligo di assicurazione è altresì contemplato per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9. I commi 4 e 5 introducono misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo, rispettivamente, che: le strutture sanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura

assicurativa prescelta; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Fa presente che l'articolo 11, al comma 1, introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. L'esercizio dell'azione è subordinato al verificarsi della condizione per cui il tentativo di conciliazione non abbia prodotto esiti. Il comma 2 stabilisce che non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Si prevede, al comma 3, che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Il comma 4 dispone che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione, è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. Il comma 5 stabilisce che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

Osserva che un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è contenuto nell'articolo 12, che prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il comma 2 stabilisce che il predetto Fondo è costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), per fare fronte ai casi in cui: a) il danno sia di

importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; *b*) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il comma 4 dispone che il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente stato regioni, che disciplina, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro. Il comma 5 prevede che la misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale.

Ricorda che l'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Si prevede, in particolare, al comma 1, che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'Autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Il comma 3 dispone l'aggiornamento degli albi dei consulenti dei periti per quanto riguarda sia il processo civile sia quello penale.

Fa presente che l'articolo 14 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente

con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Esprime, quindi, un giudizio sicuramente favorevole sul testo in esame, per quanto, a suo avviso, alcuni profili potrebbero essere migliorati. Per tali ragioni, si riserva di sottoporre alla Commissione dei rilievi da inserire nel parere favorevole sotto forma di osservazioni o condizioni. Ad esempio, potrebbe essere affrontata con maggiore decisione la questione assicurativa che è strettamente connessa a quella dell'effettività del risarcimento. La materia deve, infatti, fare i conti con la realtà della fuga degli assicuratori italiani dal settore, e con del costo elevatissimo dei premi delle polizze per l'assicurazione della responsabilità civile delle strutture, che ha indotto molte Regioni a non stipulare più polizze, e a fare ricorso a forme variegata, e non disciplinate, di autoassicurazione.

In conclusione, ritiene che le disposizioni contenute nel testo in oggetto che attenuano la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e che ribadiscono la natura extracontrattuale della sua responsabilità civile, già affermata nella legge Balduzzi ma con una formulazione più sfumata, che ha aperto la strada a diverse interpretazioni in giurisprudenza, addossando sul paziente il difficilissimo onere della prova della colpa medica, sono infatti accompagnate da un rafforzamento della tutela risarcitoria civilistica del paziente, che conserva sempre l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria nel cui ambito opera il medico, e che dispone dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura.

Fa presente, in fine, che il testo risulta già migliorato a seguito dell'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito che hanno ridimensionato il riferimento alle linee guida e alle buone prassi, quale parametro di valutazione della condotta del medico, essendo state fatte salve le specificità del caso concreto, circoscritto la responsabilità penale del

medico ed hanno introdotto l'azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.

Andrea COLLETTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento in discussione, ritiene opportuno che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere di competenza, effettui un'articolata attività conoscitiva attraverso l'audizione di magistrati ed avvocati esperti della materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 15 dicembre prossimo, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di effettuare alcuna attività conoscitiva, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere di competenza. Rammenta, tuttavia, che è a disposizione dei componenti della Commissione la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale consultiva per le problematiche in medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, presieduta dal professor Guido Alpa. Rileva comunque, considerato che la Commissione non sarà convocata nel corso della prossima settimana al fine di consentire ai componenti della stessa di partecipare ai lavori della Commissione Bilancio, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, potrebbe valutare l'opportunità, allo scopo di approfondire in maniera adeguata le disposizioni del testo unificato in discussione, di rappresentare al Presidente della XII Commissione l'esigenza di differire, non prima di mercoledì 16 dicembre prossimo, l'espressione del predetto parere.

Andrea COLLETTI (M5S) rappresenta l'opportunità che venga messo a disposizione dei componenti della Commissione anche il testo dell'ordinanza n. 295 del 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del

2012. Richiama, infatti, l'attenzione sulla circostanza che la relazione conclusiva della soprarichiamata Commissione ministeriale fa riferimento all'ordinanza in questione, adducendo considerazioni che, a suo avviso, sono del tutto false o destituite di fondamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al deputato Colletti che nel suo intervento ha utilizzato termini offensivi dei quali non può che assumersene la responsabilità.

Andrea COLLETTI (M5S) replica alla presidente di essersi sempre preso la responsabilità delle sue azioni.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel ricordare di aver partecipato direttamente ai lavori, in sede referente, presso la XII Commissione, ritiene che le norme introdotte nel testo unificato in discussione dovranno essere oggetto di attenta riflessione, onde valutarne il complessivo impatto in termini giuridici, sia sul piano civilistico, sia su quello penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni. Rileva, inoltre, che i componenti della Commissione potrebbero valutare l'opportunità di richiedere contributi scritti all'Associazione nazionale magistrati e al Consiglio Nazionale Forense.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**

**C. 2520 Quintarelli.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relattrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520), nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che reca disposizioni sulla qualificazione dei servizi forniti all'utenza, laddove prevede l'obbligo di indicare nella documentazione contrattuale, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet*.

Fa presente che l'articolo 3, al comma 2, stabilisce, inoltre, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla *internet*.

Segnala che l'articolo 4 stabilisce, altresì, al comma 1, che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di

disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che i diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 4-*ter*, reca disposizioni in materia di sanzioni. In particolare, il comma 1, del predetto articolo stabilisce che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-*bis* del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

Al riguardo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del soprarichiamato decreto legislativo, una pratica commerciale è considerata un'omissione ingannevole quando il professionista occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno o non indichi chiaramente l'intento commerciale della pratica stessa, inducendo lo stesso consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale, che, altrimenti, non avrebbe assunto. In tali casi, l'articolo 4-*ter* del testo in esame, nel richiamare l'articolo 144-*bis* del citato decreto legislativo, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente ad irrogare le relative sanzioni. Osserva che il comma 2 dell'articolo 4-*ter*, prevede, inoltre, che le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'arti-

colo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 120.000 ad euro 2.500.000, di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Fa presente, in fine, che il comma 3 dispone che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli arti-

coli da 21 a 27 del medesimo decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 del testo in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (Atto del Governo n. 245);

rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;

preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;

rilevato tuttavia che, a seguito della scelta di non richiamare espressamente tutte le fattispecie penali depenalizzate, si potrebbero verificare dei dubbi interpretativi al momento dell'applicazione delle disposizioni che dovrebbero rientrare nel novero delle fattispecie depenalizzate;

condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati, secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal codice penale, considerato che la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera *b*) della legge n. 67 del 2014), per

quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;

rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b*), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 del codice penale e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare

punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

ritenuto tuttavia opportuno procedere alla depenalizzazione dei richiamati reati di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legge delega, in considerazione del principio secondo cui la sanzione penale deve essere considerata dall'ordinamento come una *extrema ratio*;

rilevato che la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina non inciderebbe sulla funzione preventiva e, quindi, di deterrente della sanzione ed avrebbe invece il pregio di consentire alla magistratura di interrogare i soggetti che sono entrati in Italia clandestinamente senza considerarli indagati del reato di immigrazione clandestina e quindi con tutte le misure conseguenti a tale condizione, ma come vittime del reato di traffico di esseri umani, con il risultato di poter acquisire più efficaci informazioni in merito a tale traffico, come peraltro sottolineato, in data 16 luglio 2015, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo all'esito delle riunioni di coordinamento strategico in materia di indagini per il reato di traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali;

considerato che laddove la delega, — articolo 2, comma 2, lettera *a*) della legge n. 67 del 2014 — escludeva la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in

tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione prevista dalla medesima disposizione;

condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenalizzata mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;

osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il regio decreto n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal cosiddetto « taglia leggi » del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;

rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività, dalla quale è derivato l'illecito, nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1), e che per garantire il principio del *favor rei*, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 del codice penale;

ritenuto che, in relazione a questa ultima previsione, si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

valutata positivamente la previsione all'articolo 9 di una disposizione di natura

transitoria che disciplini il passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo per gli illeciti depenalizzati;

rilevato che, al fine di evitare dubbi interpretativi, potrebbe essere opportuno disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. sia trasformato in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2. all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – valuti l'opportunità di provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1;

b) il Governo valuti l'opportunità di prevedere la trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

c) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inam-

missibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

*d)* il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

*e)* il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 9, di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;

*f)* il Governo valuti l'opportunità di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, la riserva di depenalizzazione relativa alla materia della pubblica sicurezza, anche a leggi ulteriori rispetto al TULPS che comunque attengono alla medesima materia.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (245),

rilevata una solo parziale rispondenza dell'atto con la delega conferita al legislatore delegato il quale, pur senza incorrere nel vizio di eccesso di delega, ha operato, per sottrazione, scelte di carattere squisitamente discrezionale, omettendo di intervenire su rilevanti questioni ampiamente dibattute in sede parlamentare;

osservato che tra gli elementi non ricompresi dall'esercizio della delega rileva in particolar modo, sotto il profilo dell'orientamento discrezionale delle scelte operate, quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*) della legge n. 67 del 2014, che prescriveva la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Reato che, peraltro unico tra i non depenalizzati indicati alla medesima lettera *d*), è stato oggetto non solo della citata prescrizione legislativa, bensì di un dibattito in favore di una sua depenalizzazione, tradottosi in molteplici proposte più ampie in tal senso, all'esame di questa Commissione e sottoscritte complessivamente da circa un terzo dei componenti della Camera dei deputati;

preso atto che il richiamo, da parte del legislatore delegato, ad un'asserita interpretazione della delega, per la quale la

depenalizzazione non debba riguardare i reati del codice penale puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, per quanto del tutto condivisibile negli effetti, evidenzia ulteriormente i caratteri di disomogeneità e lacunosità delle disposizioni recate dall'articolo 2 della legge n. 67 del 2014;

ribadito che i criteri e principi recati nella delega sulla depenalizzazione di taluni reati hanno subito, da parte del legislatore delegato, un'interpretazione parziale ed assoggettata a peculiari valutazioni di opportunità politica;

valutato che alla sottrazione dalla depenalizzazione di alcune violazioni non ha corrisposto un'analoga decisione, evidentemente percorribile, in merito al reato certamente rilevante riguardo al bene tutelato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;

considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera *a*) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure ur-

genti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione recata dalla medesima disposizione;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo, recante un allegato delle leggi escluse dalla depenalizzazione prevista dalla delega, non chiarisce esaurientemente quali siano, di contro, i reati effettivamente risultanti da tale depenalizzazione, i quali potrebbero, in via teorica, essere individuati unicamente per via residuale, mediante complesse operazioni di ricognizione normativa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – provveda alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esauritiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1, quale indispensabile contributo di chiarezza in merito agli effetti normativi derivanti dall'approvazione di quanto disposto dall'atto in titolo;

*e le seguenti osservazioni:*

*a)* il Governo valuti l'opportunità, inserendo un dedicato comma all'articolo 3 dello schema di decreto, di esercitare la delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera *d)* della legge n. 67 del 2014, che prevede la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

*b)* il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 3, di non esercitare la delega che indicava la depenalizzazione dell'articolo 2, comma 1-*bis* della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, sopprimere il comma 6, dell'articolo 2 dello schema di decreto;

*c)* il Governo valuti l'opportunità, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 67 del 2014 che escludevano la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, tale riserva di depenalizzazione prevista per il solo TULPS anche ad altre leggi attinenti il medesimo oggetto della pubblica sicurezza.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (Atto del Governo n. 246),

rilevato che:

il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;

l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali: 485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato), 594 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni), 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione

parziale della delega, non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (246), recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,

rilevato che il legislatore delegato ha operato, all'articolo 1, una scelta di restringere significativamente la portata dell'esercizio della delega conferita, limitando a cinque le fattispecie di reato del codice penale per le quali si dispone l'abrogazione;

considerato che il parziale esercizio della delega relativamente all'abrogazione di reati, avrebbe potuto ricomprendere l'espunzione del reato di ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, laddove tale reato che non permane neanche come illecito amministrativo, consentirebbe alla persona offesa, solo dopo un considerevole periodo di tempo dovuto all'arretrato del contenzioso, di poter ottenere risarcimento del danno in sede civile, con grave

nocimento alla difesa dell'onorabilità personale dei cittadini; l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), numero 1; articoli c.p. disponeva di abrogare delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto sopprimere la lettera *c*) recante il reato di ingiuria;

*b)* all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato ..... 44

**COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mariano RABINO.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### Sul programma dei lavori del Comitato.

Mariano RABINO, *presidente*, ricorda che il 4 novembre scorso la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, la costituzione del Comitato permanente sulla riforma delle strutture istituzionali della politica estera dell'Italia, che si onora di presiedere. Formula quindi un auspicio di buon lavoro ai colleghi componenti il Comitato a partire dal Vicepresidente, onorevole Emanuele Scagliusi, che ha segnalato in anticipo di non potere prendere parte ai lavori odierni, e dal segretario, onorevole Andrea Romano.

Ricorda, inoltre, che sono ulteriori componenti il Comitato, per il Partito

Democratico, i colleghi Amendola, Censore, Fedi, Garavini, La Marca, Monaco, Rigoni e Tacconi; per il Movimento Cinque Stelle, i deputati Di Battista e Di Stefano; per il gruppo di Forza Italia i colleghi Archi e Valentini; l'onorevole Pallazotto per il gruppo SI-SEL; l'onorevole Gianluca Pini per la Lega Nord; l'onorevole Alli per Alleanza Popolare; l'onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli per il gruppo Per l'Italia-Centro Democratico ed, infine, per il gruppo Misto, segnala che la collega Locatelli provvederà alla designazione del nuovo componente, in sostituzione del collega Fava ora appartenente ad altro gruppo.

In vista di un primo confronto sul programma dei lavori del Comitato, tiene a meglio precisare i contorni del mandato conferito al Comitato, il cui titolo, da un lato, propone una prospettiva di riforma dell'attuale assetto istituzionale preposto alla politica estera dell'Italia; dall'altro, quanto all'orizzonte di lavoro, ricorre ad una formula volutamente ampia, che travalica l'Amministrazione della Farnesina per includere tutte le realtà istituzionali italiane che, a vario titolo, si occupano di politica estera.

Sul piano procedurale richiama che i Comitati permanenti non assumono deli-

berazioni definitive; assolvono, bensì, ad un ruolo di carattere conoscitivo o istruttorio rispetto a questioni, documenti, proposte rientranti nelle materia di competenza e nella titolarità della Commissione ai fini della decisione finale. Il ruolo di questo Comitato, pertanto, consiste nella promozione di conoscenza e di approfondimento ed eventualmente, in seconda battuta, nella formulazione di proposte o indirizzi rivolti alla Commissione plenaria.

Sul piano del merito sottolinea che il Comitato s'inquadra nel più ampio contesto di un'azione virtuosa, da ascrivere a suo avviso alla attuale maggioranza parlamentare ma che risponde ad una forte sensibilità condivisa dai gruppi di opposizione, di razionalizzazione e riorientamento degli apparati amministrativi dello Stato anche nel campo della politica estera, in un'ottica di necessaria *spending review* ma anche di innovazione, rilancio e sinergia tra i vari segmenti dell'Amministrazione dello Stato.

Quanto alla Farnesina, è doveroso riconoscere che si tratta di un'Amministrazione che, precorrendo i tempi e seguendo un impulso spontaneo alla modernizzazione, ha assunto importantissime iniziative di razionalizzazione e di riforme interne, di cui la più impegnativa in anni recenti risale al 2010, che ha portato alla revisione della struttura delle direzioni generali per aree tematiche in luogo di aree geografiche, modificando gli organici interni e promuovendo approcci trasversali. Nel contesto di tale riforma e anche negli anni successivi sono stati chiuse numerose sedi diplomatico-consolari e ne sono state aperte di nuove, pur se in numero sensibilmente minore, in Paesi emergenti o di rilievo strategico per l'Italia.

La Farnesina ha inoltre, più di altri ministeri, provveduto ad accrescere il grado di trasparenza interna anche mediante l'implementazione costante un sito internet estremamente ricco di materiali ed informazioni relative anche a temi sensibili, come il bilancio, l'assetto patrimoniale o le consulenze. Si tratta di uno sforzo per il quale sussiste, a suo avviso,

un margine di miglioramento per quanto riguarda una pari ricchezza informativa nei siti internet delle diverse sedi all'estero.

Evidenzia che tutto ciò ha avuto un'incidenza positiva anche nell'opinione pubblica, ma ha posto sfide ulteriori derivanti anche dalla crescente pervasività della politica estera, come dimostra, tra l'altro, anche la presenza di consiglieri diplomatici prestati ad istituzioni anche di livello non nazionale. Peraltro, la trasparenza ha avuto per effetto anche quello di fare emergere la ridotta percentuale di Pil che il nostro Paese destina, a differenza di altri maggiori Stati europei, all'Amministrazione degli affari esteri.

Rileva, inoltre, che incombe sul Ministero degli affari esteri – data anche l'oggettiva esposizione del Presidente del Consiglio sui temi di politica estera tra i vari fattori di novità del nostro tempo – il compito di reggere il passo in una politica estera che non è più esclusivo appannaggio delle Corpo Diplomatico classico, ma che è attuata da più Amministrazioni, oltre ad operatori economici, enti culturali, organizzazioni non governative, per non tacere la stessa diplomazia parlamentare che ha nei Presidenti della Camera e del Senato gli attori più eminenti.

Menziona quindi i due profili che rendono più chiaro l'orizzonte strategico del Comitato: la crisi economica e la crisi della sicurezza globale. La crisi economica impone, infatti, alle strutture istituzionali della politica estera di cooperare più che in passato in termini di sistema Paese, internazionalizzazione del sistema produttivo, promozione del *made in Italy* e creazione di opportunità di lavoro e di rilancio economico. La crisi della sicurezza impone un innalzamento di competenze nella promozione, in accompagnamento agli strumenti repressivi, di un rapporto tra l'Italia e il resto del mondo basato sulla costruzione di legami positivi, di reciproca conoscenza, di osmosi culturale, di dialogo politico ad alto livello. Sono queste le sfide che, a suo avviso, incombono sulla nostra

diplomazia, in uno sforzo che include anche un necessario profilo di carattere formativo di alto livello.

Propone, pertanto, che l'avvio dei lavori del Comitato sia suggellato da un'audizione del Segretario Generale della Farnesina al fine di fare il punto sullo stato dell'Amministrazione degli affari esteri, per poi procedere, in un secondo tempo, ad un'analisi settore per settore con audizioni di singoli direttori generali. L'approfondimento conoscitivo potrà poi essere integrato da un confronto con le strutture istituzionali di livello regionale e locale, che trattano la politica estera, e da una panoramica sullo stato della rete all'estero, con particolare riferimento a quanto fatto e da portare a termine sul piano della digitalizzazione dei servizi consolari e in generale della messa in efficienza e innovazione degli apparati. Ritiene a tal proposito essenziale approfondire la conoscenza di specifiche esperienze realizzate anche da altri attori europei di cosiddetti « consolati digitali » al fine di valutare i risparmi reali in termini di costi e di tempi.

Il Comitato dovrebbe, inoltre, dedicare particolare attenzione alla questione degli istituti italiani di cultura, con particolare riferimento al loro numero, non necessariamente in chiave riduttiva ma anche riallocativa vista la rilevanza del tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e alle modalità di selezione del personale e al loro finanziamento. A tal proposito segnala che tali istituti hanno posto in essere strategie di autofinanziamento e *best practice* assai virtuose che devono essere valorizzate.

È da porre anche il tema del rapporto nevralgico tra sedi diplomatiche, ICE e Camere di Commercio italiane, atteso il ruolo di coordinamento che incombe sui capi missione e le aspettative che i cittadini e gli imprenditori italiani all'estero nutrono nei confronti di tali strutture. Si tratta di una questione che ripropone il ruolo degli ambasciatori quali figure chiave per il sistema Paese e che stimola

una riflessione sulle opportunità da cogliere e sulle specifiche esigenze di carattere formativo.

L'attività istruttoria fin qui prospettata, che potrà trovare coerenza e coordinamento nel quadro di una nuova indagine conoscitiva da concludere non oltre il primo semestre del 2016, sarà supportata da un quadro documentale comparatistico, affidato agli Uffici della Camera, al fine di approfondire le tematiche qui evocate nel raffronto con altri Paesi europei e anche con il caso specifico della rete estera della Santa Sede, data la presenza capillare della rete dei nunzi pressoché in tutti gli Stati del mondo.

Conclude proponendo che il Comitato possa svolgere eventuali missioni e sopralluoghi, sia a Roma che all'estero, sulla base di quanto di volta in volta potrà essere deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Laura GARAVINI (PD) si congratula a nome del Partito Democratico per il quadro programmatico delineato dal presidente Rabino, al quale formula l'auspicio di buon lavoro. Concorda sull'opportunità di affrontare i temi richiamati nel contesto di uno strumento istruttorio *ad hoc*, che dovrà anche contemplare un approfondimento sulla rete delle scuole italiane all'estero e la rete dei soggetti anche non istituzionali che contribuiscono alle politiche per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Concorda con la esigenza di valutare lo stato di avanzamento del processo di digitalizzazione della rete estera, senza enfatizzare ma graduando il passaggio allo strumento virtuale rispetto ad una comunità di connazionali all'estero per buona parte ancora penalizzata dal *digital divide*. Condivide la valutazione positiva sui casi di buona gestione degli istituti italiani all'estero, che hanno dimostrato di restituire allo Stato più risorse finanziarie di quanto non ricevano in termini di investimento, come rivelano gli introiti realizzati nel 2013, pari a 17 milioni di euro, e il raffronto con i maggiori Paesi europei, considerato che

lo studio della lingua italiana figura tra il quarto e il quinto posto tra quelli maggiormente richiesti. Non concorda con la prospettiva di riallocazione delle sedi degli istituti di cultura, allo stato concentrati sul territorio europeo, in quanto è in questo contesto geografico che si realizzano i risultati positivi richiamati. Ritiene, invece, che proprio in Europa gli istituti debbano essere rafforzati.

Concorda con il programma di audizioni proposte dal presidente Rabino e avanza un'ipotesi di carattere innovativo per il segmento della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, in analogia con quanto realizzato per la cooperazione allo sviluppo, al fine di ripensare l'intero comparto, secondo gli spunti emersi anche in sede di CGIE.

Mariano RABINO, *presidente*, richiama il numero delle scuole italiane all'estero, risultanti al 31 dicembre 2014, al fine di avviare una riflessione consolidata dalla conoscenza dei dati più aggiornati disponibili.

Valentino VALENTINI (FI-PdL) ritiene assai interessanti le proposte emerse dagli interventi del presidente Rabino, con il quale si congratula a nome del suo gruppo, e della collega Garavini. Sottolinea che in nessun modo il Comitato deve essere percepito come uno strumento intrusivo in un contesto amministrativo complesso e delicato come la Farnesina. D'altra parte da questo Comitato ci si deve attendere un ruolo di proposta e un'azione efficace, che deriverà anche dalla partecipazione assidua da parte dei colleghi. Ritiene che i temi oggi evocati siano annosi e richiamino difficili sinergie tra diverse Amministrazioni, come quella che intercorre tra MAECI e MISE. A suo avviso sussiste, poi, una questione non del tutto affrontata e che riguarda la centralità delle funzioni consolari per gli obiettivi della internazionalizzazione, malgrado tali funzioni siano considerate di minore incidenza ai fini del percorso di carriera dei nostri diplomatici. Vi è poi il tema del decentramento della politica estera sul

modello federale tedesco, come quello della modalità di selezione dei direttori degli istituti italiani di cultura o della rilevanza delle nostre scuole all'estero, che rappresentano un fattore di internazionalizzazione finora un po' sottovalutato. Ritiene anche che la riforma realizzata nel 2010 possa essere approfondita al fine di stendere un bilancio su quanto essa abbia davvero inciso sulla mentalità del nostro Corpo Diplomatico. Propone, quindi, l'audizione di Umberto Vattani in quanto già Segretario Generale della Farnesina e poi figura apicale dell'ICE. Condivide l'interesse per una maggior conoscenza degli altri contesti europei, incluso quello della Santa Sede.

Conclusivamente, auspica che il programma di lavoro possa essere caratterizzato da concretezza ed efficacia, individuando un ridotto numero di questioni cui dedicare uno sforzo costruttivo e senza velleitarismi.

Mariano RABINO, *presidente*, concorda con il collega Valentini sul presupposto di una partecipazione attenta ai lavori del Comitato da parte dei colleghi che ne sono componenti, al fine di un'azione efficace ed autorevole, come pure sulla necessità di un approccio pragmatico e orientato al realismo.

Valentino VALENTINI (FI-PdL) integrando l'intervento precedente, ritiene che il Comitato debba procedere con un approccio graduale e *bottom up*, valutando un'interazione a partire con i livelli intermedi della gerarchia della Farnesina, per maturare una conoscenza più approfondita delle tematiche, e procedere solo in un secondo momento ad audire l'attuale Segretario Generale.

Laura GARAVINI (PD) non concorda con l'impostazione metodologica prospettata dal collega Valentini, ritenendo che i temi e le questioni siano note, come dimostra il dibattito in corso, e che un'interazione fin da subito con il vertice della Farnesina contribuisca a collocare questo

Comitato nel più adeguato contesto di azione istituzionale.

Franco CASSANO (PD), pur non figurando tra i componenti del Comitato, interviene per sottolineare che un approccio realistico e per temi selezionati sia da praticare a fronte della vastità della materia. Quanto alla capacità di incidenza del Comitato, essa dipende dalla partecipazione futura dei colleghi alle sedute e allo sforzo di evitare forme di inerzia di carattere burocratico.

Mariano RABINO, *presidente*, condivide che il Comitato non possa costituire la sede per speculazioni di carattere accademico.

Valentino VALENTINI (FI-PdL) ritiene che la collega Garavini abbia frainteso il suo intendimento, che non era finalizzato ad un approccio timido o dimesso rispetto ai temi di competenza di questo Comitato. Il suo intervento era semmai mosso dal-

l'auspicio di promuovere approfondimenti istruttori caratterizzati da concretezza e approccio costruttivo.

Mariano RABINO, *presidente*, ritiene che vi sia sostanziale identità di vedute tra i colleghi Valentini e Garavini: un confronto diretto fin da ora con i maggiori interlocutori istituzionali non è, a suo avviso, in contraddizione con uno specifico sforzo istruttorio e conoscitivo da programmare nell'immediato per corrispondere alle giuste ambizioni di questo Comitato e promuovere un'interazione di sostanza con eventuali soggetti esterni. Ricorda, in generale, che il Comitato privilegia un'interlocuzione con la Commissione ed è tenuto a portare le proprie proposte nel contesto dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 9.40.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Caserta il 9 novembre 2015 per visitare il Comando della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare .....	49
ALLEGATO 1 (Relazione della Vicepresidente Rosa Maria Villecco Calipari) .....	53

#### INTERROGAZIONI:

5-05566 Frusone: Sul trasferimento del 32° Reggimento Genio guastatori alpino .....	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	56
5-06530 Rizzo: Sulla produzione dell'antidoto FAV Afrique da parte dell'Istituto farmaceutico militare .....	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	57
5-06761 Piras: Sulle problematiche connesse alla presenza del poligono di Monte Romano (VT) .....	51
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	58
5-06841 Duranti: Sulla manutenzione delle aree verdi delle basi della Marina militare di Venezia e Grottaglie .....	51
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Sulla missione svolta a Caserta il 9 novembre 2015 per visitare il Comando della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 9 novembre

una delegazione della Commissione si è recata a Caserta per visitare il Comando della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare. Invita, quindi, la vicepresidente Villecco Calipari, che ha guidato la delegazione, a riferire sulla missione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) riferisce sulla missione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge che la visita della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » è stata anche l'occasione per affrontare – su impulso della deputata Petrenga, che ha posto la questione – il tema della possibile ridislocazione del Comando della Brigata. Al riguardo, la delegazione ha condiviso

l'auspicio della stessa deputata Petrenga che tale ridislocazione, qualora sia effettivamente decisa dai comandi competenti, avvenga comunque all'interno dello stesso territorio casertano, fermo restando che la questione potrà essere affrontata solo quando il comune di Caserta, che attualmente è amministrato per l'ordinaria gestione da un commissario straordinario, avrà nuovamente eletto il proprio sindaco e formato i propri organi consiliari e di governo.

Con riferimento poi alla visita alla Scuola specialisti dell'Aeronautica militare, sottolinea come il pregio storico-artistico e la bellezza della Reggia di Caserta non siano inferiori a quelli della Reggia di Versailles ed esprime l'auspicio che il Ministero dei beni e delle attività culturali, anche attraverso l'opera del nuovo direttore, dottor Mauro Felicori, riesca a valorizzare il monumento nel modo che merita.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) conferma quanto detto dalla vicepresidente Villecco Calipari in merito alla soddisfazione condivisa dalla delegazione per il fatto che il trasferimento della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare dalla Reggia di Caserta procede in modo graduale nella piena sintonia tra le parti, nell'interesse sia della Reggia, che è una risorsa per il territorio e per il Paese, sia dell'amministrazione della difesa, che deve avere il tempo per trasferirsi in altra sede idonea. Per quanto riguarda invece l'eventuale ridislocazione del Comando della Brigata Garibaldi, conferma che l'auspicio è che questo possa comunque restare a Caserta, fermo restando che la decisione spetta alle autorità competenti e che sarà necessario un confronto con il sindaco della città, quando eletto.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) esprime soddisfazione per il seguito dato dal Governo all'ordine del giorno presentato nell'ambito dell'esame del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (C. 2426) da lui e dai deputati Tofalo, Rizzo, Corda, Frusone e Paolo Bernini e accolto dal

Governo (n. A-63), con il quale si chiedeva da una parte che la Scuola specialisti rimanesse a Caserta e si trasferisse solo una volta che fosse stata individuata un'altra sede idonea e, dall'altra parte, che si valutasse come possibile nuova sede il sito dell'ex ospedale militare di Caserta. Sottolinea inoltre le enormi potenzialità di attrattiva turistica della Reggia di Caserta, che è un monumento di straordinario interesse, non adeguatamente valorizzato fin qui dall'amministrazione dei beni culturali e dal comune.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda di avere visitato più volte la Reggia di Caserta e, nell'ambito di visite condotte dal suo gruppo, anche i locali della Scuola specialisti. Sottolinea come l'amministrazione della Scuola abbia negli anni assicurato la manutenzione degli spazi occupati ed esprime l'auspicio che si riesca a fare un buon uso di questi ultimi, evitando che l'intera operazione comporti solo un disagio per la Scuola, che svolge un lavoro di formazione importante. Concorda con i deputati già intervenuti sul fatto che la Reggia di Caserta è un monumento di eccezionale valore, più bella della stessa Reggia di Versailles, e che, se adeguatamente valorizzata, potrebbe attrarre ogni anno enormi folle di turisti.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ringrazia la vicepresidente Villecco Calipari per aver guidato la delegazione e per la relazione che ha svolto sulla missione.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.20**

**5-05566 Frusone: Sul trasferimento del 32° Reggimento Genio guastatori alpino.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S) prende atto della dettagliata risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma come – analogamente ad altri casi evidenziati in precedenti atti di sindacato ispettivo – anche per il trasferimento della sede del 32° Reggimento genio guastatori le modalità relative alla consultazione del personale militare coinvolto abbiano subito rilevanti cambiamenti.

Preannuncia, quindi, che seguirà attentamente l'evoluzione della vicenda per verificare se la nuova procedura adottata assicuri effettivamente un risultato migliore, sottolineando come i disagi recati al personale interessato dalla vicenda dipendano essenzialmente dal protrarsi dei tempi necessari per il trasferimento e dalle incertezze relative alla futura destinazione.

**5-06530 Rizzo: Sulla produzione dell'antidoto FAV Afrique da parte dell'Istituto farmaceutico militare.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta, che conferma l'impegno già assicurato dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/03393-A/018 presentato durante l'esame dell'ultimo decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali.

Evidenzia, quindi, l'importanza delle attività svolte dall'Istituto farmaceutico militare di Firenze, sottolineando come questo abbia tutti i requisiti per effettuare la produzione di siero antiveneno del tipo FAV Afrique.

**5-06761 Piras: Sulle problematiche connesse alla presenza del poligono di Monte Romano (VT).**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele PIRAS (SI-SEL) ringrazia il sottosegretario Rossi per la dovizia di particolari forniti nella risposta, che reputa esaustiva. Dopo aver rilevato che le attività che si svolgono sul poligono di Monte Romano non possono non avere un forte impatto ambientale, anche se questo non è immediatamente visibile, sottolinea come si tratti di un'area di grande pregio naturalistico che, qualora potesse essere fruita, potrebbe portare ad una valorizzazione economica del territorio.

Esprime, infine, forte preoccupazione per il fatto che il personale militare impegnato nelle esercitazioni che si svolgono nel poligono possa non essere avvisato dei pericoli legati all'uso di alcune armi e munizioni e non adotti pertanto le necessarie precauzioni per la tutela della propria salute dall'esposizione a sostanze nocive.

**5-06841 Duranti: Sulla manutenzione delle aree verdi delle basi della Marina militare di Venezia e Grottaglie.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), assicurando la disponibilità a fornire in seguito tutti gli elementi di novità relativi agli sviluppi del provvedimento disciplinare.

Michele PIRAS (SI-SEL), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, osserva come l'atto di sindacato ispettivo abbia inteso evidenziare soprattutto lo stato di incuria di alcune basi della Marina militare, nonché l'uso eccessivo o quantomeno improprio dei provvedimenti disciplinari riguardanti il personale militare, come quelli presi in considerazione

dall'interrogazione in oggetto. Sottolinea, quindi, l'esigenza di rivedere la politica di bilancio della difesa fondata sulla riduzione della spesa per l'esercizio a vantaggio dell'aumento degli investimenti nei programmi d'armamento. Ringrazia infine il rappresentante del Governo per la disponibilità a dare ulteriori informazioni sugli esiti del ricorso gerarchico, ribadendo, tuttavia, il proprio convincimento riguardo l'uso improprio dell'azione disciplinare per casi simili.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Sulla missione svolta a Caserta il 9 novembre 2015 per visitare il  
Comando della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » e la Scuola special-  
isti dell'Aeronautica militare.**

**RELAZIONE DELLA VICEPRESIDENTE  
ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI**

Una delegazione della Commissione Difesa – formata da me, dal vicepresidente Massimo Artini e dai colleghi Tatiana Basilio, Giovanna Petrenga e Salvatore Piccolo – si è recata in missione il 9 novembre scorso a Caserta per incontrare i comandanti e visitare le sedi della Brigata Bersaglieri Garibaldi e della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare.

1. La delegazione si è recata dapprima nella sede del Comando della Brigata Garibaldi, presso la Caserma « Federico Ferrari Orsi » di Caserta, dove ha incontrato il Comandante della brigata, Generale di brigata Claudio Minghetti, e gli ufficiali del suo *staff*.

Nell'ambito di un apposito *briefing*, il generale Minghetti ha delineato alla delegazione un breve profilo storico della Brigata, ne ha illustrato l'articolazione interna e ha descritto la dislocazione delle diverse sue unità sul territorio. Quanto alla dislocazione territoriale della Brigata, il generale ha chiarito che la maggior parte delle unità si trova in Campania (a Caserta, dove ha sede anche il comando, a Salerno e a Persano) e che il resto si trova in Calabria (a Cosenza). Per la precisione, ha sede a Cosenza il 10° Reggimento, che è stato il primo reggimento della Brigata e che è il più decorato.

Il generale Minghetti ha quindi illustrato la missione della Brigata, che è attualmente chiamata a operare in alcune missioni all'estero, oltre che a mantenere la capacità operativa piena per eventuali ulteriori dispiegamenti all'estero, e a par-

tecipare alle attività delle Forze armate per assicurare la sicurezza sul territorio interno dello Stato.

Per quanto riguarda le attività all'estero e finalizzate al mantenimento della capacità operativa, la Brigata ha partecipato con il suo 8° Reggimento alla recente esercitazione *Trident Juncture* della NATO e nel 2016 sarà impegnata nell'ambito della NATO *Response Force*. Inoltre, unità della Brigata sono impiegate nelle missioni cui l'Italia partecipa in Somalia, in Kosovo, in Kurdistan e, con la propria componente medico-sanitaria, in Afghanistan. In passato la Brigata ha partecipato inoltre alle missioni in Bosnia, nei Balcani, in Medio Oriente, in Libano e in Afghanistan (da cui la componente operativa è rientrata a marzo del 2015).

Per quanto riguarda la sicurezza del territorio nazionale, la Brigata partecipa all'operazione « Strade sicure » con 700 unità dislocate soprattutto nelle province di Caserta e di Salerno. Alla Brigata è assegnata inoltre, come zona di intervento immediato in caso di necessità per esigenze di protezione civile, dietro richiesta delle autorità civili competenti, l'area corrispondente alle province della Campania e a quelle di Cosenza, Crotone, Potenza e Campobasso; fermo restando che, se necessario, la Brigata è pronta a intervenire, su ordine dei comandi superiori, anche in altre aree. Tra l'altro, il generale Minghetti ha ricordato che, a riprova del suo tradizionale impegno nelle attività di protezione civile, la Brigata è stata decorata con la medaglia d'argento al valore civile

per le attività di assistenza alle popolazioni nel territorio friulano, e soprattutto nella zona di Osoppo (Udine), dopo il terremoto del 1976.

Tra le attività che la Brigata svolge sul territorio nazionale, si annoverano anche la bonifica da ordigni esplosivi (154 interventi solo nel 2015 e 17.800 dal 2002); la demolizione di manufatti edilizi abusivi, su richiesta delle autorità amministrative e giudiziarie competenti; l'intervento per attività di soccorso alle popolazioni in caso di calamità (anche di natura meteorologica); la consulenza sulla realizzabilità di opere di edilizia civile (in due occasioni la Brigata ha fornito uno studio di fattibilità per la realizzazione di due ponti civili, a Circello e a Baselice, nel Beneventano).

Quanto alla composizione, circa 2.100 unità di personale si trovano a Caserta (e sono per l'80 per cento residenti nel territorio). L'integrazione della Brigata con il territorio casertano è molto stretta. Il comando della Brigata stima che questa generi un indotto per il tessuto economico della provincia di decine di milioni di euro, tenuto conto sia degli stipendi dei militari di stanza sul territorio, sia degli acquisti di beni e servizi della Brigata. Il legame della Brigata con il territorio è testimoniato anche dalle iniziative che la stessa ha organizzato, anche con il coinvolgimento delle scuole, per il centenario della I guerra mondiale (tra cui una mostra di quadri dedicati a casertani caduti nella Grande guerra, che nel complesso sono circa 6.000).

Successivamente la delegazione ha visitato la raccolta di cimeli e di testimonianze storiche della Brigata (che comprende alcune lettere di Giuseppe Garibaldi).

A conclusione della visita, ho salutato, a nome della delegazione, il personale della Brigata di stanza a Caserta schierato sul piazzale della caserma « Federico Ferrari Orsi », esprimendo l'apprezzamento del Parlamento per l'impegno di tutto il personale della Brigata sia sul territorio nazionale sia nelle missioni all'estero in cui la stessa è impiegata.

2. La delegazione si è successivamente recata nella sede della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare, presso la Reggia di Caserta, dove ha incontrato il Comandante della scuola, Colonnello Veniero Santoro, e gli ufficiali del suo *staff* (all'incontro ha preso parte anche il nuovo Direttore della Reggia di Caserta, dottor Mauro Felicori).

Nell'ambito di un apposito *briefing*, il colonnello Santoro ha delineato alla delegazione un breve profilo storico della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare e ne ha illustrato i compiti istituzionali. Rispondendo quindi a domande della delegazione, il colonnello Santoro ha fornito ragguagli sui tempi e sulle modalità del previsto trasferimento della Scuola specialisti in altra sede, chiarendo che questo procede, con la piena intesa tra le parti coinvolte, nel rispetto del protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali, in base al quale, al verificarsi delle condizioni previste, la Scuola completerà il rilascio dei locali della Reggia ancora occupati nel 2020. Le amministrazioni competenti stanno valutando quale debba essere la destinazione degli spazi lasciati liberi dalla Scuola: in particolare, si sta ragionando della possibilità di sfruttare gli spazi per realizzare centri per convegni.

Il colonnello Santoro ha ricordato che presupposto per il rilascio è l'attivazione di una sede alternativa per la Scuola (che al momento è stata individuata nel vicino sedime dell'ospedale militare) e ha spiegato che la Scuola occupa attualmente poco meno del 70 per cento degli spazi (si tratta in ogni caso degli spazi di minor pregio della Reggia), fermo restando che, già entro la fine del 2015, con il completamento del rilascio dell'area del sottotetto, questa percentuale si ridurrà significativamente.

In particolare, va ricordato che il 17 dicembre 2014 è stato sottoscritto (e il 21 maggio 2015 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) il « Progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di

Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale», che prevede, tra l'altro, il graduale rilascio dei locali attualmente occupati non solo dalla Scuola specialisti dell'Aeronautica militare, ma anche dall'Esercito (Centro Documentale, sito nell'emiciclo occidentale). Nel quadro di tale progetto sono state avviate le procedure per la ricollocazione (che avverrà in più fasi) della Scuola specialisti presso aree o infrastrutture alternative a disposizione dell'amministrazione della difesa e il conseguente rilascio degli spazi previsti dal progetto. In particolare, il 2° Campalgenio dell'Aeronautica militare ha approntato, di concerto con la Scuola specialisti, una « Scheda Progetto » che prevede interventi finalizzati a rendere disponibili alcune aree della Reggia già al 31 dicembre 2015 e un correlato Piano operativo di trasferimento delle funzioni della Scuola specialisti, che prevede entro il 31 dicem-

bre 2015 la restituzione di vari spazi. La Scuola ha già provveduto a liberare alcuni di questi spazi e sta procedendo al rilascio degli altri nel rispetto delle date previste.

Successivamente la delegazione ha visitato le strutture della Scuola site nella Reggia di Caserta, constatando l'impegno profuso dall'amministrazione della Scuola e dal personale della stessa per la conservazione e manutenzione degli spazi occupati.

La delegazione ha preso infine atto con soddisfazione del fatto che il trasferimento della medesima Scuola dalla Reggia di Caserta procede — secondo quanto stabilito dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 83 del 2014 — nel rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali, con la piena collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e nell'interesse del Paese e del territorio.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05566 Frusone: Sul trasferimento del 32° Reggimento Genio guastatori alpino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero, a premessa, rappresentare che sono attualmente in corso interventi di adeguamento infrastrutturale della caserma « Carlo Alberto Dalla Chiesa », citata dall'interrogante nell'atto in discussione, per attagliare il complesso alle esigenze abitative e operative del reggimento.

Ciò detto, l'impiego delle risorse umane costituisce, nelle Forze armate, la funzione forse più importante e la ragione di tale affermazione è da ricercare essenzialmente nella centralità attribuita alla risorsa umana.

In tale contesto, l'impiego del personale è attribuito ai Capi di Stato maggiore di ciascuna Forza armata nonché al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e rappresenta l'elemento chiave attraverso il quale ricercare costantemente l'integrazione tra le esigenze dell'organizzazione e le capacità/aspettative professionali dell'individuo e non può, di conseguenza, rientrare sempre in rigidi schematismi regolamentari.

Nello specifico, si rappresenta che, dinnanzi al trasferimento di un'unità, l'Esercito, attraverso il suo organo tecnico competente (il DIPE, Dipartimento impiego del personale dell'esercito), avvia

azioni diversificate in relazione a diversi aspetti:

tipologia di provvedimento da adottare, (soppressione, riconfigurazione, rilocazione in altra sede);

risorse finanziarie disponibili;

tipologia e sede dell'unità oggetto del provvedimento,

di conseguenza, la decisione ultima è presa considerando tutte le variabili citate.

Nel caso del trasferimento del 32° reggimento genio si sta utilizzando un *modus operandi* che prevede l'interessamento del comandante di reggimento, senza l'invio di alcuna commissione esterna, perché il comandante è colui che meglio di ogni altro conosce la situazione del personale dipendente e che, pertanto, rappresenta il miglior punto di riferimento istituzionale per segnalare, in osservanza alle vigenti direttive di settore, i singoli casi particolari che riguardano il personale.

Una prassi ormai consolidata in casi simili e che, in realtà, si è dimostrata, nel tempo, la miglior soluzione, perché garante sia della flessibilità necessaria a soddisfare, di volta in volta, esigenze operative e funzionali non sempre prevedibili, sia dell'obiettivo di collocare la persona giusta al posto giusto nell'ottica di incentivarne la spinta motivazionale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06530 Rizzo: Sulla produzione dell'antidoto FAV  
Afrique da parte dell'Istituto farmaceutico militare.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – unità produttiva dell'Agenzia industrie difesa – è attivo nella produzione di medicinali, di presidi medico-chirurgici e di cosmetici, negli allestimenti sanitari e nel confezionamento di alimenti dietetici; la sua missione è quella di offrire una risposta immediata e sicura alle esigenze delle Forze armate e del Paese, secondo criteri di qualità, di efficienza e di efficacia.

I medicinali attualmente prodotti sono farmaci carenti o per malattie rare, oltre che antidoti e prodotti per malattie particolarmente gravi, come la malaria.

Circa lo specifico quesito posto, nel 2013 è stato effettuato uno studio preli-

minare per la realizzazione di un reparto Produzioni Biotech (vaccini).

Per un reparto di questa tipologia è stata stimata, in prima approssimazione, la necessità di un investimento pari ad almeno 20 milioni di euro.

A tale impegno si deve aggiungere l'assunzione di personale con titoli e livello di specializzazione idonei alla tipologia di lavorazione che, a oggi, non è disponibile nell'organico dello stabilimento; in particolare, biologi con esperienza professionale nello specifico settore.

Sarà, comunque, esaminata la possibilità d'intraprendere l'iniziativa richiesta, in relazione alle future disponibilità delle necessarie risorse umane e finanziarie.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06761 Piras: Sulle problematiche connesse alla presenza del poligono di Monte Romano (VT).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il poligono di Monte Romano costituisce una risorsa indispensabile per le attività di addestramento e preparazione delle unità delle Forze armate, al fine di garantire la massima efficacia e sicurezza nelle operazioni condotte dentro e fuori il territorio nazionale.

L'area su cui insiste il poligono è stata inserita unilateralmente, da parte della regione Lazio, tra i « siti di interesse comunitario – SIC » e la Difesa, pertanto, ha individuato, dallo scorso mese di marzo con i rappresentanti dell'Agenzia regionale parchi della regione Lazio, le misure di conservazione finalizzate alla designazione delle zone speciali di conservazione del sito. Tali misure regolano le modalità di effettuazione delle attività addestrative, coerentemente con gli obiettivi di conservazione degli *habitat* floro-faunistici previsti dalla normativa comunitaria.

Per individuare eventuali misure integrative rispetto a quelle già concordate con la regione Lazio, è anche intendimento della difesa predisporre la Valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) che rappresenta uno strumento di prevenzione utile a individuare e a valutare gli effetti delle attività addestrative sulla matrice ambientale.

Riguardo, invece, al lamentato « aumento repentino degli oneri di concessione », la loro determinazione risale all'agenzia del demanio.

È previsto, invece, per le giornate di interdizione del poligono per attività maggiori (15 giorni annui), un indennizzo a tutto il personale concessionario di pascolo all'interno del poligono o possessore di terreni agricoli per attività agropastorali

nelle zone attigue all'area demaniale. Inoltre, la Commissione accertamento e liquidazione danni della difesa eroga indennizzi all'Università agraria di Monte Romano per la manutenzione del manto stradale percorso dai mezzi militari.

Relativamente, poi, alla « mancata perimetrazione », la recinzione dell'area demaniale, a eccezione delle zone morfologicamente non accessibili, è costituita da pali e filo zincato che sono oggetto di periodica manutenzione e viene segnalata con apposite tabelle.

Si fa presente, inoltre, che l'ente gestore del poligono (Reparto comando supporti logistici di Monte Romano) svolge periodicamente attività di bonifica ambientale e tutte le unità che si alternano in addestramento effettuano, al termine dell'esercitazione, la bonifica.

Per quanto concerne, infine, le iniziative da « porre in essere, al fine della tutela della salute degli abitanti della zona », oltre a quelle già intraprese dalla difesa, si segnala che è stato siglato, il 18 giugno scorso, anche un Protocollo d'intesa per la « Tutela ambientale e attività esercitative militari » che impegna i Dicasteri della difesa e dell'ambiente ad una reciproca collaborazione per la redazione e l'implementazione dei « protocolli ambientali » connessi alle attività esercitative.

La firma del Protocollo – e la relativa apertura del tavolo tecnico – rappresenta un ulteriore passo importante per la tutela della flora e della fauna, nonché della salute delle comunità locali e dei militari durante le esercitazioni.

In particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, tramite il citato tavolo tecnico, metterà a disposizione la propria competenza nel settore fornendo supporto tecnico-giuridico circa gli aspetti di tutela dell'ambiente durante le attività esercitativo-militari, condividerà metodologie per effettuare i rilievi e le misurazioni nei siti militari e, infine, fornirà il supporto di competenza in materia di bonifica e ripristino ambientale, laddove necessario, delle aree interessate dalle attività militari esercitative.

La Difesa curerà la trasmissione di relazioni annuali sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari che riguardano anche l'individuazione, il recupero, la gestione, la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti connessi alle citate attività, oltre a comunicare al Ministero dell'ambiente i dati relativi ai controlli in materia di radioattività ambientale effettuati dai competenti organi tecnici della difesa.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06841 Duranti: Sulla manutenzione delle aree verdi delle basi della Marina militare di Venezia e Grottaglie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Presso alcune basi della Marina militare comprendenti superfici erbose, tra cui quelle dell'Arsenale di Venezia e della stazione aeromobili della Marina militare di Grottaglie, sono presenti alcune capre di tipo alpino o misto tibetano oggetto di donazione nonché alcuni daini prelevati dalla tenuta di San Rossore.

In virtù delle loro abitudini alimentari, esse si nutrono di erba contribuendo in tal modo a tenere sotto controllo la crescita della vegetazione, anche in funzione antincendio.

Possono essere considerati, a buon titolo, delle vere e proprie «mascotte», secondo una consolidata tradizione di molti reparti italiani ed esteri. Poiché nell'atto traspare un particolare interesse in merito alla «gestione» degli animali, si rende noto che sono ospitati in ampie, dedicate e circoscritte aree verdi all'interno delle quali sono garantite adeguate coperture e ricoveri per preservarli dalle intemperie, dalle piogge e dai rigori termici.

Gli animali, infine, sono stati regolarmente vaccinati ed è stato richiesto il rilascio del codice di identificazione, come

previsto dalla normativa vigente in materia. In particolare e per quanto riguarda l'Arsenale di Venezia, gli animali sono stati visitati anche da un veterinario del comune che ha constatato sia il loro buono stato di salute sia l'idoneità del sito di ricovero.

Le caprette, infine, sono seguite, senza oneri a carico della difesa, da personale volontario della base.

Nel merito della questione disciplinare citata dall'interrogante, si rende noto che lo Stato maggiore della marina ha comunicato che all'interessato sono stati forniti tutti gli strumenti ed offerte tutte le garanzie per consentire di poter esercitare una difesa efficace delle proprie ragioni a dimostrazione del rispetto dei principi generali a presidio del diritto di difesa.

In particolare, si rende noto che l'interessato ha proposto ricorso gerarchico all'Autorità gerarchica sovraordinata, il comandante delle Scuole marina militare con sede in Ancona, il quale, nel rispetto dei termini di legge previsti, esaminerà sotto il profilo del merito e della legittimità tutto l'iter procedimentale.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	61
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	61
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate e giudicate ammissibili</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
ERRATA CORRIGE .....	66

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.*

#### **La seduta comincia alle 14.40.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Luca Pastorino, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.**

**C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica, con riferimento al disegno di legge di stabilità, che sono stati ritirati gli emendamenti Losacco 42.15 e 42.14, Zaccagnini 43.65.

Avverte che la deputata Gasparini ha ritirato la sua firma all'emendamento Misiani 38.33; la deputata Mura ha ritirato la sua firma all'emendamento Covello 11.34; la deputata Di Salvo ha ritirato la sua firma all'emendamento Giuliani 39.15.

Avverte altresì che il deputato Alfreider sottoscrive l'emendamento Capua 15.8; il deputato Abrignani sottoscrive l'emendamento Alberto Giorgetti 44.6; la deputata Bergamini sottoscrive l'emendamento Al-

berto Giorgetti 43.12; la deputata Bargero sottoscrive l'emendamento Pagano 23.12; la deputata De Girolamo sottoscrive gli emendamenti Alberto Giorgetti 7.8, Brunetta Tab.C.11 e Alberto Giorgetti 9.150; i deputati Baldassarre, Artini, Segoni, Bechis e Turco sottoscrivono l'emendamento Maestri 22.48; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Misiani 33.99; la deputata Agostini sottoscrive gli emendamenti Di Salvo 12.57, Ferranti 24.77, Polastrini 25.44, Gribaudo 25.45, Martelli 25.3, Valente 11.38 e 11.39; i deputati Maestri, Baruffi, Dell'Aringa e Gnechi sottoscrivono l'emendamento Taricco 20.55; la deputata Locatelli sottoscrive l'emendamento Capua 15.8; il deputato Pagano sottoscrive l'emendamento Centemero 31.2; la deputata Labriola sottoscrive l'emendamento Furnari 27.207; il deputato Marroni sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 17.78; i deputati Caparini, Saltamartini e Guidesi sottoscrivono l'emendamento Allasia 42.12; la deputata Duranti sottoscrive gli emendamenti Fassina 4.163, Placido 33.195, Airaudo 12.75, Pannarale 22.55, Fassina 34.95, Marcon 23.24 e 50-bis.29, Pellegrino 41.28, Airaudo Tab.E.18, Marcon 33.229, Folino 22.77 e Costantino 22.44; la deputata Dorina Bianchi sottoscrive l'emendamento Palese 17.119; i deputati Barolo, Capone, Cassano, Antezza, Ventricelli, Mariano, Pelillo, Mongello, Grassi, Losacco e Massa sottoscrivono l'emendamento Laforgia 15.38; i deputati Ginefra e Vico sottoscrivono l'emendamento Laforgia 15.38; la deputata Mura sottoscrive gli emendamenti Covello 40-ter.5 e 40-ter.6; la deputata Pes sottoscrive gli emendamenti Covello 40-ter.5 e 40-ter.5; il deputato Carra sottoscrive gli emendamenti Cenni 4.198, Misiani 4.11, Cenni 5.35, Tentoni 6.102, Cenni 6.103, Rubinato 13-bis.9, Ghizzoni 26-quater.19 e 26-quater.31, Baruffi 26-quater-32, Ghizzoni 26-quater.34, Castricone 26-quater.36, Incerti 19.65, Damiano 19-bis.25, Crivellari 33.155, Misiani 38.6, Marchi 38.5, Misiani 38.7, Marchi 38.3, Basso 48.64, 48.67 e 48.66; la deputata Mura sottoscrive gli emendamenti Sanna 38.82 e 38.83; il deputato Nicoletti sottoscrive gli emenda-

menti Marco Di Maio 3.20 e Taricco 3.23; il deputato Porta sottoscrive l'emendamento Misiani 35.21; la deputata Di Salvo sottoscrive l'emendamento Giuliani 39.15; i deputati De Menech, Ginato, Narduolo e Crivellari sottoscrivono l'emendamento Rubinato 13-bis.9; i deputati Ginato e Crivellari sottoscrivono gli emendamenti Rubinato 17.2, 17.4 e 17.6; la deputata Valente sottoscrive l'emendamento Sgambato Tab.D.1; la deputata Valente sottoscrive l'emendamento Marchi 16.2; i deputati Mognato e Rostellato sottoscrivono l'emendamento Rubinato 13-bis.9; il deputato Rostellato sottoscrive l'emendamento Rubinato 17.2; i deputati Mognato e Rostellato sottoscrivono l'emendamento Rubinato 17.4; il deputato Rostellato sottoscrive l'emendamento Rubinato 17.6; i deputati Zardini e Turco sottoscrivono l'emendamento Dal Moro 22.33; la deputata De Girolamo sottoscrive l'emendamento Alberto Giorgetti 7.38; il deputato Pelillo sottoscrive l'emendamento Sottanelli 4.118; il deputato Molea sottoscrive l'emendamento Sbröllini 50-ter.28; la deputata Milanato sottoscrive gli emendamenti Galgano Tab.C.7 e Tab.C.8; la deputata Locatelli sottoscrive gli emendamenti Galgano Tab.C.7 e Tab.C.8; il deputato Castricone sottoscrive gli emendamenti Fanucci 4.9, Zappulla 33.188, Damiano 19-bis.25, Boccuzzi 43.26 e Piccone 26-ter.1; i deputati Paola Boldrini e Patriarca sottoscrivono gli emendamenti Lenzi 30.43 e 34.47, Carnevali 25.26, Argentin 25.79, Lenzi 24.19, Miotto 16.205, Mauri 24.27, Capone 30.47, Carnevali 30.42 e Lenzi 30.40; il deputato Misiani sottoscrive l'emendamento Borghi 6.77; i deputati Porta, Carnevali, Garavini e Damiano sottoscrivono l'emendamento Zappulla 33.188; il deputato Marroni sottoscrive l'emendamento Speranza 17.77; i deputati Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni e Zolezzi sottoscrivono gli emendamenti Borghi 4.161, 6.77, 6.78, 6.79, 6.76, 6.82, 6.81, 6.80 e 42.37; il deputato Parentela sottoscrive l'emendamento Borghi 6.82; il deputato Fanucci sottoscrive l'emendamento Braga 26.27; il deputato Vico sottoscrive gli emendamenti Duranti

Tab.2.2. e Tab.2.3; il deputato Manfredi sottoscrive l'emendamento Romano 25.50; il deputato Piccone sottoscrive l'emendamento Castricone 11.61; il deputato Fucci sottoscrive l'emendamento Palese 25.54; il deputato Maestri sottoscrive gli emendamenti Misiani 38.7, 38.5, 38.4, 38.3, 35.24, 16.3 e 38.6; il deputato Baruffi sottoscrive l'emendamento Cenni 46.33; i deputati D'Incà e Da Villa sottoscrivono gli emendamenti Martella 33.128 e Causin 35.250; il deputato De Maria sottoscrive l'emendamento 17.120 Garavini; il deputato Garavini sottoscrive l'emendamento Boccadutri 46.28; i deputati Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Lenzi 24.19; i deputati Amato, Argentin, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Casati, D'Incecco, Fossati, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Carnevali 25.26; i deputati Lenzi, Amato, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Piazzoni, Piccione, Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Argentin 25.79; i deputati Amato, Argentin, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Lenzi 30.40; i deputati Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Lenzi 30.43; i deputati Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini e Sbrollini sottoscrivono l'emendamento Lenzi 34.47; il deputato Mongiello sottoscrive gli emendamenti Di Gioia 2.6 e 17.171; il deputato Galati sottoscrive l'emendamento Di Gioia 17.171; il deputato Fabbri sottoscrive gli emendamenti Misiani 35.24, Fanucci

31.111, De Menech 35.136, Bragantini 35.3, Rubinato 35.4, De Menech 35.233, Maestri 35.148, Mariani 35.154, Cenni 35.174, Bratti 35.156, Misiani 35.22, Marchi 35.6 e 35.7; il deputato Dallai sottoscrive l'emendamento Venittelli 26-*quater*.25; il deputato Zanin sottoscrive gli emendamenti Bonaccorsi 22.47, Bonaccorsi 22.73 e Damiano 19-*bis*.25; il deputato Carlo Galli sottoscrive l'emendamento Marcon Tab.E.17; il deputato Sammarco sottoscrive l'emendamento Sberna 19.100; i deputati Palese e Chiarelli sottoscrivono l'emendamento Abrignani 16.76; il deputato Palese sottoscrive gli emendamenti De Girolamo Tab.C.4, Misiani Tab.C.3, Brunetta Tab.C.11; la deputata Pes sottoscrive l'emendamento Covello 11.34.

Comunica infine che l'emendamento Boccuzzi 19-*bis*.15 deve intendersi a prima firma Placido, fermo restando come firmatario il deputato Boccuzzi; l'emendamento D'Attorre 15.23 deve intendersi a prima firma Carlo Galli, fermi restando i precedenti firmatari.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Cozzolino Tab.8.1, Tab.8.2, Tab.8.3, Tab.8.4 (*vedi allegato*).

Avverte inoltre che è stato presentato l'emendamento Tab.2.7 dei relatori (*vedi allegato*), che risulta ammissibile. Con riferimento a tale emendamento, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 15 di oggi. Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle citate proposte emendative.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Rubinato 7.1, alla luce del fatto che la questione dal medesimo sollevata potrà essere più opportunamente affrontata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 17.1 e parere contrario sugli emendamenti Durranti Tab.2.2 e Tab.2.3. Propone di accantonare gli identici emendamenti Tab.2.4 della I Commissione e Roberta Agostini

Tab.2.6. Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Altieri Tab.2.5 e Palese Tab.2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Tab.2.7, presentato dai relatori nel corso della seduta odierna. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Castricone Tab.3.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco Tab.3.2. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Artini Tab.11.1 e Tab.11.2 e parere favorevole sull'emendamento del Governo Tab.11.3. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Faenzi Tab.12.1, Tab.12.2 e Tab.12.3 mentre raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori Tab.14.1 e Tab.14.2.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, inclusa l'opportunità di procedere ad un accantonamento degli identici emendamenti Tab.2.4 della I Commissione e Roberta Agostini Tab.2.6. Con specifico riferimento all'emendamento Rubinato 7.1 concorda con l'invito al ritiro formulato dal relatore, anche in considerazione del fatto che la questione concernente il ritardo registratosi in passato nell'erogazione delle risorse da parte delle regioni risulta, al momento attuale, in via di sostanziale risoluzione.

Simonetta RUBINATO (PD), nel ringraziare il Viceministro Morando per il chiarimento fornito, ritira l'emendamento a sua prima firma 7.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 17.1 (*vedi allegato*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) manifesta perplessità per il parere contrario sull'emendamento a sua prima firma Tab.2.2, volto ad incrementare le risorse per gli appalti relativi alle attività di pulizia e manutenzione presso gli enti della difesa, in quanto di contenuto sostanzialmente analogo a quello di un emendamento al disegno di legge di bilan-

cio per il triennio 2015-2017, approvato lo scorso anno.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario sull'emendamento Duranti Tab.2.2, dal momento che lo stesso, essendo riferito al disegno di legge di bilancio, non consente di individuare con precisione le poste di bilancio a valere sulle quali operare la riduzione delle risorse, con ciò potendosi al limite incidere anche su voci di spesa a carattere non rimodulabile.

Donatella DURANTI (SI-SEL), nel ricordare come anche lo scorso anno la citata proposta emendativa era stata presentata al disegno di legge di bilancio, propone di accantonare l'emendamento a sua prima firma Tab.2.2, al fine di verificare lo spazio per intervenire eventualmente in riduzione di differenti programmi di spesa.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Duranti Tab.2.2.

La Commissione respinge l'emendamento Duranti Tab.2.2.

Donatella DURANTI (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma Tab.2.3, volto a rifinanziare il piano di infrastrutturazione degli arsenali di Taranto, in modo da mantenere sotto il controllo pubblico i relativi appalti di servizi, sul quale peraltro in sede di esame presso la Commissione difesa si è già registrata una sostanziale apertura da parte del Governo in ordine alla necessità di individuare le soluzioni ritenute maggiormente idonee. Tanto premesso, propone pertanto l'accantonamento della citata proposta emendativa.

Giulio MARCON (SI-SEL) si associa alla richiesta di accantonamento formulata dalla deputata Duranti, tenuto conto del fatto che la suddetta proposta emendativa recepisce di fatto un orientamento manifestatosi anche all'interno della maggioranza e del Governo.

Gianni MELILLA (SI-SEL) conviene con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Duranti Tab.2.3.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, osservando come la questione sollevata dalla proposta emendativa in esame potrà eventualmente essere affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, ribadisce il parere contrario su di essa in precedenza espresso.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma anch'egli il parere contrario sull'emendamento Duranti Tab.2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Duranti Tab.2.3.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, nel ribadire la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Tab.2.4 della I Commissione e Roberta Agostini Tab.2.6, chiarisce che il tema, senz'altro rilevante, dagli stessi affrontato potrà comunque divenire eventualmente oggetto di approfondimento nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che le citate proposte emendative dovrebbero essere più propriamente riferite al disegno di legge di stabilità e non al disegno di legge di bilancio, preannunciando in tal caso la piena disponibilità del Governo a prendere in seria considerazione le finalità ed i contenuti alle medesime sottesi, sui quali peraltro già si registra in seno all'Esecutivo un sostanziale orientamento favorevole.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto delle assicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, auspica pertanto che i relatori provvedano a predisporre, appena possibile, una apposita proposta emendativa al disegno di legge di stabilità, volta a recepire le finalità ed i contenuti degli identici emendamenti Tab.2.4 della I Commissione e Roberta Agostini Tab.2.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che gli identici emendamenti Tab.2.4 della I Commissione e Roberta Agostini Tab.2.6 sono da intendersi accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Altieri Tab.2.5 e Palese Tab.2.1.

Vincenzo CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Tab.2.7 dei relatori, chiede delucidazioni in ordine al previsto incremento, nella misura di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, delle dotazioni di bilancio iscritte nel programma « Presidenza del Consiglio dei ministri » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, precisa che lo stanziamento di cui si propone l'incremento è destinato a finanziare attività di contrasto all'esclusione sociale attraverso lo sport.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tab.2.7 dei relatori (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Castricone Tab.3.1 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sammarco Tab.3.2 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Artini Tab.11.1 e Tab.11.2, approva l'emendamento Tab.11.3 del Governo (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Faenzi Tab.12.1, Tab.12.2 e Tab.12.3 ed approva, infine, gli emendamenti Tab.14.1 e Tab.14.2 dei relatori (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando al disegno di legge di stabilità, avverte che, dopo ulteriore valutazione, sono state ritenute ammissibili per materia le seguenti proposte emendative:

Crippa 33.243, riguardante il fondo per la manifattura sostenibile e l'artigian-

nato digitale istituito dalla legge di stabilità 2014, poiché la medesima proposta emendativa è suscettibile di determinare un impatto economico non irrilevante sul settore produttivo;

identici Giuliani 39.15 e II Commissione 39.35, Carfagna 32.3, poiché, attraverso la razionalizzazione di procedure per la prestazione di servizi sanitari d'urgenza, è suscettibile di conseguire risparmi attraverso un efficientamento di talune modalità di erogazione dell'offerta sanitaria.

Avverte altresì che, dopo ulteriore valutazione, è stata ritenuta ammissibile per i profili finanziari la proposta emendativa Ghizzoni 26-*quater*.30, in quanto l'autorizzazione di spesa oggetto di utilizzo, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, da cui vengono ottenute le risorse per la copertura finanziaria, appare recare le necessarie disponibilità. Al riguardo ritiene tuttavia necessario acquisire conferma da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma che la predetta autorizzazione di spesa reca le necessarie disponibilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 551 del 2 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 81, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire le parole « I Relatori » con le seguenti: « Il Governo »;

a pagina 82, seconda colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole « CP: +700.000 » con le seguenti: « CP: -700.000 »;

a pagina 82, seconda colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole « CS: +700.000 » con le seguenti: « CS: -700.000 »;

a pagina 82, seconda colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole « CP: +700.000 » con le seguenti: « CP: -700.000 »;

a pagina 82, seconda colonna, trentaseiesima riga, sostituire le parole « CS: +700.000 » con le seguenti: « CS: -700.000 »;

a pagina 82, seconda colonna, trentottesima riga, sostituire le parole « CP: +700.000 » con le seguenti: « CP: -700.000 »;

a pagina 82, seconda colonna, trentanovesima riga, sostituire le parole « CS: +700.000 » con le seguenti: « CS: -700.000 ».

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e per il triennio 2016-2018.**  
**C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni.**  
**C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE E  
GIUDICATE AMMISSIBILI**

ART. 7.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Le somme iscritte nel programma « Istituzioni scolastiche non statali » della missione « Istruzione scolastica » nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate alle scuole paritarie disponibili al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

7. 1. Rubinato, Gigli, Ginato.

ART. 17.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del successivo comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

17. 1. Il Governo.

*(Approvato)*

TAB. 2.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000;

2017:  
CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000;

2018:  
CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000;

2017:  
 CP: + 1.000.000;  
 CS: + 1.000.000;

2018:  
 CP: + 1.000.000;  
 CS: + 1.000.000.

**Tab. 2. 2.** Duranti, Artini, Basilio, Piras, Melilla, Marcon, Vico.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: - 15.000.000;  
 CS: - 15.000.000;

2017:  
 CP: - 15.000.000;  
 CS: - 15.000.000;

2018:  
 CP: - 15.000.000;  
 CS: - 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 15.000.000;  
 CS: + 15.000.000;

2017:  
 CP: + 15.000.000;  
 CS: + 15.000.000;

2018:  
 CP: + 15.000.000;  
 CS: + 15.000.000.

**Tab. 2. 3.** Duranti, Artini, Basilio, Piras, Melilla, Marcon, Vico.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000;

2017:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000;

2018:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, programma 25.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: - 7.000.000;  
 CS: - 7.000.000;

2017:  
 CP: - 7.000.000;  
 CS: - 7.000.000;

2018:  
 CP: - 7.000.000;  
 CS: - 7.000.000.

**\*Tab. 2. 4.** La I Commissione.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000;

2017:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000;

2018:  
 CP: + 7.000.000;  
 CS: + 7.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, programma 25.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:  
CP: - 7.000.000;  
CS: - 7.000.000;

2017:  
CP: - 7.000.000;  
CS: - 7.000.000;

2018:  
CP: - 7.000.000;  
CS: - 7.000.000.

**\*Tab. 2. 6.** Roberta Agostini, Fabbri.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 12. Ricerca e Innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2016:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000;

2017:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000;

2018:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla medesima missione 3. Ricerca e Innovazione, programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2016:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2017:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2018:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**\*\*Tab. 2. 5.** Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 12. Ricerca e Innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2016:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000;

2017:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000;

2018:  
CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla medesima missione 3. Ricerca e Innovazione, programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2016:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2017:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2018:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**\*\*Tab. 2. 1.** Palese, Latronico.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presi-

denza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 500.000;  
 CS: + 500.000;

2017:  
 CP: + 500.000;  
 CS: + 500.000;

2018:  
 CP: + 500.000;  
 CS: + 500.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, programma 25.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: - 500.000;  
 CS: - 500.000;

2017:  
 CP: - 500.000;  
 CS: - 500.000;

2018:  
 CP: - 500.000;  
 CS: - 500.000.

**Tab. 2. 7.** I Relatori.

*(Approvato)*

TAB. 3.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 1.000.000;  
 CS: + 1.000.000;

2017:  
 CP: + 1.000.000;  
 CS: + 1.000.000;

2018:  
 CP: + 1.000.000;  
 CS: + 1.000.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 9. Servizi istituzionali*

e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: - 1.000.000;  
 CS: - 1.000.000;

2017:  
 CP: - 1.000.000;  
 CS: - 1.000.000;

2018:  
 CP: - 1.000.000;  
 CS: - 1.000.000.

**Tab. 3. 1.** Castricone.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione, 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: + 400.000;  
 CS: + 400.000;

2017:  
 CP: + 400.000;  
 CS: + 400.000;

2018:  
 CP: + 400.000;  
 CS: + 400.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
 CP: - 400.000;  
 CS: - 400.000;

2017:  
 CP: - 400.000;  
 CS: - 400.000;

2018:  
 CP: - 400.000;  
 CS: - 400.000.

**Tab. 3. 2.** Sammarco.

*(Approvato)*

TAB. 11.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000;

2017:  
CP: + 10.500.000;  
CS: + 10.500.000;

2018:  
CP: + 10.500.000;  
CS: + 10.500.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare, apportare le seguenti variazioni:*

2016  
CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000;

2017:  
CP: - 10.500.000;  
CS: - 10.500.000;

2018:  
CP: - 10.500.000;  
CS: - 10.500.000.

**Tab. 11. 1.** Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

*Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 32.000.000;  
CS: + 32.000.000;

2017:  
CP: + 32.500.000;  
CS: + 32.500.000;

2018:  
CP: + 32.500.000;  
CS: + 32.500.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: - 32.000.000;  
CS: - 32.000.000;

2017:  
CP: - 32.500.000;  
CS: - 32.500.000;

2018:  
CP: - 32.500.000;  
CS: - 32.500.000.

**Tab. 11. 2.** Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

*Alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

*al programma 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri:*

2016:  
CP: + 54.789.278;  
CS: + 54.789.278;

*al programma 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree:*

2016:  
CP: + 730.097;  
CS: + 730.097;

*al programma 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

2016:  
CP: + 109.515;  
CS: + 109.515.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 55.628.890;  
CS: – 55.628.890.

**Tab. 11. 3.** Il Governo.

**(Approvato)**

TAB. 12.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000;

2017:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000;

2018:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000;

2017:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000;

2018:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000.

**Tab. 12. 1.** Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000;

2017:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000;

2018:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000;

2017:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000;

2018:

CP: – 8.000.000;  
CS: – 8.000.000.

**Tab. 12. 2.** Faenzi.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1. Agricoltura, politi-

che agroalimentari e pesca, *programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000;

2017:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000;

2018:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000;

2017:  
CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000;

2018:  
CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

**Tab. 12. 3.** Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

TAB. 14.

*Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 - Tutela della salute, programma 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 600.000;  
CS: + 600.000;

2017:  
CP: + 600.000;  
CS: + 600.000;

2018:  
CP: + 600.000;  
CS: + 600.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: - 600.000;  
CS: - 600.000;

2017:  
CP: - 600.000;  
CS: - 600.000;

2018:  
CP: - 600.000;  
CS: - 600.000.

**Tab. 14. 1.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 - Tutela della salute, apportare le seguenti variazioni:*

*al programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante:*

2016:  
CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

2017:  
CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

2018:  
CP: + 250.000;  
CS: + 250.000;

*al programma 1.4* – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano:

2016:

CP: + 440.000;

CS: + 440.000;

2017:

CP: + 440.000;

CS: + 440.000;

2018:

CP: + 440.000;

CS: + 440.000;

*al programma 1.11* – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie:

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000;

2017:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000;

2018:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartite, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 700.000;

CS: – 700.000;

2017:

CP: – 700.000;

CS: – 700.000;

2018:

CP: – 700.000;

CS: – 700.000.

**Tab. 14. 2.** I Relatori.

*(Approvato)*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	76
5-07099 Sandra Savino: Problematiche relative alle delibere dei comuni relative ai tributi immobiliari locali e all'addizionale comunale IRPEF .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-07141 Pelillo: Emanazione del decreto attuativo della disciplina relativa al credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per favorire l'acquisto da parte degli studenti di libri di lettura .....	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-07142 Villarosa: Rimborsi a favore di risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali per i quali è stata disposta la riduzione dei relativi tassi di interesse successivamente all'emissione .....	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-07143 Paglia: Numero e distribuzione territoriale delle <i>slot machine</i> e delle VLT ( <i>video lottery terminal</i> ) installate in Italia .....	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	87

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	95

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
AVVERTENZA .....	78

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Paolo PETRINI, *presidente*, comunica che il deputato Luca Pastorino ha cessato di far parte della Commissione.

**5-07099 Sandra Savino: Problematiche relative alle delibere dei comuni relative ai tributi immobiliari locali e all'addizionale comunale IRPEF.**

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che l'interrogazione Sandra Savino 5-07099 è stata sottoscritta dalla deputata Milanato.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Infatti se, da un lato, viene confermata la volontà di evitare l'incertezza e la confusione per i contribuenti e gli intermediari al momento del pagamento e l'aggravio degli adempimenti a carico degli stessi; tuttavia, dall'altro, si sarebbe aspettata un impegno del Governo a intervenire attraverso un decreto-legge al fine di risolvere il nodo delle delibere dei comuni approvate in ritardo, che risultano essere circa 866. Auspica pertanto che prima del 16 dicembre prossimo il Governo possa fare finalmente chiarezza e provvedere rapidamente al riguardo, evitando di aggiungere difficoltà e confusione nei riguardi di tantissimi contribuenti sempre più frastornati dai ritardi nelle decisioni e dai frequenti mutamenti della fiscalità locale.

**5-07141 Pelillo: Emanazione del decreto attuativo della disciplina relativa al credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per favorire l'acquisto da parte degli studenti di libri di lettura.**

Angelo SENALDI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo SENALDI (PD) condivide in linea di massima la ricostruzione della questione contenuta nella risposta fornita dal Governo e considera positivo che i competenti uffici stiano valutando la compatibilità della misura agevolativa con il quadro comunitario in materia, in particolare con il Programma operativo nazionale (PON) « Imprese e competitività 2014-2020 ». Rileva inoltre come, nel corso degli ultimi anni, si siano sovrapposte altre iniziative a sostegno della lettura e, più in generale, del comparto cultura, che possono avere un'interazione con la predetta misura del « *bonus libri* » e che testimoniano della molteplicità degli strumenti posti in essere dal Governo su tale importante tematica.

In tale contesto ritiene comunque importante chiarire se il decreto attuativo della misura sarà emanato, rendendo in tal modo fruibile il *bonus* stesso, la cui vigenza scadrà l'anno prossimo, o se si ritenga invece preferibile intervenire in materia attraverso un altro tipo di strumento.

**5-07142 Villarosa: Rimborsi a favore di risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali per i quali è stata disposta la riduzione dei relativi tassi di interesse successivamente all'emissione.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, la quale non fornisce elementi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione, che vengono elusi attraverso una sorta di reinterpretazione capziosa della sentenza della

Corte di Cassazione a sezioni unite n. 13979/2007, richiamata dall'atto di sindacato ispettivo. Rileva infatti come la predetta sentenza sottolinei il principio dell'affidamento del risparmiatore all'atto dell'acquisto dei Buoni fruttiferi postali, affermando che l'errore delle Poste nel non indicare i nuovi tassi di interesse non debba ricadere sul risparmiatore medesimo, il quale ha, invece, il diritto di riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi come riportati sui buoni fruttiferi stessi.

In base a tali considerazioni ribadisce la sua insoddisfazione per la risposta, riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo su tale tema.

**5-07143 Paglia: Numero e distribuzione territoriale delle slot machine e delle VLT (video lottery terminal) installate in Italia.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara molto soddisfatto della risposta.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.**

**C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che la relatrice, Moretto, nella seduta di ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha altresì formulato, nel pomeriggio di ieri, una proposta di parere favorevole la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 5).

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, illustra brevemente la sua proposta di parere favorevole, nella quale viene rilevato come nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge siano state parzialmente accolte le condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze durante l'esame in prima lettura e viene quindi messa in rilievo l'opportunità di approvare rapidamente tale importante intervento legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.**

**Atto n. 235.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 2 dicembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Lodolini, ha illustrato il contenuto del provvedimento, sul quale la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 25 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione).*

## ALLEGATO 1

**5-07099 Sandra Savino: Problematiche relative alle delibere dei comuni relative ai tributi immobiliari locali e all'addizionale comunale IRPEF.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano le difficoltà per i comuni, in particolare per quelli interessati dalle consultazioni elettorali del giugno 2015, a concludere entro i termini prescritti dalla legge le procedure previste per l'approvazione e pubblicazione delle delibere comunali relative ai regolamenti, alle aliquote ed alle tariffe di tributi adottati in materia di IMU, TASI, TARI ed addizionale IRPEF al fine di apportare le modifiche ritenute opportune per le esigenze di bilancio degli stessi enti locali.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia quanto segue.

Occorre preliminarmente far presente che, tra gli 833 comuni che hanno adottato una o più delibere concernenti i tributi sopra richiamati dopo il termine del 30 luglio 2015, sono circa 330 quelli che, avendo apportato modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote o alle tariffe dei tributi comunali, rispetto a quelle vigenti nell'anno 2014, sono coinvolti nella problematica sollevata nell'interrogazione.

Nei confronti di tali comuni, il Dipartimento delle Finanze, nell'esercizio del compito istituzionale attribuito dall'articolo 52, commi 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha proceduto ad inviare una nota con cui si sollecita l'annullamento in autotutela degli atti adottati tardivamente e, per alcuni di essi, ha altresì provveduto a presentare il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Le delibere in questione, infatti, risultano viziose da illegittimità per violazione

dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e, in merito, la giurisprudenza amministrativa e quella contabile hanno chiaramente affermato che trattasi di un termine avente natura perentoria.

Per quanto concerne i possibili interventi normativi volti a sanare gli atti adottati tardivamente, ai quali fanno riferimento gli interroganti, va sottolineato che il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 20 novembre 2015, e attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3444) prevede, al comma 24 dell'articolo 1, che per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione prescritte, in materia di IMU, ai sensi del quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di TASI, ai sensi del settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

per le addizionali comunali IRPEF, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Occorre, tuttavia, evidenziare la non coincidenza tra il termine del 16 dicembre fissato per il versamento del saldo IMU e TASI e quello di entrata in vigore della legge di stabilità del 1° gennaio 2016.

Sono, pertanto, in corso approfondimenti per evitare, da un lato, incertezza e confusione per i contribuenti e per gli intermediari al momento del pagamento e, dall'altro, un aggravio degli adempimenti a carico degli stessi contribuenti e dei comuni, derivante, in particolare, dalla necessità di procedere, nell'anno 2016, ai conseguenti conguagli e rimborsi.

## ALLEGATO 2

**5-07141 Pelillo: Emanazione del decreto attuativo della disciplina relativa al credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per favorire l'acquisto da parte degli studenti di libri di lettura.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere lo stato di attuazione della misura agevolativa, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (decreto-legge cosiddetto « piano destinazione Italia »), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 al fine per favorire la diffusione della lettura.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova brevemente richiamare la normativa di riferimento.

L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, rubricato « Misure per favorire la diffusione della lettura », come modificati, in fase di conversione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dispone ai commi 1, 2, 2-bis, 5, 6 e 7, tra l'altro, l'istituzione di un credito d'imposta (cosiddetto « *bonus libri* ») a favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per il recupero dello sconto del 19 per cento riconosciuto agli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario per l'acquisto di libri di lettura, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN (*International Standard Book Number*).

In particolare, la misura agevolativa in commento è disposta, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, « previa verifica della coerenza con le linee di

intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea ».

Inoltre, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo, « previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale, relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico », con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura non fiscale), di concerto con il Ministro per la coesione territoriale (ora Agenzia per la coesione territoriale), il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (ora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport), il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di euro 50 milioni a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Il comma 2 della disposizione prevede che « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con provvedimento, non meglio specificato), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'im-

porto disponibile (ai sensi del citato comma 5) nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del PON di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura in esame.».

Ai sensi del comma 2-bis, con successivo e ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura fiscale), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità attuative delle disposizioni in esame, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite massimo di spesa previsto.

Le risorse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui alla presente disposizione, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Tanto premesso, il 23 giugno 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014-2020», propedeutico alla redazione dei provvedimenti attuativi sul «bonus lettura» di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Il Programma, altresì, intende accrescere – a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020 – gli «investimenti» nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in fase di transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell'intero Sistema Paese attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la riqualificazione dei modelli di specializzazione produttiva.

Più nel dettaglio, il pacchetto d'investimenti si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi tematici (oltre all'Asse 5 Assistenza tecnica) e cioè:

(OT 1) – Innovazione del FESR;

(OT 2) – Banda ultralarga e crescita digitale del FESR;

(OT 3) – Competitività PMI del FESR;

(OT 4) – Efficienza energetica del FESR;

Nel periodo di programmazione 2014-2020 l'Autorità di Gestione del Programma è identificato nel Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale Incentivi alle Imprese.

Dall'analisi dei documenti connessi al PON, tuttavia, emergono talune questioni – propedeutiche all'attuazione della misura – che necessitano di «verifiche di coerenza» da parte delle altre Amministrazioni richiamate dal citato articolo 9.

Come sopra accennato, infatti, il comma 1 dell'articolo 9 dispone l'istituzione di un credito d'imposta, nell'ambito di apposito PON della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, «previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste».

La medesima verifica è prevista dal comma 5 della disposizione in argomento

in sede di emanazione del provvedimento che quantifica l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro.

La predetta verifica sulla coerenza dei suindicati 4 obiettivi tematici (OT) con un incentivo alla diffusione della lettura dovrebbe, fra l'altro, tener conto che il citato Programma Operativo Nazionale sembra finalizzato ad accrescere gli investimenti nei settori chiave delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), mentre l'incentivo in argomento non sembra avere ad oggetto investimenti né, tanto meno, sembra avere limiti territoriali.

Ciò considerato, anche al fine di ricercare una possibile soluzione che consenta di attuare la disposizione in esame, sono in corso presso i competenti Uffici dei Dicasteri interessati, gli approfondimenti istruttori necessari anche a garantire la compatibilità con il quadro comunitario di cui si è fatto cenno.

## ALLEGATO 3

**5-07142 Villarosa: Rimborsi a favore di risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali per i quali è stata disposta la riduzione dei relativi tassi di interesse successivamente all'emissione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Alessio Mattia Villarosa ed altri pongono quesiti in ordine ai buoni fruttiferi postali.

Al riguardo, sentita la società Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente quanto segue.

Il decreto del Ministro del Tesoro, adottato di concerto con il Ministro per le Poste e delle Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986, nell'istituire una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la serie « Q », all'articolo 6, ha previsto che i tassi d'interesse fissati per detti buoni fossero applicati anche a quelli delle serie precedentemente emesse. Ciò, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

In ordine al calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie « L » « M » « N » « O » e più in generale, con riguardo alla disciplina ad essi applicabile, vengono in rilievo:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente alla disposizioni contenute nei capi V e VI, titolo I, libro 111;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (emanato in base alla delega contenuta nell'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488);

decreto ministeriale Tesoro 19 dicembre 2000, che — in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 — ha dettato la nuova disciplina dei buoni

postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, mantenendo ferma la regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, relativamente ai rapporti in essere, sorti in vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 — come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588, rubricato « Tabelle degli interessi — Variazioni » — prevede che « Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie ».

Pertanto, i predetti rapporti, sorti in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986, in costanza di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 — risultano essere disciplinati, per ciò che attiene alla determinazione degli interessi, dall'articolo 173 sopra menzionato che, unitamente alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali da tale normativa previsti, integra la disciplina generale e cogente della materia, non derogabile da alcuna delle parti del rapporto.

Per quanto rappresentato, le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati rappresentavano l'indicazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo, considerando tuttavia che — avuto riguardo al tenore letterale dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 — sin dal momento della sottoscrizione del titolo, era noto che l'emittente, nel lungo arco di tempo di durata dei buoni, potesse modificare i tassi, dandone comunicazione tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla stregua del quadro normativo descritto, deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Ciò peraltro, in considerazione degli indirizzi di politica economica da perseguire in un determinato momento storico e dunque in ragione di preminenti esigenze di politica economica generale.

Trattandosi di regole predeterminate e consacrate in atti legislativi e decreti ministeriali, la possibilità degli stessi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori veniva soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), soluzione ammessa dall'ordinamento « e dunque con modalità idonee a tutelare risparmiatore e, comunque, a garantire la corrispondenza del nuovo tasso d'interesse all'andamento dell'economia italiana » (cfr. Trib. Milano n. 2642/06).

Di qui, in sostanza, la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Ora, questo regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi

ultimi si dovevano considerare perciò rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Inoltre, dopo che ben tre decreti ministeriali avevano esteso alle serie dei buoni emessi in precedenza, i maggiori tassi praticati su quelli di nuova emissione (decreto ministeriale Tesoro 7 ottobre 1974; decreto ministeriale Tesoro 22 giugno 1976; decreto ministeriale Tesoro 15 giugno 1981), solo in occasione dell'emissione dei buoni della serie « Q » (decreto ministeriale Tesoro 13 giugno 1986) il minor tasso d'interesse per essi previsto è stato esteso anche al montante (capitale + interessi) dei buoni fruttiferi postali di tutte le serie precedentemente emesse, ma solo a partire dal 1° gennaio del 1987 (articolo 6, del menzionato decreto ministeriale) e dunque non già con efficacia retroattiva, ma solo per il futuro, non anche per il passato.

I buoni fruttiferi postali in argomento hanno perciò usufruito — dal 1° gennaio 1987 — dei rendimenti della serie « Q », fissati nella misura del:

8 per cento dal primo al quinto anno, in regime di capitalizzazione annua composta;

9 per cento dal sesto al decimo, in regime di capitalizzazione annua composta;

10,50 per cento dall'undicesimo al quindicesimo, in regime di capitalizzazione annua composta;

12 per cento dal sedicesimo al ventesimo anno, in regime di capitalizzazione annua composta;

12 per cento dal ventesimo al trentesimo anno, in regime di capitalizzazione semplice.

Nessuna ulteriore variazione interessava il tasso d'interesse applicato sui BFP delle serie in argomento.

A conferma della piena legittimità del quadro normativo di riferimento, come

sopra delineato, si consideri, da ultimo proprio la sentenza n. 13979/2007, Corte di Cassazione-Sezioni Unite civili.

In detta occasione le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, ritenuto che ai buoni fruttiferi postali, « non si applicano principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui sono normalmente contraddistinti i titoli di credito, ma anche che alla stregua di questo quadro normativo (costituito dal combinato disposto degli articoli 173 dell'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica 156 del 1973 e decreto ministeriale 13 giugno 1986) debba certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto ».

Né appare pertinente, al caso di specie, il richiamo all'affidamento riposto dal sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali sul tenore letterale del saggio d'interesse riportato a tergo del titolo, poiché – proprio per effetto della previsione di cui all'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, che contemplava espressamente la possibilità di variazione del saggio d'interesse anche per serie di buoni già emessi in epoca precedente alla disposta variazione – il sottoscrittore era quindi edotto « della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli (*omissis*) ».

Tale sentenza dunque espressamente distingue tra le ipotesi in cui nel corso del rapporto sia intervenuta decretazione ministeriale concernente il tasso degli interessi e l'ipotesi in cui per effetto di un errore materiale dell'operatore postale o per altra ragione, non sia stato apposto sul modello preesistente il timbro riportante i nuovi saggi di interesse, riconoscendo solo in tale ultima ipotesi che « (*omissis*) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio di interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime ».

Numerose, peraltro, le pronunce di merito conformi all'interpretazione suesposta. Tra le più recenti, si menzionano:

Ordinanza Tribunale di Torino n. 3194, del 2 luglio 2015;

Ordinanza Tribunale di La Spezia del 2 agosto 2015;

Sentenza del Giudice di pace di Novara n. 619 del 14 settembre 2015;

Sentenza Tribunale di Catania n. 14143 del 14 ottobre 2014;

Sentenza Tribunale Civile di Roma n. 6607/2013;

Ordinanza del Tribunale di Milano 13 novembre 2013.

Univoche le favorevoli pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., fra le altre, Collegio di Napoli nn. 5423/2014, 7734/2014, 5558/2015; Collegio di Milano, decisioni nn. 3723/2015, 159/2015, 6619/2014, 465/2012).

## ALLEGATO 4

**5-07143 Paglia: Numero e distribuzione territoriale delle *slot machine* e delle VLT (*video lottery terminal*) installate in Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo indicato in esame si chiede di conoscere il numero delle slot e delle VLT attualmente installate nel nostro Paese, con particolare riferimento alla loro distribuzione per provincia, alla società concessionaria e alla scadenza della relativa concessione.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

In proposito, si allegano quattro prospetti che riportano:

all. 1: il numero di apparecchi AWP riferibili a ciascun concessionario;

all. 2: il numero di apparecchi AWP installati in ciascuna delle province italiane;

all. 3: il numero di apparecchi VLT e il numero delle sale riferibili a ciascun concessionario;

all. 4: il numero di apparecchi VLT installati in ciascuna delle regioni italiane.

È in corso di elaborazione il numero di apparecchi VLT installati in ciascuna delle province italiane, al momento non disponibile.

Si precisa, inoltre, che tutte le concessioni in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento verranno a scadenza il 19 marzo 2022.

Inoltre, è opportuno chiarire che il 30 giugno 2016 verranno a scadenza tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi.

Attualmente, il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che of-

frono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di « corner » che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.

Inoltre, sul territorio insistono circa 5.000 punti che offrono scommesse sportive e ippiche privi di concessione e non collegati al totalizzatore nazionale.

L'A.C. 3444 (legge di stabilità per l'anno 2016), approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 2015, attualmente all'esame della Camera dei deputati prevede, in vista della predetta scadenza delle concessioni, l'attribuzione, con gara da indire dal 1° maggio 2016, di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici (agenzie e sale scommesse) e 5.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (cosiddetti « Corner »), di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande.

Si tratta di punti vendita « fisici » che non rappresentano « nuovi punti di scom-

messe » in quanto andranno a sostituire i punti vendita oggi esistenti (che, peraltro, da 17.000 diminuiranno a 15.000).

Nei punti di vendita « fisici » non è consentito il gioco *on line*.

Per quanto attiene alle affermazioni in ordine alla « spesa » per il gioco, va precisato che l'importo di 84,5 miliardi di euro si riferisce alla « raccolta » registrata

nell'anno 2014. Tuttavia, la « spesa » è determinata sottraendo dalla « raccolta » le somme restituite in vincite, che ammontano mediamente all'80 per cento della raccolta stessa. Pertanto, la spesa per il gioco, da contrapporre, eventualmente, alla « spesa complessiva delle famiglie », è pari a circa 17 miliardi di euro e non a 85,45 miliardi di euro.



## Numero Apparecchi per Concessionario e Classe Ubicazione

Data di Osservazione 01/12/2015

Dati aggiornati al 27/11/2015

	Numero Apparecchi in Esercizio	Numero Apparecchi in Magazzino	Totale
ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L.	22.562	2.534	<b>25.096</b>
B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED	54.296	6.169	<b>60.465</b>
CIRSA ITALIA S.P.A.	13.261	1.025	<b>14.286</b>
CODERE NETWORK S.P.A.	17.959	2.580	<b>20.539</b>
COGETECH S.P.A.	30.839	2.785	<b>33.624</b>
GAMENET S.P.A.	30.869	3.116	<b>33.985</b>
HBG CONNEX SPA	30.528	2.927	<b>33.455</b>
INTRALOT GAMING MACHINES S.P.A.	10.266	1.097	<b>11.363</b>
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.P.A.	58.888	5.235	<b>64.123</b>
NETWIN ITALIA S.P.A.	7.506	680	<b>8.186</b>
NTS NETWORK S.P.A.	6.419	658	<b>7.077</b>
SISAL ENTERTAINMENT S.P.A.	32.931	2.548	<b>35.479</b>
SNAI S.P.A.	24.461	2.723	<b>27.184</b>
<b>Totale</b>	<b>340.785</b>	<b>34.077</b>	<b>374.862</b>



## Numero Apparecchi in Esercizio e in Magazzino per Provincia

Data di Osservazione 1/12/2015

Dati aggiornati al 27/11/2015

Provincia	Nr. Apparecchi in Esercizio	Nr. Apparecchi in Magazzino
AGRIGENTO	1.673	265
ALESSANDRIA	3.165	514
ANCONA	2.219	154
AOSTA	755	20
AREZZO	1.993	115
ASCOLI PICENO	1.265	85
ASTI	1.316	134
AVELLINO	3.098	383
BARI	4.820	351
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	1.765	152
BELLUNO	1.286	81
BENEVENTO	2.046	156
BERGAMO	6.722	509
BIELLA	1.228	49
BOLOGNA	5.197	404
BOLZANO	1.293	225
BRESCIA	8.631	684
BRINDISI	2.643	269
CAGLIARI	2.661	505
CALTANISSETTA	1.027	89
CAMPOBASSO	1.494	118
CARBONIA IGLESIAS	849	7
CASERTA	6.647	269
CATANIA	2.965	375
CATANZARO	2.892	933
CHIETI	2.331	219
COMO	3.578	350
COSENZA	5.722	367
CREMONA	2.577	73
CROTONE	616	26
CUNEO	2.578	253
ENNA	516	49
FERMO	1.260	133
FERRARA	2.598	233
FIRENZE	4.647	300
FOGGIA	2.700	186
FORLI CESENA	1.934	60
FROSINONE	4.089	476



## Numero Apparecchi in Esercizio e in Magazzino per Provincia

Data di Osservazione 1/12/2015

Dati aggiornati al 27/11/2015

Provincia	Nr. Apparecchi in Esercizio	Nr. Apparecchi in Magazzino
GENOVA	4.523	381
GORIZIA	1.093	66
GROSSETO	1.464	126
IMPERIA	1.618	149
ISERNIA	677	50
L'AQUILA	2.656	137
LA SPEZIA	1.403	48
LATINA	3.725	220
LECCE	4.678	734
LECCO	1.604	1.340
LIVORNO	2.387	234
LODI	1.388	333
LUCCA	2.697	309
MACERATA	2.031	188
MANTOVA	2.657	190
MASSA CARRARA	1.527	69
MATERA	1.140	47
MEDIO CAMPIDANO	713	58
MESSINA	3.196	351
MILANO	15.723	1.239
MODENA	3.785	250
MONZA E DELLA BRIANZA	3.436	203
NAPOLI	14.804	1.928
NOVARA	2.700	248
NUORO	1.428	69
OGLIASTRA	365	2
OLBIA-TEMPIO	1.673	334
ORISTANO	1.489	122
PADOVA	4.592	565
PALERMO	4.114	368
PARMA	2.525	323
PAVIA	3.593	203
PERUGIA	3.920	212
PESARO	85	0
PESARO E URBINO	2.059	169
PESCARA	2.170	212
PIACENZA	2.194	122
PISA	2.350	218



## Numero Apparecchi in Esercizio e in Magazzino per Provincia

Data di Osservazione 1/12/2015

Dati aggiornati al 27/11/2015

Provincia	Nr. Apparecchi in Esercizio	Nr. Apparecchi in Magazzino
PISTOIA	1.869	213
PORDENONE	2.058	142
POTENZA	2.238	275
PRATO	1.890	208
RAGUSA	1.029	39
RAVENNA	2.334	1.628
REGGIO CALABRIA	4.306	359
REGGIO EMILIA	3.233	246
RIETI	1.097	112
RIMINI	1.874	329
ROMA	21.005	1.950
ROVIGO	2.225	218
SALERNO	7.943	648
SASSARI	3.136	232
SAVONA	2.199	94
SIENA	1.149	154
SIRACUSA	1.399	48
SONDRIO	1.433	155
TARANTO	3.275	86
TERAMO	2.413	256
TERNI	1.187	127
TORINO	11.786	983
TRAPANI	1.382	184
TRENTO	2.690	179
TREVISO	4.478	398
TRIESTE	1.732	90
UDINE	3.477	309
VARESE	5.062	652
VENEZIA	5.822	482
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.377	246
VERCELLI	1.500	69
VERONA	5.886	754
VIBO VALENTIA	1.205	29
VICENZA	4.201	690
VITERBO	1.917	105
<b>Totale</b>	<b>340.785</b>	<b>34.077</b>



## Distribuzione VLT e Sale per Concessionario

Dati aggiornati al 20/11/2015  
Data di Osservazione 01/12/2015

	Numero Apparecchi	Numero Esercizi
ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L.	2.676	178
B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED	5.982	468
CIRSA ITALIA S.P.A.	2.546	228
CODERE NETWORK S.P.A.	1.442	59
COGETECH S.P.A.	5.035	515
GAMENET S.P.A.	7.325	657
HBG CONNEX SPA	4.688	454
INTRALOT GAMING MACHINES S.P.A.	279	62
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.P.A.	11.091	781
NETWIN ITALIA S.P.A.	336	36
NTS NETWORK S.P.A.	496	39
SISAL ENTERTAINMENT S.P.A.	5.239	635
SNAI S.P.A.	4.836	752
<b>Totale</b>	<b>51.971</b>	<b>4.864</b>

\* Numero Apparecchi: numero di Apparecchi presenti in Sale Collaudate alla Data di Osservazione  
\* Numero Esercizi: numero di Sale Collaudate alla Data di Osservazione e aventi apparecchi al suo interno.



## Distribuzione Territoriale



Dati Aggiornati Al 20/11/2015

Regione	Sale	VLT
LAZIO	538	6.480
MARCHE	125	1.247
MOLISE	29	258
PUGLIA	315	2.611
UMBRIA	77	744
VENETO	403	4.636
ABRUZZO	142	1.584
LIGURIA	113	1.259
SICILIA	244	2.115
TOSCANA	334	3.676
CALABRIA	151	1.178
CAMPANIA	537	4.505
PIEMONTE	351	3.719
SARDEGNA	35	390
LOMBARDIA	804	9.798
BASILICATA	37	270
VAL D'AOSTA	8	105
EMILIA ROMAGNA	431	5.215
TRENTINO ALTO ADIGE	91	1.112
FRIULI VENEZIA GIULIA	97	1.037
<b>Totale</b>	<b>4.862</b>	<b>51.939</b>

CODE\_APPA



© 2004 Geodan by

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, collegato alla legge di stabilità 2014, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

rilevato come nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge siano state

in parte accolte le condizioni e osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Finanze durante l'esame in prima lettura del provvedimento;

considerata l'opportunità di giungere in tempi rapidi all'approvazione definitiva di tale importante intervento legislativo, da più di un anno e mezzo all'esame del Parlamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-03567 Vacca: Su taluni abusi perpetrati nei confronti di dipendenti di « scuole paritarie » .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-05003 Fratoianni: Sulla regolamentazione del dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle borse di studio e dei diritti connessi .....	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-05378 Vico: Sulla situazione relativa all'« Istituto G. Paisiello » di Taranto e agli altri istituti superiori di studi musicali .....	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-06438 Brescia: Sull'utilizzazione immediata degli importi donati nel 2008 al « Conservatorio Piccinni » di Bari .....	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-06646 Simone Valente: Sul finanziamento del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona .....	98
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	106

##### RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ).	
7-00835 Pannarale: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814</i> ).	
7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, audizione di rappresentanti di associazioni di categoria .....	99
--	----

##### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**5-03567 Vacca: Su taluni abusi perpetrati nei confronti di dipendenti di « scuole paritarie ».**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, sospende il giudizio sulla risposta. Prende atto che qualcosa sembra essere cambiato

nel monitoraggio e controllo – da parte del MIUR – dell'attività delle scuole paritarie. Rileva infatti che, spesso, in queste realtà scolastiche si sono verificate irregolarità sia nel rilascio dei titoli di studio sia nell'instaurazione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti che, in diversi casi, sono stati sostanzialmente sfruttati. Chiede che si mantenga costante un adeguato numero di ispettori del Ministero, i quali vigilino sugli aspetti evidenziati. Auspica, inoltre, che il MIUR vigili anche sull'operato degli uffici scolastici regionali, che non sempre si sono attivati nel verificare e contrastare situazioni anomale denunciate anche dall'interrogante, verificatesi, in particolare, nella regione Abruzzo.

**5-05003 Fratoianni: Sulla regolamentazione del dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle borse di studio e dei diritti connessi.**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che si attiverà presso il MIUR perché venga emanata una nota che chiarisca gli aspetti giuridici sottesi al presente strumento di sindacato ispettivo.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara abbastanza soddisfatta della risposta che dà ragione e senso a quanto sostenuto dagli interroganti. Ritiene, infatti, importante il riconoscimento del dottorato di ricerca ai fini sia dell'aggiornamento del punteggio dei docenti – anche precari – nelle graduatorie scolastiche, sia della carriera giuridica degli stessi. Ricorda, quindi, che un riconoscimento pieno dei predetti titoli non era stato attribuito nei confronti di docenti precari da parte dell'ufficio scolastico regionale della Puglia e, in particolare, con riferimento all'ambito territoriale di Bari. Auspica, infine, l'emanazione di un'apposita nota del MIUR che chiarisca il riconoscimento giuridico per questi do-

centi in relazione agli aspetti evidenziati, che sia pieno e garantito.

**5-05378 Vico: Sulla situazione relativa all'« Istituto G. Paisiello » di Taranto e agli altri istituti superiori di studi musicali.**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge che è in fase di elaborazione, da parte del MIUR, una riforma del cosiddetto sistema AFAM, che promuova maggiormente questo importantissimo ambito culturale. Auspica, quindi, che nei primi mesi del prossimo anno si possa iniziare concretamente il processo di riforma del settore. Ricorda, infine, che per l'Istituto G. Paisiello di Taranto è necessario il coordinamento degli interventi tra i vari enti coinvolti, con particolare riferimento alla regione e alla provincia.

Ludovico VICO (PD), replicando, sospende il giudizio sulla risposta resa. Rileva, preliminarmente, che questa doveva essere fornita con maggiore tempestività. Reputa comunque positivamente l'impegno del Governo a proporre un'organica revisione dell'assetto delle istituzioni AFAM. Dopo aver ricordato che per risolvere le problematiche relative all'Istituto G. Paisiello sono necessari efficaci interventi coordinati da parte del MIUR e dei diversi enti locali interessati, auspica che i 10 milioni di euro che sono stati stanziati nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, a favore degli istituti musicali pareggiati, non siano ridotti nella versione definitiva della legge.

**5-06438 Brescia: Sull'utilizzazione immediata degli importi donati nel 2008 al « Conservatorio Piccinni » di Bari.**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Rileva infatti che, sin dal 2008, non si è fatta chiarezza su quale sia stato *medio tempore* l'utilizzo dei fondi donati, che paventa sia stato irregolare, chiedendo che siano resi immediatamente disponibili a favore del Conservatorio Piccini. Avanza comunque la richiesta di interpellare il dottor Civello in merito alla vicenda oggetto del presente strumento di sindacato ispettivo.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA puntualizza che il dottor Civello non è più direttore generale del comparto AFAM del Ministero e che è interesse del MIUR che le risorse destinate al Conservatorio Piccinni di Bari siano utilizzate per la realizzazione delle finalità per le quali erano state donate.

**5-06646 Simone Valente: Sul finanziamento del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona.**

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Osserva, in linea generale, che andrebbero cambiati i criteri di ripartizione delle risorse relative al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), come già emerso nel corso dell'audizione informale del direttore generale del MIBACT, Onofrio Cuttaia. Dopo aver ricordato che manca trasparenza nell'attribuzione delle predette risorse, dando luogo a una serie di ricorsi in merito, auspica un incremento degli stanziamenti destinati al FUS.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

**RISOLUZIONI**

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

**7-00835 Pannarale: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**

*(Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814).*

**7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**

*(Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione 7-00814 Ghizzoni, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

Bruno MOLEA, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca, che vertono sulla medesima materia della risoluzione 7-00814 Ghizzoni: ne propone quindi l'abbinamento a quest'ultima.

La Commissione delibera l'abbinamento delle risoluzioni 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca alla risoluzione 7-00814 Ghizzoni.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innova-**

**zione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-03567 Vacca: Su taluni abusi perpetrati nei confronti di dipendenti di « scuole paritarie ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante ripropone il tema della vigilanza sulle scuole paritarie chiedendo di conoscere, in particolare, quali urgenti iniziative di natura ispettiva il Ministero intenda intraprendere per far emergere eventuali abusi perpetrati ai danni dei docenti operanti in alcune specifiche realtà scolastiche ove alcuni insegnanti accetterebbero stipendi al di sotto del minimo tabellare o addirittura pari a zero in cambio del versamento dei contributi previdenziali al fine di conseguire il requisito del servizio valutabile nelle graduatorie.

Posto che, come già precisato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, la vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie è esercitata, di norma, dagli Uffici scolastici regionali che, ogni anno, predispongono un piano di interventi ispettivi, sulla base di apposite circolari diramate dal MIUR, per accertare il permanere delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della parità scolastica, si evidenzia che, sul merito, è intervenuta la legge n. 107.

Il comma 152 dell'articolo unico, infatti, ha disposto: « un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro ».

In attuazione della citata norma è stato predisposto un Piano straordinario di verifica, su tutto il territorio nazionale, elaborato secondo gli orientamenti emersi nel corso del seminario su « La Buona scuola » e alla luce delle risultanze emerse nelle successive riunioni dei dirigenti tecnici.

A seguito di ciò, il MIUR – con il recente decreto n. 1070 del 16 ottobre scorso – ha costituito un Gruppo operativo di dirigenti tecnici con il compito di assicurare il coordinamento delle attività ispettive.

I singoli Uffici scolastici regionali hanno già inviato circa 20 report nei quali sono indicate le iniziative che verranno intraprese per dare attuazione alla citata disposizione, tra le quali si contano, in particolare, circa 532 verifiche ispettive.

Gli Uffici scolastici regionali hanno, quindi, predisposto i piani regionali, riferiti innanzitutto all'anno scolastico 2015/2016 e hanno dichiarato che continueranno nell'arco del triennio nell'attuazione dell'attività ispettiva, per interessarsi poi agli istituti paritari del primo ciclo.

Il summenzionato Piano di verifica straordinario ha già avuto avvio in alcune regioni, come ad esempio le Marche e proprio l'Abruzzo.

Preciso che le verifiche in questione dovranno, tra l'altro, accertare che sia stato rispettato il principio di pubblicità dei bilanci e la legislazione in materia di contratti di lavoro.

Evidenzio, altresì, che è in fase di predisposizione l'anagrafe dei docenti in servizio presso le scuole paritarie.

## ALLEGATO 2

**5-05003 Fratoianni: Sulla regolamentazione del dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle borse di studio e dei diritti connessi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione sollevata dall'on. le interrogante circa la validità del dottorato di ricerca ai fini dell'aggiornamento del punteggio nelle GAE e nelle graduatorie di istituto si evidenzia che il MIUR, con nota n. 2545 del 6 agosto 2014, indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ha espresso il proprio parere sulla valutabilità del periodo di congedo per dottorato di ricerca, affermandone la compatibilità con il servizio di insegnamento e il pieno riconoscimento giuridico, richiamandosi alla circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011 (Dottorato di Ricerca e problematiche connesse) ed all'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 2007, ove si dispone che « il personale assunto con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto può fruire dell'aspettativa per Dottorato di Ricerca » e che « la predetta disposizione esplica la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico ... »

inteso, quest'ultimo come riconoscimento del servizio ai fini previsti dalle vigenti disposizioni.

Nella stessa nota è stato chiarito che tale riconoscimento giuridico deve essere inteso nel senso di consentire, non soltanto la ricostruzione di carriera, ma anche l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.

In merito ai segnalati casi verificatisi nell'Ambito territoriale per la provincia di Bari, l'Amministrazione ovviamente si è attenuta al pronunciamento del giudice del lavoro in attesa della decisioni della Corte d'appello e in ragione della presenza di controinteressati.

Posto ciò, nei casi diversi da quelli sopramenzionati, il MIUR continuerà ad operare sulla base della sopra citata circolare ministeriale, riconoscendo dunque il periodo di aspettativa per dottorato equiparandolo al servizio ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie.

## ALLEGATO 3

**5-05378 Vico: Sulla situazione relativa all'« Istituto G. Paisiello »  
di Taranto e agli altri istituti superiori di studi musicali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'onorevole Vico richiama l'attenzione sulla situazione degli Istituti musicali pareggiati, in particolare sull'Istituto « Paisiello » di Taranto, per i quali si sollecita l'avvio del processo di statizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge n. 508 del 1999, al fine di sopperire alle difficoltà, soprattutto, di ordine finanziario in cui versano le suddette istituzioni anche alla luce degli effetti della recente la legge n. 56 del 2014.

Corre l'obbligo ricordare il notevole impegno finanziario che, anche grazie alla determinazione di questo Ministero, il Governo ha rivolto negli ultimi anni a favore degli Istituti musicali pareggiati. Il contributo ministeriale è passato dai 5 milioni di euro del 2014 ai 7,9 milioni di euro nel 2015 e, alla luce del testo del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, attualmente all'esame del Parlamento, arriverà a 10 milioni di euro per l'anno 2016.

Tuttavia, non può sfuggire che il processo di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati richiede un intervento dello Stato aggiuntivo; parte predominante dei costi da coprire è, infatti, quella relativa al personale in servizio presso le singole istituzioni.

Risulta, pertanto, evidente che, seppur prevista dal dettato della legge n. 508, non è verosimile parlare di statizzazione senza maggiori oneri a carico dello Stato. Questo processo richiede, pertanto, tutti gli approfondimenti e i confronti necessari tra i Ministeri coinvolti, in particolare il MIUR e il MEF, nonché tra gli enti locali che hanno istituito queste realtà.

Dal canto suo, il MIUR sta valutando tutte le possibilità che, comunque, vanno inserite nel più generale quadro di riordino del sistema delle Istituzioni AFAM di cui l'ipotesi di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati non può essere l'unico intervento da adottare per una riqualificazione e una ottimizzazione dell'intero sistema.

Esistono, difatti, nel nostro Paese 55 Conservatori statali e 18 Istituti musicali pareggiati che contano un totale di 49.000 studenti iscritti (di cui 21.000 a corsi di livello accademico). I docenti di ruolo sono circa 4.900.

Va quindi ripensato un nuovo modello per il sistema AFAM, certamente meno frammentato. Nell'ambito di questo nuovo modello va considerata anche la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, che non può prescindere, però, da una sua sostenibilità dal punto di vista finanziario e dalla qualità della formazione.

Si ribadisce, anche in questa occasione, che è intenzione di questo Ministero giungere ad una proposta organica di revisione dell'assetto delle istituzioni AFAM. Per questo un gruppo ristretto di rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di esperti è impegnato nella redazione di una proposta di riforma complessiva del settore.

Si tratta di un percorso non semplice, su cui il Ministero, però, ha iniziato a lavorare già con il decreto per il riparto dei fondi 2015. I criteri di riparto, infatti, prevedono uno stanziamento specifico – pari a 1 milione di euro – destinato a far fronte alle esigenze relative a situazioni di disavanzo strutturale di bilancio

o a progetti di revisione dell'assetto istituzionale e dell'offerta formativa della singola istituzione.

Un intervento finalizzato ad accompagnare un percorso di eventuale statizzazione dovrà tener conto anche del possibile cofinanziamento da parte degli enti

pubblici o privati del territorio. In questa ottica si innesta anche lo sforzo del Ministero a sostenere la situazione dell'Istituto Paisiello di Taranto per il quale è, comunque, necessario un simile coinvolgimento delle istituzioni locali, con le quali è già in atto un dialogo costruttivo.

## ALLEGATO 4

**5-06438 Brescia: Sull'utilizzazione immediata degli importi donati nel 2008 al « Conservatorio Piccinni » di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto prospettato dall'onorevole interrogante, sulla base degli atti in possesso dei competenti Uffici del MIUR e dalle informazioni assunte per le vie brevi, si precisa quanto segue.

Con nota del 20 febbraio 2009 il Presidente pro-tempore del Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari comunicava al Direttore generale dell'allora Direzione per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che l'istituzione aveva ricevuto dal Sultano dell'Oman una donazione di tre milioni di euro con il dichiarato intento di sostenere negli studi musicali gli studenti iscritti che fossero meritevoli ma privi delle risorse necessarie allo studio prima ed al perfezionamento poi.

Con la stessa nota il Presidente proponeva la creazione di una Fondazione, ritenendo questa la veste giuridicamente più appropriata da un lato alle finalità indicate dal donatore di promuovere la diffusione a livello nazionale della cultura musicale, attraverso un fitto programma di iniziative, anche in collegamento con altre realtà musicali, e dall'altro alle esigenze di natura amministrativo-contabile già all'epoca evidenziate dai revisori dei conti. Nelle more, la somma donata veniva impegnata in titoli di Stato (pronti contro termine).

La proposta avanzata trovava accoglimento da parte del Direttore generale dell'epoca nel corso del mese di marzo 2009 ed il Consiglio di amministrazione del Conservatorio, con delibera n. 29 del 27 maggio 2010, approvava la costitu-

zione di una Fondazione che avrebbe preso il nome di Fondazione del Conservatorio di Bari « Giovanni Paolo II », determinando le risorse finanziarie, approvandone lo schema di statuto e nominando i componenti del Consiglio di amministrazione.

Con l'atto costitutivo del 15 luglio 2010 si destinavano alla Fondazione 2.825.000 euro. Nel dettaglio: 200.000 euro quale fondo di dotazione, 175.000 euro quale contributo di gestione per l'anno 2010 e 2.450.000 euro quale fondo di gestione dall'anno 2011 in poi, da corrisondersi in rate annuali di 350.000 euro ciascuna.

Di tale somma il Conservatorio ha erogato alla Fondazione 200.000 euro quale fondo di dotazione e 175.000,00 euro quale contributo di gestione per l'anno 2010. La rimanente somma di 2.450.000 euro, risulta essere nella disponibilità del Conservatorio, sempre impegnata in titoli di Stato. Dall'anno 2011 in poi, infatti, i contributi annuali di 350.000 euro non risultano essere stati corrisposti alla Fondazione.

Con nota del 25 febbraio 2013, a firma del Presidente della Fondazione, quest'ultima ne chiedeva il pagamento, ed in pari data, la Fondazione trasmetteva i rendiconti relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012.

In data 20 marzo 2013, poi, i revisori dei conti rappresentavano le proprie considerazioni in merito. La questione in argomento è stata anche oggetto di ispezione da parte dell'Ispettorato generale di finanza del MEF nel luglio 2013. Pur in presenza dei suddetti rendiconti, il Con-

siglio di amministrazione del Conservatorio non risulta, finora, aver provveduto alle rimanenti erogazioni annuali.

Posto ciò, sulla questione il Ministero si riserva di procedere ad un rigoroso approfondimento che verrà effettuato d'intesa con il Conservatorio di musica di

Bari, approfondimento il cui scopo precipuo è quello di accertare le precise responsabilità nella gestione del finanziamento oggetto dell'interrogazione in vista di una sua piena utilizzazione secondo quanto previsto dall'atto costitutivo della Fondazione « Giovanni Paolo II ».

ALLEGATO 5

**5-06646 Simone Valente: Sul finanziamento del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Valente, unitamente ad altri colleghi, chiede se il Ministero non intenda rivedere il decreto direttoriale 31 luglio 2015 n. 949 in relazione ai nuovi criteri di ripartizione delle risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo – F.U.S., che vedono tutti gli enti liguri e *in primis* il teatro di Genova fortemente penalizzati.

L'interrogazione si riferisce all'applicazione data al decreto ministeriale 1° luglio 2014 recante « nuovi criteri per l'erogazione e modalità e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul F.U.S. di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 », che prevede un nuovo sistema di ripartizione del F.U.S. che, modificando completamente le basi di calcolo e di valutazione dei fenomeni riferiti agli eventi di spettacolo, ha in effetti comportato variazioni notevoli nell'assegnazione dei contributi rispetto al passato o addirittura il rigetto di non poche domande.

Tale innovazione è stata imposta dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2013, n. 112, e come ogni profonda rivisitazione di criteri di distribuzione di risorse ha incontrato il favore e il disfavore degli interessati. Sottolineo come tale « riforma » è stata per molti anni suggerita e voluta dalla stragrande maggioranza degli operatori dello spettacolo, che vivevano come eccessivamente discrezionale la potestà delle Commissioni consultive e dell'Amministrazione nel ripartire il Fondo unico per lo spettacolo: si esigevano nuovi principi e nuovi criteri idonei a rendere più oggettiva e trasparente la procedura di assegnazione.

In tal senso, buona parte del contributo assegnato a ciascun singolo organismo è determinato in base a calcoli impersonalmente effettuati da un sistema, ma ciò sulla base di dati offerti, in concorso tra loro, da tutti gli interessati.

Questa materializzazione affidata ai cosiddetti algoritmi non poteva – benché abbia sottratto all'Amministrazione la pur lamentata ampia discrezionalità – non generare modifiche anche consistenti negli equilibri cui i vari settori dello spettacolo erano assuefatti. Ad esempio, mentre in passato la cosiddetta base quantitativa (elementi finanziari-organizzativi di un progetto artistico) poteva dalla Commissione competente essere moltiplicata per un fattore che andava da 0 a 3, e quindi con amplissimo e discrezionale raggio di azione, attualmente le Commissioni consultive possono agire, posto che un progetto non incontri il totale disfavore sul piano artistico, conferendo a quest'ultimo un punteggio di soli 30 punti su un totale massimo di 100. Da questa configurazione derivano sia le pur necessarie bocciature, imposte dalla necessità di una selezione senza la quale il contributo dello Stato si atterrebbe come elargizione a pioggia e parcellizzata, sia modifiche profonde nella misura del medesimo.

Vorrei comunque precisare come la maggior parte dei soggetti richiedenti nell'esercizio 2015 hanno registrato un aumento di contributo, circostanza che, pur a fronte dei necessari respingimenti, sta solo a significare una maggiore capacità selettiva del sistema e delle Commissioni consultive.

Il Ministero sta vagliando con viva attenzione non solo le numerosissime istanze di accesso agli atti, non solo le doglianze e le critiche formalmente pervenute a seguito della pubblicazione dei risultati, non solo i ricorsi pervenuti in numero inusitato, ma anche le raccomandazioni, i suggerimenti e le preoccupate critiche provenienti dal Parlamento.

Ogni riforma meritevole di questo nome, quale quella recata dal decreto ministeriale 1° luglio 2014, può determinare soddisfatti e insoddisfatti, ed inevitabili sono le critiche di chi, in ragione di nuovi criteri basati su qualità della proposta artistica e oggettività delle capacità produttive (e non più sulla storicità del contributo) – ha visto decrescere le risorse assegnate.

Vorrei evidenziare che si tratta di criteri che tendono a riequilibrare il sistema, a rendere cioè più equa la distribuzione del F.U.S., tagliando i ponti con un passato che vedeva nel canone della storicità la sua matrice politica di fondo. In questo modo si rilegittima il F.U.S. come un fondo per lo sviluppo del settore e dell'economia a questi connessa, più che al mantenimento di posizioni consolidate negli anni.

E infatti, grazie alle nuove regole, molti organismi hanno visto incrementare il finanziamento statale, come le decine di teatri ed associazioni musicali, o le nuove compagnie di danza che hanno visto finalmente premiato il loro lavoro. Molti di

questi soggetti, fino al 2014, erano esclusi dal F.U.S., per un sistema di regole che premiava, appunto, la storicità.

Non bisogna nemmeno trascurare che nel 2015, proprio in vista dell'entrata in vigore di questa riforma, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo dei settori prosa, musica e danza sono state incrementate per dare maggiore sostanza a un provvedimento non dettato da esigenze di austerità, bensì dalla necessità di un ripensamento radicale di come lo Stato interviene nel settore dello spettacolo, favorendo progettualità e innovazione, in una logica di sviluppo sociale, culturale ed economico.

E ciò è stato operato non più per un solo anno, ma valutando progetti triennali. Le Commissioni tutte hanno reso un lavoro non facile applicando le nuove disposizioni ed assumendosi la responsabilità di scegliere non più in base solo ad una storia, ma anche sulle reali capacità e qualità delle istituzioni.

Concludendo, per tanti anni è stato chiesto dalla stragrande maggioranza degli operatori un sistema più equo, non legato solo al cumulo dei contributi, dove valesse la quantità realmente messa in campo e l'offerta culturale e soprattutto ci fossero metodi di comparazione matematici che servano a rendere oggettivamente confrontabili l'operato dei diversi soggetti dello spettacolo, per evitare disparità di trattamento. I risultati ottenuti sembrano andare in questa direzione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico .....

108

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.**

L'audizione si è svolta dalle 8.35 alle 9.40.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di RFI SpA e della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » ..... 109
- Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » ..... 109

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

Audizione di rappresentanti di RFI SpA e della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.30.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04938 Impegno: Piano industriale di Finmeccanica in relazione alle attività aerostutturali con particolare riguardo ai siti produttivi campani .....	110
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	112
5-05338 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Star di Agrate Brianza .....	110
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	114
5-06833 Vico: Incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche .....	111
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	115
5-06958 Vico: Stato di avanzamento del piano di smantellamento e mantenimento in sicurezza dei siti nucleari .....	111

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**5-04938 Impegno: Piano industriale di Finmeccanica in relazione alle attività aerostutturali con particolare riguardo ai siti produttivi campani.**

Ludovico VICO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Osserva

che l'industria dell'aerospazio riveste notevole importanza per il Mezzogiorno e, in particolare, per le regioni Puglia e Campania. Ritiene che soprattutto l'ultima parte della risposta relativa all'industria aeronautica civile e militare italiana rappresenti una sorta di *masterplan* per il Mezzogiorno.

**5-05338 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Star di Agrate Brianza.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Rileva che la situazione sociale e occupazionale di Agrate ha registrato un progressivo peggioramento; nella situazione specifica dello stabilimento Star, oltre alle proble-

matiche evidenziate nell'atto ispettivo, si è giunti al punto di non riscaldare più i locali per risparmiare. Ritiene necessario un piano industriale che avvii un nuovo ciclo produttivo in grado di tutelare i livelli occupazionali. Lamenta che, in qualità di deputato, non può partecipare ai tavoli istituzionali presso il Ministero dello sviluppo economico: Sollecita pertanto il Governo a riconsiderare il divieto recentemente stabilito dal Ministero dello sviluppo economico che non consente ai parlamentari di partecipare ai tavoli di crisi.

**5-06833 Vico: Incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta auspicando che le questioni evidenziate nel suo atto ispettivo possano essere risolte nel

breve periodo. Sottolinea quindi la necessità di evitare un drastico taglio degli incentivi al settore idroelettrico che rappresenta una componente essenziale nell'ambito delle fonti rinnovabili.

**5-06958 Vico: Stato di avanzamento del piano di smantellamento e mantenimento in sicurezza dei siti nucleari.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'accordo con il presentatore, l'interrogazione Vico n. 5-06958 è rinviata ad altra seduta.

Ludovico VICO (PD), nel comprendere che la situazione della *governance* di Sogin Spa presenta aspetti delicati, sollecita in Governo a trovare tempestivamente una soluzione all'*impasse* causato dalle dimissioni dell'amministratore delegato Riccardo Casale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.15.**

## ALLEGATO 1

**5-04938 Impegno: Piano industriale di Finmeccanica in relazione alle attività aerostiturali con particolare riguardo ai siti produttivi campani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa le attività di Finmeccanica, informo che la stessa, in continuità con le azioni definite e avviate anche dal piano industriale approvato a gennaio 2015, sta operando al fine della realizzazione della cosiddetta *one company*, che sarà operativa dal 1° gennaio 2015.

La *one company* sarà articolata in quattro settori (Elicotteri, Aeronautica, Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza, Spazio) e sette Divisioni (Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni).

La nuova *governance* consentirà di centralizzare i sistemi di indirizzo e controllo e, al contempo, di decentrare la gestione del business sulle Divisioni, accorpando le diverse attività per ambiti omogenei.

L'adozione del nuovo modello divisionale rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del Piano industriale di Finmeccanica, che è finalizzato a rafforzare il *core business* dell'aerospazio, difesa e sicurezza, con significativi miglioramenti delle performance industriali ed economiche.

Le iniziative intraprese trasversalmente per tutte le linee di business sono volte ad assicurarne la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

In tale contesto, si confermano le direttrici strategiche ed industriali, ivi comprese le *mission* individuate per i siti del settore Aeronautico di Finmeccanica in Campania e Puglia, che saranno attribuite alla Divisione Aerostrutture.

Riguardo tale segmento, il mercato di riferimento risulta essere altamente competitivo in ragione della presenza di importanti *player* a livello mondiale che possono fare affidamento su economie di scala derivanti da dimensioni molto più grandi.

Anche con riferimento a tali attività, sono state, pertanto, individuate azioni finalizzate all'efficientamento dei processi industriali e l'ottimizzazione delle linee produttive.

Il riassetto di alcune attività non è ovviamente mirato ad un impoverimento delle realtà territoriali, ma a creare le condizioni per un loro effettivo rilancio e rafforzamento, salvaguardando le competenze specifiche. In tale contesto, si inserisce anche la valorizzazione del sito di Capodichino, operata attraverso la cessione del ramo d'azienda in favore della *newco* Atitech Manufacturing, definita a maggio 2015.

Riguardo al possibile lancio di un nuovo velivolo regionale, il Vertice di Finmeccanica ha più volte ribadito l'intenzione di rafforzare il ruolo del Gruppo in un segmento ritenuto strategico, dove l'ATR (con oltre 1.500 ordini complessivi e più di 190 clienti suddivisi in 90 Paesi in tutto il mondo) rappresenta il leader del settore, con una prospettiva industriale di ulteriori 10/12 anni. L'effettivo lancio di un velivolo di nuova generazione potrà essere valutato soltanto a seguito di un'approfondita analisi delle reali opportunità di mercato, che tenga in considerazione le variabili evoluzioni.

Più in generale, si intende sottolineare che le azioni complessive del Piano Industriale hanno un respiro nazionale, rispondendo anche ad esigenze di natura industriale.

In tale contesto, è comunque ragionevole immaginare che i presidi industriali di Finmeccanica in Campania, compresi quelli riguardanti il settore Aeronautico, manterranno un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito complessivo della *One Company*.

Più in generale, comunque, l'industria aeronautica civile e militare ha una rilevanza fondamentale con delle ricadute positive sull'intera economia italiana: pertanto, è un settore strategico con impatto positivo sull'occupazione qualificata e anche un'importante proiezione sui mercati internazionali. Un notevole contributo arriva proprio dal Polo dell'Aerospazio meridionale che assomma i distretti di Campania e Puglia.

Il provvedimento fondamentale a sostegno del comparto è rappresentato – come lei sa – dalla legge n. 808 del 1989 e, grazie a questa norma, è possibile finanziare a tasso zero progetti di ricerca e sviluppo del settore, sia da parte di grandi aziende, ma anche e soprattutto da parte di piccole e medie imprese.

L'intervento è stato rifinanziato con due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014 e l'altro dal 2015 per complessivi 800 milioni di euro, modulati in quindici anni. Inoltre, il 15 luglio scorso, quarantuno progetti hanno ricevuto parere favorevole alla concessione del finanziamento, per investimenti complessivi pari a 1,9 miliardi di euro.

Nella legge di stabilità per il 2016, sono stanziati ulteriori risorse per coprire un arco temporale anche più ampio. In particolare, si tratta di 25 milioni per il 2018 e di complessivi 700 milioni nel periodo dal 2019 fino al 2032.

Da ultimo, con un decreto ministeriale del 3 luglio 2015 è stato istituito un nuovo regime di aiuto per le imprese del settore, con alcuni elementi innovativi e semplificazioni procedurali. In particolare, per le piccole e medie imprese, è previsto proprio un sistema agevolativo più favorevole, oltre a delle maggiorazioni per favorire i processi di aggregazione fra imprese.

Confermo, pertanto, l'impegno del Governo per sostenere la competitività del settore aerospaziale italiano e garantire quindi anche la continuità e lo sviluppo degli insediamenti industriali relativi a questo settore, nel Mezzogiorno.

## ALLEGATO 2

**5-05338 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Star di Agrate Brianza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo attivamente le problematiche dell'azienda alimentare Star. Il 12 novembre scorso, infatti, si è tenuto presso il MiSE un incontro di verifica a cui erano presenti i rappresentanti dell'azienda, della Regione Lombardia, il rappresentante di Confindustria Monza e le Organizzazioni sindacali territoriali, unitamente alle RSU.

I rappresentanti del MiSE hanno incontrato prima l'azienda e Confindustria, le quali hanno illustrato le prospettive industriali di Star per lo stabilimento di Agrate Brianza, nonché le prospettive di permanenza in Italia del gruppo spagnolo GBFoods, che detiene la Star Spa e la Star Srl.

I rappresentanti dell'azienda hanno, poi, ribadito che il gruppo spagnolo intende rimanere in Italia, soprattutto in ragione del fatto che il mercato italiano rappresenta una larga fetta di fatturato per la GBFoods. Tuttavia è emerso che la Star, prima di presentare un piano industriale, ha bisogno, comunque, di completare il processo di efficientamento dell'at-

tività produttiva e dell'utilizzo degli spazi, al fine di ridurre i costi di produzione.

Successivamente, i rappresentanti del MiSE hanno poi incontrato le Organizzazioni Sindacali che hanno rappresentato la necessità di avere dall'azienda un piano industriale che contenga le previsioni di mercato produttivo ed occupazionali, con l'indicazione degli investimenti previsti per il sito di Agrate.

Ciò al fine di rendere la produzione e gli impianti produttivi più efficienti, in modo da giustificare la richiesta di ulteriori ammortizzatori sociali.

I rappresentanti sindacali hanno inoltre rinnovato la richiesta di interloquire con il management spagnolo di GBFoods, sostenuta anche dai rappresentanti del MiSE che si sono attivati in tal senso, sollecitando la STAR a richiedere ufficialmente alla proprietà spagnola GBFoods un incontro.

Attualmente, sono in corso rapporti con la proprietà spagnola, per stabilire la data di un incontro al fine di ottenere chiarimenti sulle prospettive aziendali.

A seguito di tale incontro il Ministero dello sviluppo economico riconvocherà il tavolo con le parti sociali.

## ALLEGATO 3

**5-06833 Vico: Incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo, riguardo al primo dei quesiti posti dall'onorevole interrogante, concernente quali iniziative urgenti il Ministero dello Sviluppo Economico intenda mettere in atto per rivedere il testo dell'emanando decreto ministeriale per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, preme evidenziare che la riduzione degli incentivi ha riguardato tutte le tecnologie. La valutazione dei tagli operati è coerente con la riduzione dei costi di realizzazione ed esercizio e del costo del denaro, nonché del bilancio fra ricavi e oneri, fra cui, per gli impianti idroelettrici vengono presi in considerazione anche i canoni. L'obiettivo, pertanto, è quello di mantenere la medesima redditività degli investimenti riducendo al contempo gli oneri a carico dei consumatori.

Tale progressiva riduzione del livello di sostegno pubblico, insieme ad una crescita della competitività sul mercato delle fonti rinnovabili, sono peraltro gli obbiettivi indicati dalla Commissione europea nella Comunicazione recante la «*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*». Tali linee guida, infatti, impongono agli Stati membri di privilegiare le tecnologie che garantiscano la maggiore produzione verde con i minori costi.

Quanto agli ex zuccherifici, si tratta di impianti già ammessi con il sistema di incentivazione previgente. Agli stessi non sono pertanto destinate nuove risorse, ma anzi è stata ridotta la potenza massima ammissibile, anche al di sotto del

valore già individuato sulla base delle delibere dell'apposito comitato interministeriale.

Con riguardo al secondo dei quesiti, rappresento che lo schema di decreto, anche a seguito del confronto con le Regioni e gli Enti Locali, avvenuto in Conferenza Unificata, risponde, di fatto, a quanto auspicato dall'interrogante.

Infatti, l'accesso diretto degli impianti di piccole e medie dimensioni (potenza minore di 250 Kilowatt) è ora consentito solo a impianti che non comportino aumento dei prelievi o nuove sottensioni dell'alveo naturale. Per quanto riguarda gli impianti medio-grandi (potenza fino a 5 Megawatt), il primo criterio di priorità nell'accesso al registro, pur riferendosi agli «*impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012...*», richiede inoltre l'acquisizione della concessione e dell'autorizzazione, inclusa quindi, laddove previsto, la valutazione di impatto ambientale.

Riguardo al terzo quesito, rappresento che il GSE ha già da tempo pubblicato un documento sul suo sito internet con il quale è indicata in maniera chiara la procedura seguita per determinare il valore del contatore, dando anche evidenza degli incentivi assegnati agli impianti idonei e in posizione utile nelle graduatorie di aste e registri del decreto ministeriale 6 luglio 2012, ma non ancora erogati, nonché degli incentivi assegnati agli impianti in esercizio, dettagliati per fonte e potenza.

Il nuovo decreto aggiorna tale procedura, disponendo, fra l'altro, che il GSE,

per dare maggiore evidenza e prevedibilità dell'andamento del contatore, pubblici la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di

impianti che accedono a meccanismi di incentivazione. Inoltre, il GSE ha recentemente avviato la pubblicazione, in piena trasparenza, di tutti gli incentivi erogati per singolo soggetto.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime .....	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia ...	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	129

#### RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentate dalla deputata Ciprini)</i> ....	131

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	137
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	138
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	139

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### **5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.**

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco MICCOLI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, sottolinea

la sua preoccupazione per la piega che sta prendendo la vicenda negli ultimi giorni. Si è chiusa, infatti, la prima parte della gara d'appalto per i servizi di *call center* di cui all'atto di sindacato ispettivo con la preassegnazione dei lotti. Dal momento che il criterio di assegnazione dell'appalto è stato quello del massimo ribasso, con un costo di assegnazione pari a 0,296 centesimi al minuto di chiamata, è chiaro che dovrà essere compreso il costo del lavoro e, conseguentemente, le tutele dei lavoratori, pena il fallimento dell'impresa aggiudicataria. Chiede, pertanto, al Governo di mantenere alta la guardia sulla vicenda, per garantire che diritti dei lavoratori siano salvaguardati. Nel segnalare che si tratta, infatti, di una situazione grave, che riguarda, tra l'altro, un'azienda partecipata dallo Stato, ricorda che è in corso di esame presso il Senato, in quella che dovrebbe essere la lettura definitiva, il disegno di legge di riforma del codice degli appalti, recentemente licenziato dalla Camera, che reca una specifica previsione volta a tutelare i lavoratori in caso di cambio di appalto nel settore dei *call center*.

**5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.**

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberta LOMBARDI (M5S) si rammarica del fatto che il Governo, rappresentando che l'istanza è ancora in fase istruttoria, non abbia risposto alla sua chiara domanda di conoscere a quanto ammontano, in termini assoluti e in percentuale, le risorse pubbliche destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per la società Telecom nell'anno 2016, rispetto al totale delle risorse complessivamente stanziato per le integrazioni salariali straordinarie e i contratti di solidarietà. Stigmatizza il continuo ricorso di Telecom alle risorse pubbliche per il finanziamento di ammortizzatori sociali per

gestire esuberanti di personale, a fronte di dati di bilancio che evidenziano utili tali da permettere la distribuzione di dividendi ai soci anche negli anni in cui la società ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà. Rimarca, a tale proposito, anche il fatto che, in concomitanza con l'attivazione di tali contratti, l'azienda ha proceduto a nuove assunzioni di personale, successivamente impiegato anche nelle aree in cui aveva dichiarato esuberanti coperti con il contratto di solidarietà. A suo avviso, la concessione di ammortizzatori sociali a un'azienda sana costituisce un uso distorto delle risorse pubbliche, sottratte, peraltro, ad altre aziende che ne avrebbero una reale necessità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata-viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non sarà possibile concludere la discussione delle risoluzioni nella seduta odierna, in quanto la presentazione di nuovi testi nella giornata di ieri e l'impossibilità per il sottosegretario di Bobba, che sta seguendo più direttamente la ma-

teria, di prendere parte alla seduta odierna per precedenti impegni all'estero in rappresentanza del Ministero, non consentono di procedere all'espressione dei pareri nella seduta di oggi.

Assicura, in ogni caso, che resta fermo l'impegno a procedere alle votazioni nella prima seduta utile, nella settimana del 14 dicembre.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra preliminarmente i contenuti salienti di un testo che accoglie sia i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, sia quelli esposti dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni e che propone come testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 3*). In particolare, ricorda che la proposta di risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative che prevedano: il blocco o la sospensione dell'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS in vista di una loro riduzione fino al 24 per cento; l'introduzione di meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo, tra cui anche l'esclusione dagli studi di settore nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero; l'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo; l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale; la previsione di specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo; l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti; la valorizzazione dei contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e occasionali, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, anche prevedendo la possibilità di ricongiunzione a titolo non oneroso; il sostegno della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e delle libere professioniste; la

soluzione del problema della doppia contribuzione previdenziale obbligatoria degli artigiani e commercianti, all'INPS e all'ENASARCO; la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare la risoluzione dei problemi della categoria, tra cui, tra l'altro, quello dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, quello del regime di contribuzione degli agenti di commercio, quello del regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati.

Volendo, poi, fare una riflessione sul merito e sul metodo del lavoro condotto in Commissione, contesta fortemente l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, che tentano continuamente di « scippare » le minoranze delle loro prerogative, intestandosi la paternità delle loro iniziative e sovvertendo i normali rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo. La Commissione, a suo avviso, è stata commissariata, già in occasione dell'approvazione del *Jobs Act*. Ma la cosa si è ripetuta più volte: su qualsiasi argomento la Commissione assuma iniziative, il Governo interviene per anticiparla o fermarla. Esorta i colleghi della maggioranza a ribellarsi a tali imposizioni, prendendo in considerazione anche l'idea di uscire dal partito, per rispetto della loro dignità. Osserva, inoltre, che a suo avviso anche gli uffici della Commissione avallerebbero tale atteggiamento prevaricatorio della maggioranza, in quanto hanno inoltrato la proposta di testo unificato elaborata dalla collega Gribaudo.

Ricorda, a tale proposito, che già il 23 novembre, in quanto prima firmataria della prima risoluzione presentata in materia, aveva trasmesso ai colleghi una bozza di proposta di risoluzione unitaria. Eppure, nella seduta di ieri, l'on. Gribaudo ha dato conto della sua proposta di testo unificato delle risoluzioni che, tuttavia, non era stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari, al solo scopo di « scippare » il M5S della sua iniziativa. È successo anche sul provvedimento sul *whi-*

*stleblowing* che, presentato dal M5S, è stato completamente svuotato dalla maggioranza prima del suo esame in Assemblea. Si tratta di metodi prepotenti che ricalcano quelli del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e che, a suo avviso, umiliano la democrazia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita l'on. Ciprini, in primo luogo, a non coinvolgere nella polemica politica gli uffici della Commissione, che sono al di sopra delle parti e svolgono imparzialmente il proprio compito. Rileva, poi, che – come risulta anche dal resoconto della seduta di ieri – in nessun modo il testo proposto dall'on. Gribaudo è stato indicato come un testo condiviso da tutti i gruppi. Essendo compito del presidente garantire il rispetto delle regole in Commissione, assicura l'onorevole Ciprini che, nel caso in cui i gruppi non trovassero l'accordo sul merito di un testo unificato e sulle relative firme, sarà sua cura mettere in votazione le singole risoluzioni, secondo l'ordine di presentazione.

Marialuisa GNECCHI (PD), dopo avere dato atto agli uffici dell'imparzialità e dello spirito di collaborazione con cui esercitano le loro funzioni, ricorda ai colleghi del M5S che quella che loro lamentano come una prevaricazione è, in realtà, un evento tutt'altro che inconsueto. Richiama, a tale proposito, la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'on. Cazzola. Ricorda anche la recente approvazione della risoluzione in Commissione relativa all'attivazione del meccanismo dei cosiddetti «vasi comunicanti», a prima firma dell'on. Simonetti, rammentando di aver attivamente partecipato alla sua stesura. Questi esempi, a suo avviso, dimostrano che è importante recuperare lo spirito di collaborazione che finora ha caratterizzato i lavori della Commissione, al di là del modo con cui si

giunge alla condivisione delle iniziative.

Walter RIZZETTO (Misto) si associa ai rilievi formulati dalla collega Ciprini in quanto, a suo avviso, nella fattispecie, è stata violata la prassi di considerare, quale testo base per la formulazione di un testo unificato, la risoluzione presentata per prima. Ricorda di avere chiesto nella seduta di ieri di inserire tra gli impegni richiesti al Governo anche la sospensione dell'applicazione degli studi di settore in caso di grave malattia del lavoratore autonomo, ma di non avere avuto risposta. Osserva che, a quanto pare, la maggioranza ha adottato il *modus operandi* del Governo in questa legislatura, più del Governo Renzi, in verità, che del Governo Letta. Si tratta di un atteggiamento prevaricatorio teso a ridurre gli spazi di discussione dei parlamentari, anche di maggioranza, come dimostra la blindatura del disegno di legge di stabilità, la cui discussione sarà limitata ai circa seicento emendamenti segnalati, e come ha dimostrato l'*iter* di approvazione della risoluzione sul caporalato da parte delle Commissioni riunite XI e XIII, in relazione alla quale il Governo porterà comunque avanti la sua iniziativa legislativa.

Claudio COMINARDI (M5S) ritiene non corretto il comportamento dell'onorevole Gribaudo, che oggi non è presente alla seduta non permettendo di approfondire la discussione. Infine, pur ringraziando l'on. Gnecchi del suo contributo, rileva che al M5S non è mai capitato di ricevere dal Partito Democratico un appoggio così deciso come quello richiamato con riferimento alla risoluzione sui cosiddetti «vasi comunicanti».

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda all'on. Cominardi la fattiva collaborazione del gruppo del Partito Democratico alle iniziative del deputato Tripiedi sui lavoratori edili.

Davide TRIPIEDI (M5S) riconosce di avere accettato volentieri il contributo dei colleghi della maggioranza, in particolare del presidente Damiano, e chiede all'ono-

revoles Gribaudo di voler dimostrare una sensibilità analoga a quella dimostrata dal presidente Damiano. Rileva che, in ogni caso, non basterà certo una risoluzione a risolvere i problemi del lavoro autonomo ma l'approvazione di un testo condiviso potrà indicare al Governo la strada per risolverli. Fa pertanto appello al presidente per il ripristino del clima di rispetto e di collaborazione che ha sempre contraddistinto la Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconoscendosi unicamente un potere di moral suasion, fa appello al buon senso dei colleghi per giungere a una soluzione condivisa del problema. Rispondendo poi al merito delle osservazioni di alcuni colleghi, non ritiene corrispondente alla realtà l'immagine della Commissione schiacciata sulle posizioni del Governo. A tale proposito, ricorda l'approvazione di trentasette emendamenti alla legge delega n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*, e l'approvazione all'unanimità di emendamenti della Commissione al disegno di legge di stabilità attualmente in discussione. Non ravvisa, peraltro, particolari anomalie nel comportamento del Governo, che intende perseguire la realizzazione del suo programma. D'altronde, la selezione degli emendamenti da discutere nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità mira anche a tutelare le minoranze che, in tal modo, hanno la garanzia che la discussione potrà riguardare anche gli argomenti di loro interesse. Tornando al tema in discussione, ricorda che quello della prima firma della risoluzione unificata non è un diritto di primogenitura ma è uno degli aspetti, oltre ai contenuti, su cui i gruppi devono trovare un accordo politico. L'unica cosa che può garantire è quello di mettere in votazione le singole risoluzioni in ordine di presentazione, nel caso in cui i gruppi non giungano alla formulazione di un testo unificato. Invita, pertanto, i gruppi a sfruttare il tempo a disposizione fino al 14 dicembre per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo. Osserva, comunque, che il fatto che il Governo si attivi su temi all'esame

del Parlamento non deve valutarsi negativamente, specialmente quando si tratti di risoluzioni, che per loro natura sono volte a sollecitare un impegno da parte dell'esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.**

**Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.**

**C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Nuovo testo unificato C. 259 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si svolgerà l'esame in sede consultiva sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione, che avrà luogo nella medesima seduta odierna.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, rilevato preliminarmente che il testo consta di quattordici articoli, osserva che l'articolo 1 definisce la sicurezza delle cure in sanità come parte costitutiva del diritto alla salute, specificando che essa è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. Il comma 2 stabilisce una connessione tra la sicurezza delle cure e le attività volte alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, che concorrono alla realizzazione della sicurezza delle cure. L'articolo 2 prevede che le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), al fine di realizzare maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili, garantendo al tempo stesso la tutela del paziente, secondo quanto già previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto « decreto Balduzzi »). Rileva che l'articolo 3 prevede l'affidamento all'ufficio del Difensore civico della funzione di Garante per il diritto alla salute, la cui struttura organizzativa è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 3 dispone l'istituzione, in ogni regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 del provvedimento. Ai sensi di tale ultimo articolo, l'Osservatorio, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che l'articolo 6 disciplina i casi di responsabilità penale

dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, il comma 2, introducendo l'articolo 590-ter del codice penale, dispone che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Essa è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute e le buone pratiche clinico-assistenziali. Sulla base della normativa vigente, l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Il comma 3 contiene una norma transitoria, per cui la disciplina vigente continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, fino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore. L'articolo 7 introduce un regime di doppia responsabilità civile, per la struttura e per l'esercente la professione sanitaria: la prima risponde, a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, dell'operato di esercenti la professione sanitaria di cui si sia avvalsa, anche se non dipendenti della struttura stessa, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina; l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Rileva che l'articolo 8 introduce l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, per chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. L'articolo 9 prevede che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso

di dolo o colpa grave e ne disciplina le modalità di esercizio. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria, il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Osserva che l'articolo 10 introduce l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di una copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgano la propria attività al di fuori di tali strutture, il comma 2 conferma l'obbligo di stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, previsto dalla normativa vigente. Segnala che il comma 3, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa, prevede anche l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private di stipulare, con oneri a proprio carico, una adeguata polizza di assicurazione e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria. Rileva che l'articolo 11 prevede che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e del-

l'esercente la professione sanitaria. Si prevede che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. L'articolo 12 dispone l'istituzione, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il Fondo, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria, ovvero nel caso in cui la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che, al momento del sinistro, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Fondo è alimentato da contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Segnala che l'articolo 13 dispone che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento delle consulenze tecniche e delle perizie a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Fa presente, infine, che l'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Alla luce di tale ricostruzione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 6*), che illustra brevemente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.**

**Atto n. 238.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nel trasmettere il provvedimento ai fini dell'acquisizione del parere, ha evidenziato che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, esso è stato trasmesso pur se privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente, quindi, che, nell'assegnare il provvedimento, la Presidenza della Camera ha in ogni caso segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale parere.

Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, rileva, preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, sulla base della delega di cui all'articolo 1, allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/54/UE, che ha armonizzato la legislazione europea con le norme internazionali stabilite dalla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 23 febbraio 2006 a Ginevra. In particolare, tale direttiva intende assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione. Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015. Ricorda che la Convenzione stabilisce norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti. Come si legge nella relazione illustrativa, essa si applica al trasporto marittimo internazionale e copre materie fondamentali in tema di lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente e aggiornato che incorpori anche i principi fondamentali di altre convenzioni sul lavoro. Si prefigge di garantire condizioni di lavoro dignitose per i marittimi e condizioni di concorrenza eque per gli armatori. È considerata il quarto pilastro del quadro normativo internazionale per la qualità dei trasporti marittimi, integrando le tre convenzioni principali dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (convenzione SOLAS), la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento ad opera delle navi (convenzione MARPOL). Ricorda che, sulla base di quanto disposto dalla direttiva, ogni Stato membro deve garantire l'istituzione di efficaci e idonei meccanismi di attuazione e di controllo, la formazione adeguata del

personale ispettivo nonché la previsione di idonee procedure di reclamo a bordo. Segnala che la materia del controllo e delle ispezioni del lavoro marittimo era stata disciplinata nell'ordinamento italiano dal decreto direttoriale n. 13 del 17 giugno 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle successive circolari attuative, prima, pertanto, dell'entrata in vigore della direttiva. Ciononostante, la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202) per il mancato recepimento della direttiva. Con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, che consta di undici articoli e un allegato, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 individua le sue finalità, consistenti, in particolare, nell'istituzione di un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo. L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nel provvedimento mentre l'articolo 3 definisce il suo ambito di applicazione. In particolare, esso prevede l'applicazione della disciplina in esame a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima e ai relativi lavoratori marittimi e rinvia a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di adattamento dei meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal decreto per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche. Osserva che l'articolo 4 disciplina le funzioni delle autorità competenti. In particolare, a livello centrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita, tra l'altro, le funzioni di attuazione della normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, di coordinamento e indirizzo in materia di

lavoro marittimo, nonché di programmazione di specifiche campagne ispettive, volte alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva, svolta anche per le navi che facciano scalo in porti esteri dalle autorità competenti locali, ovvero gli uffici marittimi periferici, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, gli ispettori, aventi i requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I ed inseriti in un apposito elenco redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono autorizzati ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale. Rileva che l'articolo 6 disciplina le modalità di effettuazione delle ispezioni, distinte in: ispezioni iniziali per le navi nuove, propedeutiche al rilascio del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo; ispezioni intermedie, durante il periodo di validità del certificato di lavoro marittimo, rilasciato in base alla precedente ispezione; successive ispezioni di rinnovo alla scadenza del certificato. Le ispezioni intermedie riguardano esclusivamente le navi che effettuino viaggi internazionali o la cui stazza lorda sia superiore alle 200 tonnellate. È altresì prevista la possibilità di effettuare una ispezione addizionale, a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte violazioni della normativa lavoristica. Osserva che lo schema di decreto non sembra prevedere il limite massimo di durata del certificato, limite che, secondo la citata Convenzione OIL, non può essere superiore a cinque anni, né i criteri di decorrenza del limite (in caso di rinnovo del certificato) né la figura del

certificato provvisorio e altre norme in materia di certificato e di dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, definiti dalla stessa Convenzione e recepiti dall'articolo 8 del citato decreto direttoriale n. 13. Il successivo articolo 7 reca disposizioni in materia di informazioni sulle ispezioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, la redazione di un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, destinato al comandante della nave, all'armatore, ai lavoratori marittimi impiegati sulla medesima, ai rappresentanti di questi ultimi, alla autorità competente locale ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la segnalazione immediata al comandante della nave delle deficienze eventualmente riscontrate, con l'assegnazione di un termine per le relative correzioni. Qualora le deficienze siano rilevanti o siano stati oggetto di un reclamo a bordo, esse sono segnalate anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi. Potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di prevedere un richiamo espresso a quanto previsto dall'articolo 9. I successivi commi 3 e 4 prevedono la redazione di un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Segnala che l'articolo 8 disciplina le modalità di gestione dei reclami ricevuti da un'autorità competente locale circa presunti casi di violazione delle norme della Convenzione. Con riferimento alla previsione della trasmissione di una copia dei reclami non infondati e del relativo seguito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la trasmissione all'Ispettorato nazionale del lavoro istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015. Analoga esigenza di coordinamento, potrebbe valutarsi anche con riferimento all'articolo 4, comma 1, che attribuisce all'autorità competente centrale, costituita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le altre, la funzione di programmare d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con l'INPS e con l'INAIL specifiche campagne ispettive, intese alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle

navi. Ricorda, anche a questo proposito, che è tutt'ora irrisolto il problema, più volte sollevato dalla nostra Commissione, del coordinamento tra la normativa specifica relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi con le norme previste per la generalità dei lavoratori dal decreto legislativo n. 81, quanto a strumenti, soggetti preposti, diritti e doveri delle parti. In questo contesto va valutato anche l'intreccio esistente in merito alla tutela e sicurezza del lavoro in mare tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 9 disciplina, invece, i casi in cui vanno disposti la sospensione delle operazioni o il fermo della nave. I commi da 2 a 4 prevedono che, qualora le deficienze comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, l'autorità competente locale disponga la sospensione delle operazioni e che, ove siano riscontrate deficienze che rappresentano un pericolo per la incolumità, salute o la sicurezza dei lavoratori a bordo oppure carenze che costituiscono una grave e ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione, si determini il fermo della nave. La norma prevede che il provvedimento di fermo non sia revocato fino a quando non sia posto rimedio alle carenze riscontrate, oppure l'autorità competente non abbia accettato il piano per correggerle. Si prevede, inoltre, che avverso il provvedimento di fermo può essere presentato ricorso amministrativo nei termini previsti dalla legislazione vigente. Osserva che l'articolo 10 prevede, per le attività di ispezione e di certificazione l'adozione di tariffe, a carico dell'armatore o del raccomandatario marit-

timo ovvero di altro rappresentante dell'armatore, in solido con il proprietario della nave, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'Allegato 1 elenca i requisiti minimi che devono possedere gli ispettori per eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Con riferimento all'allegato 1, relativo ai requisiti professionali minimi degli ispettori, potrebbe essere utile verificare le ragioni per cui al numero 2, lettera a), si considera sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero la laurea triennale in scienze nautiche, mentre alla successiva lettera b) si richiede la laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e aver esercitato la professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Miccoli – inerente alla situazione occupazionale della società Uptime spa, nata dalla cessione di ramo d'azienda della SDA Express Courier appartenente al gruppo Poste italiane spa – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, occorre precisare che la vicenda in esame prende le mosse dalla volontà manifestata da Poste Italiane spa di dismettere la propria partecipazione azionaria in Uptime spa, detenuta attraverso SDA Express Courier, e di indire un bando di gara avente ad oggetto i servizi espletati da Uptime spa medesima.

In siffatto contesto, lo scorso 14 ottobre, presso la sede romana dell'associazione datoriale di categoria FEDIT, si è svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali di SDA Express Courier, nel corso del

quale questi ultimi hanno assicurato che l'attività di Uptime spa verrà espletata sino al 31 marzo 2016.

Un ulteriore incontro, fissato per lo scorso 25 novembre, è stato rinviato al 17 dicembre 2015.

Ad oggi non risulta che Uptime spa abbia effettuato alcun licenziamento, né che la stessa abbia fatto ricorso ad alcun ammortizzatore sociale.

Pertanto, nel rilevare che, ad oggi, non risulta avanzata al Ministero che rappresento alcuna istanza di valutazione della situazione aziendale in questione, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a valutare eventuali futuri sviluppi della situazione occupazionale, mettendo eventualmente in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

## ALLEGATO 2

**5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine all'utilizzo da parte di Telecom Spa dello strumento dei contratti di solidarietà.

Al riguardo, faccio presente che il 30 ottobre scorso Telecom Italia Spa – a seguito dell'accordo sottoscritto in data 7 settembre 2015 con le sigle sindacali FI-STel-CISL, UILCOM-UIL, UGL TLC e relativo al piano strategico aziendale 2015-2017 – ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale sulla base dell'accordo di solidarietà sottoscritto in data 27 ottobre 2015 presso Unindustria.

L'istanza, che al momento è in fase istruttoria, riguarda un periodo complessivo dal 4 gennaio 2016 al 3 gennaio 2018.

L'accordo di solidarietà è stato sottoscritto dalle parti a fronte di 2600 esuberanti. La riduzione oraria conseguente alla stipula del contratto di solidarietà coinvolgerà circa 30 mila unità distribuite su centouno province del territorio nazionale.

In estrema sintesi, l'Accordo prevede l'adozione di quattro interventi ed in particolare:

1) la gestione di 2.300 esuberanti per la durata di due anni con l'impegno ad estenderlo per ulteriori dodici mesi;

2) l'accompagnamento anticipato alla pensione mediante lo strumento della mobilità volontaria di cui alla legge n. 223 del 1991 di 330 lavoratori;

3) l'uscita consensuale di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;

4) possibilità di riconversione professionale per consentire ai lavoratori impegnati in strutture che dimostrano necessità di efficientamento di essere riqualificati in attività a maggiore valore e con una stabilità occupazionale a medio e lungo termine.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto quanto rappresentato dalla società in ordine alle eccedenze di personale. Queste ultime più precisamente sono dovute:

per quanto concerne le « attività di *staff* », alla semplificazione e automazione dei processi con relativa riduzione delle operatività e alla razionalizzazione dei processi organizzativi di supporto al *business* connessi al decremento dei volumi di attività aziendali e al superamento delle duplicazioni di attività;

in ambito « Commerciale », alla convergenza dei servizi fisso-mobile, alla razionalizzazione delle attività nonché alla pressione costante dei *competitor* con la conseguente ricaduta sulle attività connesse ai *business* più tradizionali.

Da parte della società è stato evidenziato che gli effetti sinergici degli strumenti in precedenza citati contribuiranno a ridurre il più possibile le eccedenze nell'arco del triennio garantendo la piena

tutela dei lavoratori e del loro livello di professionalità.

Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, tenuto conto che la fase istruttoria relativa alla concessione

dei trattamenti di integrazione salariale conseguenti alla sottoscrizione del contratto di solidarietà è ancora in corso e che si potranno, pertanto, compiere ulteriori approfondimenti all'esito dei quali emergeranno le valutazioni di competenza.

## ALLEGATO 3

**7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prativiera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI  
PRESENTATE DALLA DEPUTATA CIPRINI**

La XI Commissione,

premessi che:

secondo il rapporto annuale Inps del 2013 «Le misure adottate dai governi e dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali dei Paesi comunitari, a fronte della profonda recessione registrata negli ultimi anni, non sono riuscite a contrastare il fenomeno della disoccupazione; infatti in ambito europeo e soprattutto in Italia, si registra un aumento del tasso di disoccupazione (in EU27 dal 10,4 per cento nel 2012 al 10,8 per cento nel 2013; in Italia dal 10,7 per cento nel 2012 al 12,2 per cento nel 2013)» (rapporto INPS 2013 pagina 236);

in particolare, i lavoratori dipendenti dalle imprese hanno avuto nel 2013 un decremento medio annuo di circa 358 mila posizioni lavorative rispetto al 2012 (-2,7 per cento);

per i lavoratori autonomi artigiani titolari e collaboratori familiari, nel 2013 si osserva una flessione media di circa 39 mila posizioni lavorative rispetto all'anno precedente (-2,1 per cento);

tuttavia, dal 2010 al 2013, l'andamento dei commercianti e collaboratori familiari, registra un aumento medio annuo in valore assoluto di posizioni lavorative pari a 26 mila (+1,2 per cento) sia tra il 2011 e il 2010 sia tra il 2012 e il 2011, e ulteriori 22 mila (+1 per cento) tra il 2013 e il 2012;

i collaboratori e i professionisti, esclusivi e non esclusivi iscritti alla gestione separata, infine, evidenziano dal 2010 al 2013, variazioni di segno positivo nel 2011 (+35 mila unità, pari a +3,6 per cento) e nel 2012 (+4 mila unità, pari a +0,4 per cento), e di segno negativo nel 2013 (-74 mila unità nel 2013, pari a -7,3 per cento);

i professionisti della gestione separata presso l'Inps con legge n. 335 del 1995 (cosiddette partite IVA) nel 2011 rispetto al 2010 aumentano di circa 11 mila unità (+5,8 per cento), nel 2012 l'incremento è di circa 5 mila unità (+4,1 per cento), mentre nel 2013 l'incremento è di circa 18 mila posizioni (+8,6 per cento);

secondo le rilevazioni Istat, che fanno riferimento agli occupati indipendenti, gli italiani lavoratori autonomi sono circa 5.537 mila, il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite iva: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia) ma paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite iva, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente;

è evidente che, nonostante il lavoro dipendente rappresenti (ancora) una parte fondamentale nel sistema produttivo del

Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre più presente e importante nell'attuale universo occupazionale soprattutto del Paese Italia: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddetti mini co.co.co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale;

oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in tema di disciplina e tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori;

l'esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, infatti, si è cominciata ad avvertire con molto ritardo rispetto ai lavoratori subordinati, tant'è che, ad eccezione di alcune casse professionali di previdenza per ristrette categorie di liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, notai), si è dovuto attendere sino al 1957 perché si avesse una prima forma di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti) in favore della categoria dei lavoratori autonomi con la legge n. 1047 del 1957 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui hanno fatto seguito quelle per gli artigiani (legge n. 463 del 1959) e per i commercianti (legge n. 613 del 1996);

solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) si è creata una apposita gestione separata che estende l'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad una serie di lavoratori autonomi che non svolgono alcuna nessuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali Inps (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), né una libera professione per la quale devono essere assicurati ad una specifica cassa previdenziale di categoria;

proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo status lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto del 1995 ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

si tratta delle cosiddette partite IVA e dei titolari di collaborazione coordinata, comprese le prestazioni svolte nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddette mini co.co.co.): sono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di *marketing*, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori e altri professionisti cosiddetti freelance non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa. In Italia si è in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori;

attualmente, per effetto dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 e dell'articolo 1, comma 744, della legge n. 147 del 2013, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, scontano una aliquota contributiva assai penalizzante nella misura del 27 per cento per l'anno 2014, che « sale » al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;

a questa aliquota occorre aggiungere l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dunque l'aliquota salirà nel 2018 nella misura del 33,72 per cento: un peso difficilmente sopportabile che non ha uguali neanche nel lavoro dipendente;

tali aliquote contributive gravano esclusivamente sul lavoratore freelance titolare di partita iva con il rischio di comprometterne in maniera seria la sostenibilità da parte del lavoratore proprio nei periodi di crisi che si stanno affrontando;

la gestione separata Inps è in attivo e paradossalmente si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa;

altrettanto penalizzante e carente appare la legislazione sul lavoro autonomo tutto (in particolare per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps) per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro: un autonomo (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, ma anche alla gestione commercianti o artigiana) per avere le relative indennità per eventi quali malattia (anche grave come tumore), degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati, deve fare i conti non solo con i minimali di contribuzione (previsti per gli artigiani e i commercianti), ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo della gestione separata Inps; l'assegno per il nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo è ridotto in base ai mesi di contribuzione ed al tipo di reddito prodotto; l'indennità di maternità

per una lavoratrice autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa e nessun congedo è previsto per il padre lavoratore autonomo;

addirittura il recente (e penalizzante) intervento normativo in materia fiscale ad opera della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che con l'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il nuovo regime fiscale «agevolato» per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale abrogando, a decorrere dal 2015, il previgente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli «ex minimi», ha portato l'imposta sostitutiva dal 5 per cento al 15 per cento sui redditi prodotti dagli autonomi;

eppure proprio in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/1245 del 14 gennaio 2015 della deputata Tiziana Ciprini, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti dichiarò che: «il Governo, nel prendere atto che interventi previsti dalla legge di stabilità, così come appena illustrati, possono incidere negativamente su alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i giovani professionisti freelance, nei cui confronti invece si sarebbe voluto intervenire favorevolmente, ha deciso, come è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo. In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccoglierne le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi. Quindi siamo intenzionati ad intervenire

immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto »;

a tutt'oggi alla risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ancora non è seguito da parte del Governo un impegno concreto e positivo come auspicato;

sono evidenti altresì l'onerosità e la complicazione delle regole per i lavoratori autonomi, oltre al variegato emergere di problematiche connesse ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché al regime delle tutele previdenziali e assistenziali;

a parere dei firmatari del presente atto la normativa contributiva, previdenziale, assistenziale e infine fiscale attualmente vigente è dunque nel complesso fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni in forma individuale (cosiddette partite iva) che intendono mettersi in proprio e rischia di produrre effetti ulteriormente recessivi e/o depressivi sull'economia proprio nel momento in cui forte è la disoccupazione (soprattutto tra i giovani e le donne lavoratrici) e il calo della domanda interna;

occorre adottare adeguate politiche di protezione sociale a favore di tali lavoratori così come sollecitato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi;

si rende necessario un intervento deciso del Governo volto a correggere le storture e che dia – in una ottica di politica di favore complessiva – « fiato » e spazio al lavoro e alle competenze dei giovani professionisti, commercianti e artigiani anche nella prospettiva di ridare slancio alla crescita dell'economia e di un più elevato riconoscimento e livello della qualità del lavoro dei professionisti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per bloccare e/o sospendere l'aumento delle aliquote

contributive previste dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335 del 1995, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e provvedere – anche in misura progressiva con un decremento di 1 punto percentuale annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016- ad una riduzione dell'aliquota previdenziale fino alla misura del 24 per cento anche con un allineamento e/o equiparazione all'entità delle aliquote previdenziali previste per gli artigiani e commercianti;

ad assumere iniziative per prevedere la progressiva equiparazione dell'entità della contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui al punto precedente alla misura della contribuzione fissata per gli altri lavoratori autonomi;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo (compresi artigiani e commercianti) ed anche del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps che preveda:

a) la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali e l'esclusione dagli studi di settore a carico di tutti i lavoratori autonomi (compresi artigiani e commercianti) e anche degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero ovvero le cui cure rendano impossibile la continuazione dell'attività e il conseguente versamento e rateizzazione agevolata a seguito della ripresa dell'attività lavorativa dopo un congruo periodo di tempo successivo alla fine della sospensione con la previsione della relativa copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo di sospensione;

b) l'ampliamento del periodo di tutela in caso di malattia con relativo riconoscimento della copertura figurativa e l'erogazione della medesima misura della indennità di malattia ai lavoratori auto-

nomi titolari di partita Iva nei casi di malattia grave anche fuori dai casi di ricovero ospedaliero;

c) l'equiparazione della misura dell'indennità di malattia alla misura dell'indennità di degenza ospedaliera nei casi di malattie che prevedono terapie invasive (quali chemioterapia, radioterapia, malattie oncologiche e altro);

d) il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia;

a promuovere un'iniziativa normativa diretta all'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo, o a prevedere una gradualità nell'aumento dei contributi o il versamento in forma ridotta per i nuovi lavoratori autonomi per i primi 3/5 anni di attività in modo da agevolare l'inserimento di tali imprenditori nel mercato del lavoro sia per giovani che per soggetti di qualsiasi età che a seguito della perdita di lavoro (magari dipendente) iniziano una propria attività autonoma;

a farsi promotore e a prevedere specifiche politiche e misure normative ovvero a rimuovere gli ostacoli burocratici dirette a favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale anche a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps;

prevedere misure normative in materia di politiche attive del lavoro assicurando specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo;

adottare misure per favorire l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps riconoscendo forme di deducibilità dei costi di formazione e aggiornamento professionale ovvero l'erogazione di un

credito di imposta per specifici percorsi formativi riconosciuti dalle Università e dagli Ordini professionali;

a garantire i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'Inps ovvero altra Cassa privata obbligatoria (professioni ordinistiche), ovvero la totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati nella gestione Inps 2;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire e sostenere la maternità delle lavoratrici autonome iscritte anche alla gestione separata Inps ed in particolare ad equiparare il riconoscimento dell'indennità di maternità e della facoltà di astensione dal lavoro per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps, alle condizioni e alla disciplina dell'indennità di maternità prevista per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

ad adottare ogni iniziativa normativa volta alla tutela della maternità e della genitorialità, a riconoscere i congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps per favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;

ad assumere le opportune iniziative normative volte ad omogeneizzare la disciplina relativa alla tutela della maternità per le libere professioniste iscritte alla gestione separata a quanto previsto per le altre lavoratrici autonome;

ad assumere iniziative per risolvere in maniera definitiva, con riguardo alla categoria degli artigiani e commercianti, la problematica relativa alla doppia contribuzione previdenziale obbligatoria (all'Inps e all'Enasarco);

ad adottare le opportune iniziative normative anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare i rapporti dei lavoratori autonomi e professionisti tutti con le pubbliche amministrazioni anche in tema di celerità nei tempi di pagamento, migliorarne i regimi previdenziali e assistenziali, modificare il regime di contribuzione attualmente previsto per gli agenti di commercio e il regime di

tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, e così superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati;

prevedere adeguate misure di protezione sociale anche a favore dei lavoratori autonomi in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi.

ALLEGATO 4

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria  
(Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3369, approvata dal Senato della Repubblica, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria;

osservato che la proposta di legge è volta alla razionalizzazione del sistema di

vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, con la revisione, in particolare, delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato per quanto di competenza, il testo del disegno di legge Atto Camera n. 2093-B, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che l'articolo 4, come modificato dal Senato, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, con particolare riferimento all'organizzazione dell'Agenzia;

osservato che l'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del *mobility manager*

scolastico, al quale è attribuito, in particolare, il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

rilevato che l'articolo 56, introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Nuovo testo unificato C. 259 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario;

considerato che il provvedimento reca una disciplina organica della responsabilità in ambito sanitario sia sul piano penale sia sul piano civilistico;

osservato, in primo luogo, che l'articolo 6 prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita sia responsabile penalmente solo in caso di colpa grave e che tale grado di colpa, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sia escluso quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, e le buone pratiche clinico-assistenziali;

rilevato che, per quanto attiene al regime di responsabilità civile, l'articolo 7 individua un doppio regime di responsa-

bilità, prevedendo che le strutture rispondano a titolo di responsabilità contrattuale dell'operato degli esercenti la professione sanitaria di cui si siano avvalse, anche se non dipendenti delle strutture stesse, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina, mentre l'esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale;

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e, qualora l'esercente la professione sanitaria non sia stato convenuto, soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale;

ritenuto che il provvedimento, nel suo complesso, definisca un quadro normativo che assicura un rafforzamento delle tutele dei pazienti e una più precisa individuazione delle responsabilità del personale operante a qualunque titolo in ambito sanitario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*). ..... 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi ..... 144

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.**

**Atto n. 236.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 25 dicembre prossimo il

parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236). Al parere della XII Commissione dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definiti-

vamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Amato, per la relazione introduttiva.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Tale schema è stato predisposto sulla base dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione europea 2014 (n. 114 del 2015).

Rileva, in generale, che l'ingestione dell'acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive e il livello massimo ammesso deve tenere conto di un livello di rischio legato alla esposizione della popolazione e deve essere mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile. Il rischio diretto individuale non è precludibile anche per dosi minime di radiazioni ionizzanti e ancora di più nella corpuscolata, quella legata al decadimento radioattivo: il rischio infatti si definisce stocastico, segue cioè leggi casuali, probabilistiche.

Il provvedimento in esame stabilisce pertanto i requisiti per la tutela della salute relativamente alle sostanze radioattive presenti naturalmente o artificialmente nelle acque potabili, trattate o non trattate, quelle per uso domestico e quelle utilizzate per uso industriale per prodotti alimentari destinati al consumo umano; in particolare, stabilisce i principi, definisce i parametri e disciplina le modalità di controllo.

Solo per ausilio alla comprensione sottolinea che due sono le caratteristiche degli isotopi radioattivi, cioè elementi della materia non stabili per il mancato equilibrio tra la componente nucleare e quella elettronica: la dose che misura il danno equivalente espressa in Sv e la attività, cioè il numero di disintegrazioni nucleari nel-

l'unità di tempo, espressa in Bq: nelle tabelle allegate si codificano le attività medie rilevate negli elementi che si ritrovano nelle acque naturalmente o artificialmente.

Un allegato a parte viene dedicato al Radon e al trizio per le potenzialità più dannose per la salute e per la frequenza con cui si ritrovano in natura e nel nostro ambiente. Il radon gas raro derivante dal decadimento dell'uranio222-radio-radon con emissione di elio, emivita 3.8 giorni, e il trizio isotopo dell'idrogeno prodotto continuamente in natura per la interazione in alta atmosfera della interazione tra i raggi cosmici con l'azoto.

Fa presente che nel testo dello schema di decreto la frase ricorrente è « competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute » e questo spiega il ruolo nodale delle competenze del Ministero della salute, diretto o attraverso l'Istituto superiore di sanità (ISS) o perifericamente attraverso le aziende sanitarie locali, come descritto nella parte della relazione dedicata all'articolato.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 dello schema di decreto definisce l'oggetto del provvedimento, che, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro.

L'articolo 2 reca alcune definizioni. Si specifica, tra l'altro, in conformità con le nozioni della citata direttiva 2013/51/Euratom, che si intende: per « sostanza radioattiva » qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si possa trascurare l'attività o la concentrazione; per « parametri » (o « parametri indicatori ») le grandezze fisiche o dosimetriche adottate (nella presente disciplina) per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano; per « valore di parametro » il valore di attenzione del parametro

(al di sopra di tale valore « è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento »).

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame. Si specifica che l'ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali. Riguardo alla facoltà per lo Stato membro di esenzione per le acque provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, l'articolo 3 demanda a decreti del Ministro della salute l'eventuale determinazione di esenzioni, pur restando fermo che esse non possono riguardare acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica. A queste eventuali esenzioni sono connessi gli obblighi di informazione — da parte delle regioni e delle province autonome — alla popolazione interessata stabiliti dal comma 4.

In particolare, si prevede che la popolazione interessata sia informata in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e che riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque.

Fa presente che lo schema non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega concernente, per i casi di esenzione in oggetto, l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

L'articolo 4 prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l'ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei

rischi e l'eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica. I programmi di controllo sono definiti ed attuati dalle regioni e dalle province autonome, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici — individuati da leggi regionali — competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica. In particolare, il programma è adottato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 5, che prevede, tra l'altro, il parere sullo schema di piano del Ministero della salute, espresso avvalendosi dell'ISS.

L'articolo 5 specifica, insieme con l'allegato I, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.

L'articolo 6 prevede due tipologie di controlli: quelli cosiddetti esterni, che vengono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4 ed in conformità con le prescrizioni di cui agli allegati II e III dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti, avvalendosi delle « ARPA/APPA, anche in forme consortili ». Tali controlli sono svolti mediante un laboratorio di analisi che possiede i requisiti di qualità di cui al comma 4. Per il caso in cui gli impianti oggetto del controllo ricadano in aree territoriali di competenza di più di un'azienda o ente suddetti, l'organo di controllo è individuato secondo le modalità di cui agli ultimi due periodi del comma 1. I controlli cosiddetti interni sono invece effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5).

Ai sensi del comma 4, le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale.

L'ISS provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualità.

Le norme inerenti alla conservazione dei dati, derivanti dai controlli esterni ed interni, ed alla trasmissione o consultazione degli stessi sono contenute nei commi 1, 3 e 6. Si prevede, tra l'altro, che i risultati dei controlli esterni siano raccolti in un archivio nazionale, gestito dal Ministero della salute, in collaborazione con l'ISS (comma 3). Nell'archivio confluiscono tutti i dati e la documentazione riguardanti le misure di radioattività registrate e le altre attività connesse, disciplinate dal decreto in esame (quali – come osserva la relazione illustrativa dello schema – i programmi di controllo, la valutazione del rischio sanitario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative) anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 7 disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione.

In particolare, si prevede che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento, come misura media annua, di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali o gli altri enti pubblici competenti comunicano tale superamento al gestore e, «avvalendosi delle ARPA/APPA»: valutino i rischi per la salute; esaminino i dati, per comprendere la causa del superamento; individuino, ove necessario, gli interventi correttivi, per il rispetto dei valori di parametro, e le misure cautelative per la salute pubblica. Tali provvedimenti e misure sono adottati ed attuati secondo le modalità ed i termini di cui ai commi da 2 a 4. La procedura contempla anche un parere del Ministero della salute, formulato avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità.

Il comma 5 definisce gli obblighi di informazione alla popolazione interessata (per il caso di superamento in oggetto).

Riguardo ai controlli interni, qualora si riscontrino il superamento di un valore di parametro in un dato campione, il gestore del servizio idrico integrato ne dà comunicazione all'ente o azienda pubblici competenti, ai sensi del comma 6, «al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi».

L'articolo 8 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle indicazioni tecniche ed operative – elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità – tese a garantire uniformità e coerente applicazione del medesimo decreto legislativo sul territorio nazionale.

L'articolo 9 disciplina la procedura di diffida da parte dello Stato ed i relativi termini temporali decorsi i quali essa deve essere attivata, nonché i poteri sostitutivi, esercitati dallo Stato, per le regioni o province autonome inadempienti riguardo agli obblighi stabiliti dalla presente normativa.

Osserva che, per gli obblighi richiamati dal comma 1, i termini temporali per l'esercizio della diffida sono posti esclusivamente per la prima fase di attuazione della disciplina.

Riguardo alla nomina del commissario *ad acta* da parte del Consiglio dei Ministri, il comma 3 non prevede esplicitamente che il medesimo Consiglio senta la regione e che alla riunione del Consiglio partecipi il presidente della Giunta regionale, come stabilisce la disciplina generale sui poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Il comma 2 di quest'ultimo articolo, inoltre, prevede, per i casi di violazione della normativa europea, che la proposta di delibera sull'esercizio dei poteri sostitutivi sia presentata al Consiglio dei ministri dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro per le politiche europee e dal ministro competente per materia, mentre il comma 3 in esame fa riferimento soltanto alla propo-

sta del ministro della salute. Sembrerebbe opportuna una definizione più chiara di tali profili.

L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative, a carico dei gestori del servizio idrico integrato, per i casi di violazione degli obblighi posti dal provvedimento in esame. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma, ai sensi del successivo articolo 11.

I commi 1 e 2 dell'articolo 12 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 3 specifica che il provvedimento in esame sostituisce la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 31 del 2001, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Preannunciando fin da ora una proposta di parere favorevole, si riserva comunque di valutare le eventuali osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Paola BINETTI (AP), nel ringraziare la relatrice per l'impegno rendere intellegibile una materia molto tecnica, si interroga sulla possibilità che il provvedimento in esame contribuisca ad un approccio con maggiori certezza rispetto a casi come quello verificatosi recentemente nell'area settentrionale del territorio romano.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita la relatrice a prendere in considerazione anche situazioni di inquinamento ambien-

tale legato a sostanze quali il radon e all'amianto, citando a titolo esemplificativo il caso dell'ex base militare di Monte Venda, tenendo ferma la necessità di non pregiudicare il diritto all'indennizzo dei soggetti esposti che hanno sviluppato forme tumorali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 3 dicembre 2015.*

**Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.**  
**C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.45.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	145
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	147
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Ciracì entra a far parte della Commissione e che il deputato Marco Baldassarre cessa di farne parte.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**

#### C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, nel ripercorrere i contenuti della proposta di legge, per la parte di competenza agricola, rileva due punti su cui i colleghi hanno sollevato perplessità, che si riferiscono, il

primo, all'articolo 7, con riferimento al divieto dell'allevamento dei cinghiali, previsione normativa predisposta forse per dare una risposta a taluni fatti accaduti nel corso dell'estate, e il secondo, che riguarda gli storni e i danni da essi prodotti alle attività agricole. Ritiene peraltro, visto che il provvedimento non subirà probabilmente altre modifiche, che tali argomenti possano trovare una loro traduzione in ordine del giorno impegnativi per il Governo.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel ringraziare il relatore per aver voluto interagire con il suo gruppo in merito al parere, condivide le due preoccupazioni manifestate dallo stesso relatore, relative ai cinghiali e agli storni, anche perché le norme previste per i cinghiali avrebbero potuto essere maggiormente incisive. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo sul punto specifico, visto anche il rischio che l'Italia si esponga nuovamente al rischio di innescare una possibile procedura di infrazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), con riferimento all'articolo 7, anche alla luce di audizioni svolte, ritiene come i colleghi che si tratta di un provvedimento non molto incisivo. Nel ricordare poi che i danni alle attività agricole sono rilevanti, invita i colleghi ad individuare misure drastiche per sradicare il fenomeno.

Filippo GALLINELLA (M5S), per quanto riguarda l'immissione degli scarti di lavorazione dei frantoi in fogna, oggetto di una modifica introdotta al Senato, ritiene che sarebbe opportuno inserire una specifica osservazione al riguardo nel parere, anche alla luce di nuove metodologie di depurazione, come la fertile irrigazione confinata, che potrebbero offrire soluzioni più moderne rispetto ai sistemi di depurazione attualmente in uso.

Veronica TENTORI (PD) con riferimento alle positive disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia indivi-

duale che di comunità, dei rifiuti di sfalcio e potature da giardino, di cui agli articoli 37 e 38 della proposta di legge, ritiene che potrebbe essere utile compiere uno sforzo per favorire applicazioni omogenee su tutto il territorio nazionale. Preannuncia pertanto che presenterà una richiesta di integrazione della proposta di parere del relatore, volta ad introdurre una osservazione per consentire un maggiore approfondimento su tali argomenti e per favorire in particolare il compostaggio degli scarti vegetali urbani evitando incertezze nell'applicazione della nuova normativa in tutto il territorio nazionale.

Massimiliano BERNINI (M5S) osserva che il riferimento alla specie *sus scrofa* ricomprenderebbe anche il maiale, quindi si chiede se con tale normativa si vieterebbe anche la introduzione e l'allevamento del maiale domestico.

Paolo PARENTELA (M5S) fa presente che la proposta di legge presenta aspetti che la sua parte politica giudica positivi e altri no.

Rileva in particolare che nell'articolo 13, che contiene l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili per le biomasse, sono compresi anche i sottoprodotti della trasformazione delle olive, come le sanse, che invece possono avere un uso alimentare. Su tale aspetto preannuncia pertanto che la sua parte politica predisporrà un ordine del giorno di indirizzo al Governo affinché intervenga al più presto, in linea con quanto indicato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Quanto poi al compostaggio domestico, di comunità e di prossimità di cui al comma 2 dell'articolo 37, ritiene si tratti di novità normativa positiva.

Silvia BENEDETTI (M5S) in merito all'interpretazione della legge, all'articolo 7, rileva come sia prescritta, con riferimento all'allevamento dei cinghiali, un'adeguata recinzione delle aziende turistico-venatorie mentre, a suo avviso, la legge avrebbe dovuto essere meno approssimativa ed entrare maggiormente nel dettaglio.

Luca SANI, *presidente*, si associa alla preoccupazione espressa dall'onorevole Bernini, relativamente al possibile divieto che potrebbe riguardare anche il maiale.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, rileva che il riferimento al maiale è da escludersi: ci si riferisce ovviamente ai cinghiali allevati per la macellazione e la ristorazione. Ritene comunque che non sia sufficiente il contenimento fisico dell'animale, ma siano necessari adeguati controlli. Ricorda, a tale proposito che gli agenti provinciali sono in scarso numero e in via di progressiva diminuzione. Invita quindi a presentare ordini del giorno per prospettare i dubbi rispetto semmai a tali perplessità e a quelle esposte dai colleghi Tentori e Romanini.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il relatore e rileva come al ricchezza della discussione dimostra come sia necessaria ponderare bene il parere, per cui invita il collega Prina a prendersi qualche giorno in più per la formulazione di una proposta di parere.

Laura VENITTELLI (PD) con riferimento alla norme che riguardano la pesca, contenute negli articoli 8 e 27, ricorda che è ora prevista la possibilità per i pescatori di occuparsi anche della pulizia dei fondali, potendo il Ministro competente individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette nonché durante le attività di pesca, oggetto tra l'altro di risoluzione parlamentare.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.**

**Atto n. 223.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, alla luce delle audizioni svolte nella giornata di ieri e dei contributi che giungeranno dai gruppi ritiene potrà essere in grado di formulare una proposta di parere a partire dalla prossima settimana.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**  
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ). . . . .	148
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	149
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	150
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	157
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) . . . . .	158
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> . . . . .	162
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	158

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni.**  
**Atto n. 228.**  
*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.**

**Atto n. 227.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto che il Governo sottopone all'esame del Parlamento recepisce il testo della Direttiva 2014/100/UE in materia di monitoraggio del traffico navale. Ricordo che il recepimento della direttiva è scaduto il 18 novembre 2015.

La direttiva, che consta di 4 articoli, prevede di sostituire l'allegato III alla direttiva 2002/59/CE che disciplina il sistema dell'Unione per lo scambio dei dati marittimi (*Safeseanet*).

Tranne che per poche modifiche formali, aventi la funzione di indicare il soggetto competente a svolgere in Italia i compiti previsti dalla normativa europea (pertanto, in alcuni punti, laddove nella Direttiva europea il predetto soggetto è indicato con l'espressione « gli Stati membri », nello schema di decreto quest'ultima

è sostituita da « l'Amministrazione »), lo schema di decreto legislativo di cui si tratta riproduce testualmente ed integralmente il contenuto dell'allegato III della direttiva.

Lo schema di decreto consta infatti di due articoli e dell'allegato III.

L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato III di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2005 (che aveva, a sua volta, recepito la precedente direttiva 2002/59/CE).

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato III descrive il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (*SafeSeaNet*), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE che ha creato un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di scambio delle informazioni volto a garantire una maggiore sicurezza ed efficienza e una migliore risposta alle situazioni potenzialmente pericolose.

Tale sistema, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, può fornire informazioni utilizzabili anche per aumentare l'efficienza del traffico e del trasporto marittimo europeo, contribuendo in tal modo a renderlo maggiormente competitivo.

Le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva, e recepite nello schema di decreto, puntano a valorizzare l'esperienza in materia acquisita fino ad oggi e ad aggiornare il monitoraggio grazie ai progressi tecnici fatti dal 2002 con il sistema *SafeSeaNet* per lo scambio dei dati marittimi.

Il sistema *SafeSeaNet* è stato avviato nell'ottobre 2004 dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), organismo che a sua volta era divenuto operativo nell'anno 2003. Esso migliora la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento. Inoltre, esso permette di scambiare informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

Tale sistema si inserisce nel contesto di un monitoraggio del traffico navale e di un sistema comune per la condivisione delle informazioni per il settore marittimo che consente di dare accesso ad informazioni relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi o all'inquinamento.

La nuova versione dell'Allegato III, al pari della versione precedente, innanzi tutto espone i concetti generali e l'architettura di *SafeSeaNet*.

Il sistema è formato da una rete di sistemi nazionali e da una banca dati centrale di raccordo. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale *SafeSeaNet* sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA). La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale, in cooperazione con gli Stati membri.

Tra gli elementi di novità vi è un ampliamento delle responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA). Secondo la formulazione al punto 2.1.2 del nuovo Allegato III, le responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima non si limitano più alla sola area tecnica, ma si estendono alla documentazione di *SafeSeaNet* nonché allo sviluppo del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici e al mantenimento delle interfacce con il sistema centrale *SafeSeaNet*.

Il controllo si esercita attraverso una stretta cooperazione tra Commissione europea e Stati membri. Il sistema centrale funge da punto nodale e collega tutti i sistemi *SafeSeaNet* nazionali. Vengono inoltre definiti i principi di gestione e le modalità di sviluppo del documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e della documentazione tecnica.

Alla luce dei contenuti dell'atto, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.**

**Atto n. 238.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2013/54/UE.

Tale direttiva è intesa ad assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Quest'ultima Convenzione stabilisce norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015.

Ricorda che la Convenzione è entrata in vigore il 20 agosto 2013 e che, in materia di controllo del rispetto delle relative norme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto direttoriale n. 13 del 17 giugno 2013, «Istituzione Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo». Quest'ultimo decreto, secondo la relazione illustrativa del presente schema, insieme con le successive circolari attuative (citate nella medesima relazione), costituisce una piena attuazione anticipata della direttiva UE (essa è stata adottata dopo il suddetto decreto). Tuttavia, la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202) per il mancato recepimento della direttiva.

L'articolo 1 e l'articolo 3, comma 1, dello schema specificano che il provvedimento legislativo in esame concerne le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana (adibite alla navigazione marittima).

L'articolo 2 dello schema reca le definizioni di alcuni termini.

Il comma 2 dell'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati, l'adattamento dei meccanismi di attuazione e di controllo, previsti dal provvedimento legislativo in esame, per le navi che non effettuino viaggi internazionali e la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tener conto delle loro condizioni specifiche. L'ipotesi dell'adozione di adattamenti per tali navi è consentita da parte dell'articolo II, paragrafo 6, della citata Convenzione del 2006 nonché dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva oggetto di recepimento.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce all'autorità competente centrale – costituita, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera *a*), dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – le funzioni: di attuazione della normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili inerenti alla sicurezza della navigazione; di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo; di programmazione – d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'INPS e l'INAIL – di specifiche campagne ispettive, intese alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva (comma 2 dell'articolo 4). Quest'ultima, insieme con l'attività di certificazione, è svolta (anche per le navi che facciano scalo in porti

esteri) dalle autorità competenti locali (commi 3 e 4 dell'articolo 4), le quali (ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera *b*)) sono costituite dagli uffici marittimi periferici, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

Ai sensi dell'articolo 5, gli ispettori, aventi i requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I ed inseriti in un apposito elenco (redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto), sono autorizzati ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della suddetta Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 6 disciplinano le scadenze temporali delle ispezioni in oggetto. Il comma 5 prevede la categoria dell'ispezione addizionale, la quale è effettuata a seguito di un reclamo presentato alla summenzionata autorità competente locale per presunte violazioni della normativa lavoristica in oggetto. I criteri e le modalità delle ispezioni sono definiti dal comma 6.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 disciplinano la fase successiva allo svolgimento dell'ispezione. Essa è costituita da: la redazione di un rapporto (in lingua italiana ed in lingua inglese) – destinato al comandante della nave, all'armatore, ai lavoratori marittimi impiegati sulla medesima, ai rappresentanti di questi ultimi (su richiesta), alla suddetta autorità competente locale ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –; la segnalazione immediata al comandante della nave delle deficienze eventualmente riscontrate, con l'assegnazione di un termine per le relative correzioni. Qualora le deficienze siano rilevanti o siano stati oggetto di un reclamo a bordo, esse sono segnalate anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.

I successivi commi 3 e 4 prevedono la redazione di un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale.

L'articolo 8 disciplina la gestione dei reclami ricevuti da un'autorità competente locale circa presunti casi di violazione delle norme della citata Convenzione. Alla ricezione del reclamo consegue lo svolgimento di un'indagine da parte di un ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo; in caso negativo, egli fissa un termine per l'armatore, ai fini della formulazione di osservazioni e dell'eventuale presentazione di un piano di azione correttivo. Qualora non sia stata conseguita una soluzione in base a tale procedura, l'autorità competente locale trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta da parte dell'armatore. Ulteriori norme sulla gestione e valutazione dei reclami e sulla trasmissione di informazioni in materia sono poste dai commi 2, 6 e 7.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che l'autorità competente locale accerti, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine da questi fissato ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, che le deficienze, emerse o confermate nel corso dell'ispezione, siano state eliminate in conformità alla Convenzione.

I commi da 2 a 4 prevedono, per l'ipotesi in cui le deficienze comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, che l'autorità competente locale disponga la sospensione delle operazioni e che, nei casi più gravi di cui al comma 4, l'ispettore adotti il provvedimento di fermo della nave.

Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino all'adozione dei rimedi oppure fino all'accettazione, da parte dell'autorità competente locale, di un piano d'azione dell'armatore, attuabile in modo rapido (commi 3 e 5).

I commi 6 e 7 pongono norme in materia di informazione delle autorità e

delle organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi e una disposizione di chiusura sui ricorsi amministrativi.

L'articolo 10 prevede, per le attività di ispezione e di certificazione di cui ai precedenti articoli 4 e 6, l'adozione di tariffe, a carico dell'armatore – o del raccomandatario marittimo ovvero di altro rappresentante dell'armatore –, in solido con il proprietario della nave.

L'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).**

**Atto n. 239.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, sottolinea come lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 239) costituisca attuazione della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed è stato adottato in attuazione della Legge di delegazione europea 2014 (Legge 9 luglio 2015, n. 114).

La direttiva 2013/55/UE modifica la precedente direttiva 2005/36/CE nonché il regolamento (UE) 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Finalità dell'intervento è quello di garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato mem-

bro di esercitare in Italia tale professione in condizioni di parità con i cittadini italiani.

In deroga a tale principio generale, si prevede la possibilità di introdurre specifici requisiti e condizioni purché di natura non discriminatoria e rispettose del principio di necessità e proporzionalità.

Lo schema di decreto in esame – composto da 45 articoli – modifica ed integra numerose disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 – di attuazione della precedente direttiva qualifiche 2005/36/CE – sostanzialmente intervenendo nei soli settori bisognosi di adeguamento alla disciplina della nuova direttiva 2013/55/UE.

Quanto alla direttiva, ricorda che è entrata in vigore il 17 gennaio 2014 e che gli Stati devono recepirla entro il 18 gennaio 2016.

Nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione.

La direttiva discende dalla necessità – emersa da valutazioni effettuate dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2005/36/CE – di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale.

Tra i punti più qualificanti della nuova disciplina si segnalano:

l'introduzione di una tessera professionale europea (E.P.C.) volta a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nell'UE; inizialmente, l'EPC sarà disponibile solo per alcune professioni selezionate che presentano una elevata mobilità e che figurano tra quelle per le quali è stato manifestato interesse;

l'accesso parziale ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in uno

Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine, evitando l'obbligo di misure compensative;

un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;

il riconoscimento del tirocinio professionale svolto in altro Stato membro, a condizione che si attenga alle specifiche linee guida pubblicate per ogni professione;

il superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale (andranno considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente);

la riduzione da due anni a un anno dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una prestazione temporanea e occasionale in altro Paese membro;

la revisione dei requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto);

una diversa considerazione dei livelli di qualifica ai fini del diritto di stabilimento;

la possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System*, ECTS). Tali crediti sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata. Un credito

ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti;

l'introduzione di un meccanismo di allerta in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri saranno tenute a segnalare alle proprie omologhe degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in ambito sanitario (e che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia) cui è stato vietato, da un'autorità pubblica o un tribunale, di esercitare, anche temporaneamente, la professione;

la creazione di un quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni allo scopo di estendere il riconoscimento automatico a nuove professioni;

la possibilità, per la Commissione UE, di aggiornare la lista delle attività artigianali per le quali è sancito il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale;

la trasformazione dei punti di contatto nazionali in centri di assistenza, con la creazione di sportelli fisici che forniscono informazione, consulenza e assistenza ai cittadini;

la previsione di un processo di trasparenza con il quale ogni Stato membro dovrà esaminare la propria disciplina sulle professioni per verificare che non sia discriminatoria.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi puntuale dell'articolato. Si limita a segnalare, per quanto di più diretto interesse della XIV Commissione, i contenuti dell'articolo 7, che modifica i compiti assegnati al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, previsti all'articolo 6 del D.Lgs. n. 206/2007, con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 1, n. 47 della Direttiva 2013/55,

che modifica la direttiva 2005/36/CE, inserendo un nuovo articolo 57-ter riguardante i Centri di assistenza, che ciascuno Stato membro dovrà designare entro il 18 gennaio 2016. Le nuove disposizioni integrano i compiti del Dipartimento in quanto Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e trasformano l'attuale Punto nazionale di contatto, istituito presso lo stesso Dipartimento, in Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, assegnando a quest'ultimo le funzioni esercitate dalla precedente struttura.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.**

**Atto n. 241.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2014/49/UE (cosiddetto *Deposit Guarantee Schemes Directive* – DGSD), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi, attuando così la delega contenuta all'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea 2014).

Ricorda che il 23 settembre 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2015/0440), per il mancato recepimento della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Il termine per il recepimento scadeva il 3 luglio 2015.

Le norme in commento anzitutto disciplinano la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei depositi delle banche aderenti). Sono altresì descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di contribuzione *ex ante* (in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione *ex post*, ovvero che si attiva in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria. Sono definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come – ove previsto dallo statuto – allo scopo di superare lo stato di dissesto.

Si conferma il limite di 100.000 euro per i depositi protetti e si chiarisce che il termine per il rimborso è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024).

Sono introdotte norme sulla cooperazione dei sistemi di garanzia istituiti in UE e di coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla nuova normativa. Viene poi puntualmente disciplinato l'insieme di obblighi informativi alla clientela sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività.

Ricorda che i sistemi di garanzia dei depositi – SGD costituiscono un elemento essenziale dell'Unione bancaria. Essa poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e un

meccanismo comune di *backstop* (linea di credito). I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD).

In particolare, assieme alla citata direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD), la direttiva 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Scheme Directive* – DGSD) reca la nuova disciplina in materia di crisi bancarie.

Tali disposizioni costituiscono l'attuazione in Europa dei principi elaborati dal *Financial Stability Board* e sottoposti ai capi di Stato e di Governo nell'ambito del G-20. Le due direttive sono il risultato finale di un complesso negoziato, che ha coinvolto la Commissione, i governi nazionali e il Parlamento europeo nell'ambito della procedura ordinaria di co-decisione. Nella consapevolezza che fosse necessario risolvere una volta per tutte questi problemi, il legislatore europeo ha introdotto, entro il solco tracciato dal G20, un nuovo sistema armonizzato di risoluzione delle crisi bancarie atto a conseguire simultaneamente una pluralità di obiettivi: gestire in modo ordinato e coordinato il dissesto, minimizzare le ripercussioni negative sulla stabilità sistemica, preservare la continuità di servizi e funzioni essenziali (ad esempio, i sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato), tutelare i depositi (in particolare, quelli di valore pari o inferiore a 100.000 euro) e i fruitori dei servizi d'investimento, evitare oneri per le finanze pubbliche.

Per quanto concerne invece il SRM – Meccanismo di risoluzione unico, è entrata in vigore il 26 novembre la Legge n. 188 del 2015, di ratifica dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, provvedimento sul quale la XIV Commissione si è espressa la scorsa settimana.

Lo schema in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 contiene la nuova disciplina sostanziale dei Sistemi di Garanzia dei Depositi – SGD, a tal fine modificando in più punti il Testo Unico Bancario – TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In particolare l'articolo 1, ai commi 1 e 2, modifica il Testo Unico Bancario al fine di introdurre le opportune definizioni e di modificare i riferimenti interni ivi presenti, in relazione alle norme introdotte dallo schema in commento sulle garanzie dei depositi. Il comma 3 modifica il vigente articolo 96 del Testo Unico Bancario, che disciplina i soggetti aderenti ai sistemi di garanzia e la natura dei sistemi medesimi. Resta ferma la natura dei sistemi di garanzia quali soggetti di diritto privato alimentati da contributi provenienti dalle banche aderenti.

Il comma 4 inserisce gli articoli 96.1 e 96.2 nel Testo Unico Bancario, disciplinando la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. Essi devono avere una dotazione finanziaria proporzionata alle passività e comunque tale da arrivare, entro il 3 luglio 2024, ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti. In attuazione dell'articolo 10, comma 6 della direttiva è prevista la facoltà di stabilire, al ricorrere di determinate condizioni, una dotazione inferiore a tale importo (con decisione del MEF sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione UE), purché comunque non inferiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti.

Il comma 5 dell'articolo 1 modifica l'articolo 96-*bis* del TUB. Con le modifiche al comma 1 si precisa l'ambito operativo degli SGD, che operano anzitutto nei confronti delle banche italiane aderenti (in luogo del riferimento alle banche autorizzate in Italia), ivi comprese le loro succursali estere, così come nei confronti delle succursali italiane di banche estere (extracomunitarie e non) aderenti. Viene introdotto il comma 1-*bis* col quale si precisano le attività degli SGD e le modalità di intervento.

Il comma 6 dell'articolo 1 introduce gli articoli da 96-*bis*.1 a 96-*bis*.4 nel Testo Unico Bancario, recanti in dettaglio le modalità di intervento degli SGD. In primo luogo, l'articolo 96-*bis*.1 elenca i depositi ammissibili, generalmente individuati nei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Si individuano inoltre i depositi che non sono ammessi al rimborso.

Si ribadisce l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Detto limite, ai sensi della nuova disciplina europea, può essere adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE da parte della Commissione UE, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall'ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione medesima.

Sono disciplinate dettagliatamente le ipotesi in cui tale limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema in esame sostituisce l'articolo 96-*ter* del TUB, che disciplina i poteri della Banca d'Italia nei riguardi dei sistemi di garanzia dei depositi. Resta fermo che l'istituto deve riconoscere i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti. Si chiariscono più dettagliatamente le condizioni per detto riconoscimento, con particolare riferimento al ruolo dei sistemi medesimi nel superamento del dissesto bancario.

Il comma 8 dell'articolo 1 dello schema in esame sostituisce l'articolo 96-*quater* del TUB in tema di esclusione dai sistemi di garanzia dei depositanti. Resta ferma l'esclusione da un sistema di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione allo stesso e sono analoghe le modalità di

contestazione dell'inadempimento; viene abbreviato da un anno a sei mesi il termine per l'adempimento, e da un anno a tre mesi l'ulteriore proroga, a pena di esclusione.

Il comma 9 dell'articolo 1 dello schema in commento inserisce gli articoli da 96-*quater*.1 a 96-*quater*.4 nel Testo Unico Bancario. L'articolo 96-*quater*.1 si occupa di prestiti tra sistemi di garanzia, recependo integralmente quanto previsto all'articolo 12 della direttiva. Sono disciplinate le ipotesi in cui il prestito può essere concesso e le condizioni di concessione. L'articolo 96-*quater*.2 reca le norme di cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositanti. Con l'articolo 96-*quater*.3 sono stabilite condizioni e modalità per il trasferimento di una banca a un diverso sistema di garanzia, anche istituito in altro Stato membro; tali norme si applicano anche in caso di fusione o di scissione. L'articolo 96-*quater*.4 consente al sistema di garanzia di effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi ulteriori, mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista per le finalità istituzionali individuate dal già commentato articolo 96.1.

Con l'articolo 2 dello schema sono apportate modifiche di coordinamento alle norme di recepimento della già citata direttiva BRRD (in particolare, al D.Lgs. n. 180 del 2015) per assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente rispetto al nuovo contesto della risoluzione delle banche.

L'articolo 3 disciplina puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, in ottemperanza all'articolo 16 della direttiva. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela; le informazioni sono messe a disposizione gratuitamente ed in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, mediante un modulo *standard*; almeno

una volta all'anno al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo. Le informazioni necessarie per i depositanti sono anche diffuse sul sito *web* del sistema di garanzia.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.**

**Atto n. 242.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Mario SBERNA (PI-CD), *relatore*, rileva come la direttiva oggetto di recepimento sia senz'altro migliorativa della disciplina vigente. Si tratta di misure che si pongono in sintonia con l'articolo 9 della Costituzione, che prevedono tempi più adeguati per lo svolgimento delle indagini e che garantiranno maggiore sicurezza alle piccole e medie imprese che lavorano nel settore.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.**

**Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri e formula quindi, alla luce dei rilievi evidenziati, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Testo unificato C. 259 Fucci e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, evidenzia come il provvedimento in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali – detti disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e si componga di 14 articoli.

L'articolo 1 definisce la sicurezza delle cure in sanità come parte costitutiva del

diritto alla salute, specificando che essa è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce una connessione tra la sicurezza delle cure e le attività volte alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, che concorrono alla realizzazione della sicurezza delle cure.

Pertanto, il successivo articolo 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), al fine di realizzare maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili, garantendo al tempo stesso la tutela del paziente, secondo quanto già previsto dal cosiddetto decreto Balduzzi (articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012).

Pur non entrando nel merito delle scelte organizzative che saranno adottate da ciascuna struttura sanitaria, sulla base delle disposizioni che verranno approvate a livello regionale, il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce una serie di compiti nei quali si estrinseca l'attività di gestione e di monitoraggio del rischio sanitario che, ai sensi del comma 3, è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Tra i predetti compiti, figurano: *a*) l'attivazione dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi «sentinella»), con segnalazione anonima del quasi errore. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento «avverso»; *b*) rilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali at-

tività di medicina difensiva attiva e passiva; c) attività di formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

Sempre con riferimento al tema della prevenzione e della gestione del rischio sanitario, gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione presso ogni regione (senza nuovi oneri per la finanza pubblica) del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari (articolo 3) e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità (articolo 4). L'obiettivo è quello di assicurare la continuità del flusso informativo, tra livello regionale e statale.

In particolare, l'articolo 3, oltre che disciplinare i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, attribuisce al Difensore civico regionale la funzione di Garante per il diritto alla salute, prevedendo che questi possa essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 4 riguarda l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, che deve essere istituito, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (senza nuovi oneri per la finanza pubblica), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). L'Osservatorio provvede anche alla predisposizione di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché della formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Si prevede, altresì, che il Ministro della salute trasmetta con cadenza annuale al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

L'articolo 5 reca, invece, misure riguardanti la trasparenza circa le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture, sia pubbliche e che private, nel rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (co. 1). In particolare, le strutture sono tenute a fornire, su richiesta degli aventi diritto, la documentazione clinica relativa al paziente (co. 2), nonché a pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio (co. 3).

Gli articoli 6 e 7, concernenti rispettivamente la responsabilità penale e la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria (e delle strutture sanitarie, nel caso della responsabilità civile), costituiscono la parte centrale del provvedimento. Tali disposizioni vanno lette congiuntamente a quelle recate dai successivi articoli 8 e 9, inerenti al tentativo obbligatorio di conciliazione e all'azione di rivalsa.

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce i parametri (consenso informato del paziente, rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida) in base ai quali le prestazioni sanitarie non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica del paziente.

Rilevante è il ruolo attribuito alle linee guida – richiamate poi dal successivo comma 2 e dal comma 3 dell'articolo 7 – che sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 introduce un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 590-ter, riguardante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: si prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. A tale effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Ricorda che, sulla base della normativa vigente – articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2012, che tratta nello stesso comma responsabilità penale e ci-

vile – l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

Ai sensi della disposizione di cui al comma 6, quindi, l'esercente la professione sanitaria risponde solo per dolo o per colpa grave, che può derivare da imperizia: evidentemente, quindi, il requisito della gravità della colpa non opera nei casi della negligenza e dell'imprudenza. Si ribadisce la rilevanza delle linee guida, che costituiscono il parametro per l'accertamento della responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria.

Il comma 3 contiene una norma transitoria, per cui la disciplina prevista dal suddetto articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2012, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, fino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

L'articolo 7 introduce un regime di doppia responsabilità civile, per la struttura e per l'esercente la professione sanitaria: la prima risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile (responsabilità contrattuale, con onere della prova a carico della struttura e termine di prescrizione di dieci anni) dell'operato di esercenti la professione sanitaria di cui si sia avvalsa, anche se non dipendenti della struttura stessa, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina (commi 1 e 2); l'esercente la professione sanitaria – che nello svolgimento della propria attività deve attenersi, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle suddette linee guida (comma 3) – risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene lesa e termine di prescrizione di cinque anni).

La previsione della responsabilità contrattuale della struttura è rafforzata dall'obbligo di assicurazione, già previsto dalla normativa vigente e richiamato dal comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento, nonché dall'introduzione dell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria, di cui all'articolo 11.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) (commi 1 e 2).

L'articolo 10, comma 1, come già accennato, pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.

L'obbligo di assicurazione è altresì contemplato per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9.

L'articolo 11, già richiamato, introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 12, che prevede l'istituzione di un Fondo di

garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP).

Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali.

L'articolo 14, infine, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti (Nuovo testo C. 2520 Quintarelli).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, in sede consultiva, la proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 2520 Quintarelli ed altri) – come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – recante norme in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti;

apprezzata la finalità del provvedimento volto a disciplinare i servizi della rete Internet e, in particolare, gli aspetti connessi al principio di neutralità della rete;

richiamato il recente Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

rilevato che, in materia di accesso a internet, il Regolamento (UE) 2015/2120 definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali ed introduce misure ispirate al principio della neutralità tecnologica;

ricordato che le disposizioni del richiamato regolamento sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano a partire dalla loro entrata in vigore, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale, poiché volte a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri;

osservato che appare utile procedere ad un riesame della proposta di legge in titolo, alla luce della recente disciplina regolamentare europea, al fine di accertare eventuali sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia in oggetto;

ritenuto, altresì, necessario che si proceda ad un'attenta valutazione circa l'opportunità di adottare misure di diritto interno, laddove l'Unione europea indica che l'obiettivo di definire le norme comuni necessarie per salvaguardare l'accesso a un'Internet aperta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad un esame del provvedimento in titolo alla luce dei contenuti del Regolamento (UE) 2015/2120 riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, al fine di evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge; ciò anche al fine di evitare conseguenti effetti di disapplicazione della normativa nazionale.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. S. 2145 Governo (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	163
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	182
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	166
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	183
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	168
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	184
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	172
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. S. 2085 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	179
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	181

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio.**

**S. 2145 Governo.**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2145, di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.

Il decreto-legge è stato adottato per far fronte alla straordinaria necessità e ur-

genza di procedere ad interventi di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015, a seguito della conclusione della manifestazione di carattere internazionale.

Il testo prevede inoltre interventi di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione del *Made in Italy*, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane e infine per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale.

In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio.

L'articolo 2 prevede interventi straordinari per far fronte alla situazione di grave criticità esistente in ordine allo smaltimento dei rifiuti in Campania. Si tratta, in particolare, di misure volte ad affrontare la problematica dello smaltimento dei rifiuti cumulati dalla regione nel periodo 2000-2009, il cui mancato smaltimento ha comportato una doppia condanna UE e il pagamento di pesanti sanzioni, 20 milioni di euro *una tantum* e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. A tal fine è prevista la predisposizione di un Piano straordinario di interventi da parte del presidente della Regione, per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove sono stati stoccati i medesimi, e lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione degli interventi.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione al comune di Reggio Calabria di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo comune per il rimborso delle anticipazioni

di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del comune dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento.

L'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, anche in seguito a nuovi eventi alluvionali che hanno colpito diverse aree del Paese.

In tema di opere pubbliche e infrastrutturali e di trasporti, l'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione nell'area di Expo di un polo scientifico-tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati per contribuire alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione.

In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per il 2016, prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo. Esso viene annualmente ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio con particolare riguardo al potenziamento del

servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e al potenziamento dei servizi sanitari per gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo.

Il quadro delle iniziative urgenti per il Giubileo è completato dall'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento, in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016.

L'articolo 8 reca uno stanziamento di 10 milioni per le attività del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*. Si tratta di una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.

L'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche, modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 10 dispone l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti

derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

L'articolo 11, dispone l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità.

Sulle tematiche sociali ed occupazionali, il decreto legge prevede: all'articolo 12, un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale. Analogamente, ad interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per un importo di 400 milioni di euro, da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 14 reca misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, gli interventi manutentivi di non rilevante entità sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica finalizzati a garantirne l'immediato utilizzo degli alloggi sfitti da parte dei soggetti in situazioni sociali disagiate e a scongiurare i fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva.

L'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo « Sport e Periferie », con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del CONI, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana.

Infine, relativamente al tema del sostegno al cinema e al patrimonio culturale, l'articolo 16 prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa per il credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo.

L'articolo 17 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 18 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla XII Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 259 ed abb., recante « Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

In particolare, il testo si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

L'articolo 2 disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, stabilendo che, a tale scopo, le Regioni e le Province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti, tra i quali l'attivazione di percorsi di *audit* o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il coordinamento delle attività citate è rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 3 prevede che le Regioni e le province autonome attribuiscano all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto lesso.

Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.

L'articolo 4 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 3 i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.

L'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Viene in primo luogo posto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente – salvo i

casi previsti dalla legge – tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Viene poi inserito un nuovo articolo 590-ter nel codice penale disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Viene poi dettata una norma transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede che la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Viene poi prescritto che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso

l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale).

L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.

L'articolo 11 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 12, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP). Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali.

L'articolo 14, infine, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con una condizione ed un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla 8<sup>a</sup> Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S. 1678-B, recante « Delege al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture », già approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera, limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, suddiviso in 13 commi, a loro volta articolati in lettere e numeri.

Con riferimento alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, richiama in primo luogo il comma 1 che stabilisce, nell'alinnea, le modalità e i termini di esercizio della delega. Nel corso dell'esame presso la Camera, in luogo di un unico decreto legislativo ne sono stati introdotti due: il primo (denominato « decreto di recepimento delle direttive ») da adottare entro il 18 aprile 2016, finalizzato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni, il secondo (denominato « decreto di riordino ») da adottare entro il 31 luglio 2016, destinato al riordino complessivo della disciplina (nazionale) vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Resta comunque ferma per il Governo la facoltà di adottare un unico decreto legislativo entro il 18 aprile 2016.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'esercizio della delega, la lettera *b*), parzialmente modificata dalla Camera, prevede che il nuovo « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione » — recante le disposizioni contenute nelle tre direttive europee e destinato a sostituire il codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) — sia adottato mediante il decreto di riordino, anziché con l'unico decreto legislativo previsto dal testo approvato dal Senato. Infine, nell'ambito del principio di garantire in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova direttiva, è stato inserito anche un esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.

La Camera ha poi inserito una nuova lettera *c*), che, nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di un appalto e nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, impone la previsione di

specifiche tecniche tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli *standard* europei.

La lettera *g*), inserita dalla Camera, prevede discipline ad hoc per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per i contratti eseguiti in economia, ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

La lettera *h*), anch'essa introdotta dalla Camera, impone la puntuale indicazione delle disposizioni applicabili agli affidamenti dei contratti nei settori speciali.

Il criterio di delega di cui alla lettera *i*) ricalca il testo approvato in prima lettura in materia di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e dei contratti di concessione, estendendone però le finalità alla facilitazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese e all'innovazione e interconnessione della pubblica amministrazione.

La lettera *l*) riformula in maniera sostanzialmente equivalente il testo approvato dal Senato, prevedendo una disciplina *ad hoc* per gli appalti legati a emergenze di protezione civile e vietando l'affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, salvo singole fattispecie connesse alle emergenze.

La lettera *m*), introdotta dalla Camera, prevede una disciplina specifica per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, disponendo il controllo preventivo (e non più solo successivo) della Corte dei conti.

La lettera *n*), anch'essa inserita in seconda lettura, dispone l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive medesime.

La lettera *p*) integra la previsione, già inserita in prima lettura, di misure per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli affida-

menti con il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e con punteggi premiali per i beni, i lavori e i servizi a ridotto impatto sulla salute e sull'ambiente.

Alla lettera *q*), rispetto al testo approvato in prima lettura, il numero 5) è stato integrato con la previsione di sanzioni in caso di omessa o tardiva denuncia all'ANAC delle richieste estorsive e corruttive in materia di appalti pubblici. È stato inoltre aggiunto il nuovo numero 6), che impone la piena accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali, per consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.

La lettera *r*) estende e puntualizza la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica (ivi compresa quella organizzativa) e professionale richiesti per la partecipazione alle gare di appalto.

La successiva lettera *s*) riscrive i criteri di delega in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, prevedendo esclusivamente strumenti di tipo informatico.

Per quanto riguarda la lettera *dd*), nel passaggio presso la Camera, è stato inserito l'obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito *internet* il resoconto finanziario al termine del contratto. In secondo luogo, è stato modificato l'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia in materia di aggregazione o centralizzazione delle committenze, che devono ora essere attuate a livello di unione dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.

La lettera *ee*) aggiunge, alle misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, un apposito regime sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che omettono o tardano di comunicare all'ANAC le variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Alla lettera *ff*), relativa ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, rispetto al testo approvato in prima lettura è stata inte-

grata la definizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferendolo a un approccio costo/efficacia inteso quale costo del ciclo di vita e includendo il « miglior rapporto qualità/prezzo ».

La lettera *gg*) è stata modificata, inserendo tra i contratti pubblici da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, anche quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La lettera *hh*), relativa all'istituzione presso l'ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevede ora che si tenga conto anche delle precedenti attività professionali dei componenti e dei possibili conflitti d'interesse.

Relativamente alla lettera *ii*), presso la Camera dei deputati è stata introdotta la previsione che, per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, onde garantire la valutazione comparativa tra più offerte, debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La lettera *ll*), modificata alla Camera, inserisce tra le verifiche e i controlli per i quali si prevede il rafforzamento del ruolo della stazione appaltante (attraverso il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto) anche quelli relativi all'effettiva ottemperanza alle misure e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, prevedendo adeguate sanzioni per omessa o insufficiente vigilanza.

La nuova lettera *nn*), introdotta dalla Camera, pone la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, vietando l'affidamento dell'incarico di collaudo per

appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la lettera *oo*) sopprime per le opere oggetto di appalto o concessione il valore minimo del 70 per cento del contenuto innovativo e tecnologico in rapporto al valore complessivo dei lavori, richiesto ai fini del ricorso all'appalto integrato ed esclude l'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione preliminare.

La lettera *pp*), inserita dalla Camera, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, impone la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e la piena attuazione del principio di concorrenza.

La lettera *rr*) è stata integrata con la previsione di destinare una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione.

La nuova lettera *vv*) reca principi e criteri direttivi dettagliati per l'introduzione di una disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento e di concordato preventivo.

Altre modifiche al testo approvato dal Senato sono state apportate alla lettera *ccc*), che introduce l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti di un appalto, e alle lettere *ddd*) e *ggg*), che prevedono l'introduzione di misure ovvero di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di lavori e servizi.

Il nuovo testo della lettera *eee*), in materia di affidamenti diretti (*in house*) tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede anche per questi enti l'obbligo di

pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Anche la lettera *hhh*), che prevede una disciplina organica della materia dei contratti di concessione, è stata modificata inserendo il richiamo al rispetto del risultato del *referendum* abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni del settore idrico, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Segnala poi, tra le modifiche introdotte nella lettera *iii*) in materia di concessioni di lavori o di servizi pubblici, l'obbligo di affidare una quota pari all'80 per cento (anziché al 100 per cento come nel testo approvato dal Senato) dei contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, potendo la restante parte essere realizzata da società *in house* per i soggetti titolari pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti titolari privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già in essere il periodo transitorio di adeguamento è poi elevato fino a ventiquattro mesi, in luogo dei precedenti dodici. Dai suddetti obblighi sono state escluse, oltre alle concessioni in essere come previsto in prima lettura, anche quelle di nuova aggiudicazione purché anch'esse affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

La successiva lettera *qqq*), che introduce forme di dibattito pubblico in materia di grandi progetti infrastrutturali e architettonici, è stata modificata prevedendo la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica e l'inserimento delle relative osservazioni nella valutazione per la predisposizione del progetto definitivo.

Nella lettera *rrr*), che prevede una disciplina specifica per il subappalto, rispetto al testo approvato in prima lettura è stato limitato a casi specifici l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori e sono state previste ulteriori fattispecie per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori. Viene in particolare fatta salva la facoltà per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

Sottolinea infine la particolare rilevanza delle norme di cui alla lettera *sss*), introdotte presso la Camera dei deputati: si stabilisce infatti l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (« legge obiettivo ») con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, la riallocazione delle risorse tra le opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Si prevede inoltre l'inserimento nel Documento di economia e finanza di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate, nonché l'emanazione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa quindi presente che i commi da 2 a 8, parzialmente modificati dalla Camera, disciplinano in dettaglio le modalità e i termini di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 10, anch'esso inserito dalla Camera, introduce una speciale disciplina per garantire la continuità dei rapporti di lavoro con l'appaltatore subentrante in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.

Uguale rilievo riveste anche il successivo comma 11, che riscrive la disciplina, già prevista nel testo approvato dal Senato, per l'abrogazione del sistema di garanzia globale di cui agli articoli 123, comma 3, e 176, comma 18, del codice dei contratti pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di riordino e fatta salva l'applicabilità, alle condizioni ivi indicate, anche alle procedure bandite anteriormente.

Il comma 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e rimodula i termini dei commi precedenti nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**

**C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Considerando le disposizioni di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione, segnala che la modifica

all'articolo 3 prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla « crescita blu » del contesto marino.

L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), provvedendo a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato dal Senato, inserendo nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di *piedibus* e di car-sharing, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio *in itinere* e dunque indennizzabili. L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del *mobility manager*. L'articolo 6

amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale. La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate, mentre il comma 2 prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Il comma 3 prevede che, fermi restando i predetti divieti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale. Il comma 4 prevede che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi. Il comma 5, attraverso alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992, prevede che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. La lettera c) del comma 5 prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi.

L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo 8 prevede che, per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a VIA, le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 9 – che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale – è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

L'articolo 10 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, la più importante delle quali è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

L'articolo 12, comma 1, lettera c), introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, il comma 2-bis, il quale dispone che ai sistemi di auto-produzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE).

Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottopro-

dotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

L'articolo 14, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta – oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas – del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia.

L'articolo 18, che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione dei « criteri ambientali minimi » (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali lumi-

nosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico.

Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «*Made Green in Italy*».

L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti.

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino am-

bientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi.

L'articolo 32 interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni; tra le modifiche segnala quella del comma 2, che raddoppia da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.

L'articolo 33 consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro ed è aumentabile dai comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro.

L'articolo 34 interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).

L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

L'articolo 36 prevede la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni tariffarie

ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. La disposizione relativa alle procedure per l'autorizzazione del cosiddetto compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

L'articolo 38, comma 1, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) la definizione di «compostaggio di comunità» ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.

L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato – al comma 1 – prevedendo che i comuni beneficiano dei predetti incentivi attuando

misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.

L'articolo 47 interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di: modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione; prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti; precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento.

L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del codice ambientale, al fine di: consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione; prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

L'articolo 50 introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali.

L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che

reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma 10, al fine di specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.

L'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, è stato modificato prevedendo l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi. Il comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e de-

purazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 54 modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

L'articolo 55 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.

L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato è stato specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta.

L'articolo 60, comma 3, inserisce una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi. Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

L'articolo 61 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione

delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM). Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracannoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 10 gennaio 2015 (comma 2) e si prevede che i sovracannoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L'articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-*bis* ad 1-*quinq*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo n. 259 del 2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della

rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti.

L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura sia ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate.

L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. In particolare, sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai comuni.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di

*oil-free zone* è promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le Regioni e le Province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato specificato al Senato – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

L'articolo 76 proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente

esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 78 modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.

Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

#### **S. 2085 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui profili di competenza alla Commissione Industria del Senato sul disegno di legge del Governo S. 2085, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », già approvato dalla Camera.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1).

Gli articoli 2-17 recano norme in materia di assicurazioni e fondi pensione.

Gli articoli 18-24 intervengono nel settore delle comunicazioni, con disposizioni riguardanti, fra l'altro, i contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche e la tutela della concorrenza nel settore cinematografico.

L'articolo 25 reca norme per l'apertura del mercato nel settore dei servizi postali.

Con riferimento al settore energetico, gli articoli 26-34 eliminano, a partire dal 2018, il regime di « maggior tutela » che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato. Nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono essere attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*.

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame alla Camera, l'articolo è stato sostituito, e il nuovo articolo 35 non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT, sentite l'Autorità *Antitrust* e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori alla

Camera, è stato inserito l'articolo 36 in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inoltre inserito l'articolo 37, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Gli articoli 38-47 intervengono in materia di servizi professionali. L'articolo 41, in particolare, reca misure per la concorrenza nella professione forense.

Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 48 consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco.

L'articolo 49, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

L'articolo 50 sancisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di fornire prezzi e condizioni migliori di quelle praticati su piattaforme telematiche.

L'articolo 51 introduce l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Esso introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e

prescrive infine ai concessionari e ai gestori indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto.

L'articolo 52 prevede infine che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

## ALLEGATO 1

**DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio (S. 2145 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2145, di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, fi-

nalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che gli interventi cui è destinato il Fondo appaiono di pertinenza dell'ente territoriale Roma capitale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui all'articolo 6, comma 1.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci ed abb., recante « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario »;

considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie « tutela della salute », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e « ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni », spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico, intervenendo così in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, materia rimessa alla competenza regionale;

rilevato altresì che il Difensore civico è figura non disciplinata dalla legge dello

Stato ma solo a livello di legislazione regionale;

considerato infine che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per le Regioni;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

## ALLEGATO 3

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni (S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante « Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture », limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera;

richiamati i propri pareri espressi in data 18 marzo 2015 e 7 ottobre 2015;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia « tutela della concorrenza », la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'« ordinamento civile » e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della « giu-

risdizione e giustizia amministrativa », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

rilevato che nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. 'legge-obiettivo' (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato prevedendo che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali », (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2014 e 4 febbraio 2015;

considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle Regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali

di cui all'articolo 5, comma 2, con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse;

analogamente, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, appare opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali da esso previsti;

b) all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*.

ALLEGATO 5

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza  
(S. 2085 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2085, approvato dalla Camera dei deputati, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2015;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, « costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad

instaurare assetti concorrenziali » (sentenza n. 16 del 2004);

rilevato che l'articolo 41 reca misure per la concorrenza nella professione forense, modificando la legge nazionale forense (legge n. 247 del 2012) e dettando una nuova disciplina delle « società tra avvocati » e che viene conseguentemente abrogato l'articolo 5 della citata legge nazionale forense, contenente una delega al Governo, non esercitata nel termine, in materia di disciplina società di avvocati; alla luce delle diverse incertezze interpretative circa il coordinamento tra la normativa sulle società tra avvocati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tra quella sulle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge di stabilità 183 del 2011, e tra il contenuto della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, ora abrogato, apparirebbe opportuno inserire una disposizione di coordinamento, che espliciti la normativa o le normative da applicare (o da non applicare) in via sussidiaria;

rilevato inoltre che l'articolo 48, comma 3, prevede, tra l'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge

2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione del Presidente di Unioncamere, Ivanhoe Lo Bello (*Svolgimento e conclusione*) .. 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 188

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.**

**Audizione del Presidente di Unioncamere, Ivanhoe Lo Bello.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Ivanhoe LO BELLO, *Presidente di Unioncamere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO (PD) svolge talune considerazioni e pone domande cui rispondono Ivanhoe LO BELLO, *Presidente di Unioncamere*, e Tiziana POMPEI, *Vice Segretario generale di Unioncamere*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Lo Bello e tutta la delegazione di Unioncamere per la disponibilità dimostrata.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Esame di una proposta del Comitato sul Regime degli atti .....	189
Audizione del Prefetto Marilisa Magno, già Presidente della Commissione di accesso presso Roma Capitale, del Vice Prefetto Enza Caporale e del dottor Massimiliano Bardani, già componenti della medesima Commissione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	189
Comunicazioni della Presidente .....	190

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Esame di una proposta del Comitato sul Regime degli atti.**

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta del Comitato sul Regime degli atti di declassificare le parti segrete di alcuni resoconti di missione della Commissione nella XIII e XIV Legislatura. Non essendoci richieste di intervento, pone quindi in votazione la proposta.

La Commissione approva.

**Audizione del Prefetto Marilisa Magno, già Presidente della Commissione di accesso presso Roma Capitale, del Vice Prefetto Enza Caporale e del**

**dottor Massimiliano Bardani, già componenti della medesima Commissione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del prefetto Marilisa Magno, del vice prefetto Enza Caporale e del dottor Massimiliano Bardani, propedeutica alla missione che si svolgerà a Ostia il 9 dicembre 2015.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Magno, il vice prefetto Caporale e il

dottor Bardani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la programmata missione a Perugia si svolgerà lunedì 14 dicembre 2015 anziché

venerdì 11 dicembre 2015, come già comunicato nella scorsa seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	191
--	-----

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI indi del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	192
Comunicazioni del Presidente .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192

*Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Mario CATANIA, *presidente*, invita il deputato Baruffi ad illustrare lo schema di lavoro relativo al tema di approfondimento sul contrasto della contraffazione via *web* per il quale è stato nominato relatore.

Davide BARUFFI, *relatore*, illustra lo schema di lavoro, proponendo lo svolgimento di audizioni e l'organizzazione di alcune missioni all'estero per approfondire con le organizzazioni internazionali com-

petenti in materia il tema oggetto di indagine.

Intervengono a più riprese il deputato Filippo GALLINELLA (M5S), la deputata Susanna CENNI (PD), il deputato Vincenzo GAROFALO (AP) e Mario CATANIA, *presidente*.

Mario CATANIA, *presidente*, propone pertanto alla Commissione di dare attuazione al piano di lavoro proposto dal deputato Baruffi.

La Commissione concorda.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
ERRATA CORRIGE .....	194

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, comunicando ai colleghi di aver già anticipato nei giorni scorsi alcuni quesiti provenienti dai commissari allo scopo di orientare su di essi la relazione dell'audit.

Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti, i deputati Edoardo PATRIARCA (PD), Pia Elda LOCATELLI (MISTO-PSI), Gregorio FONTANA (FI-PdL), Paolo BENI (PD), Elena CARNEVALI (PD), Maria Chiara GADDA (PD) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ai quali risponde Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*.

Il PRESIDENTE chiede e dispone la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).*

Vega COLONNESE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta disappunto per l'andamento dei lavori odierni, atteso che – nell'imminenza dell'inizio di importanti votazioni in Assemblea – non sarà possibile approfondire in tempi adeguati una serie di quesiti che il suo Gruppo – in ossequio ad un'indicazione della Presidenza – aveva preventivamente trasmesso.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, precisa che i quesiti formulati in prima persona al Prefetto proponevano esattamente le questioni su cui il Movimento Cinque stelle aveva richiesto dei chiarimenti e che – a suo giudizio – non erano stati esaurientemente trattati nel corso del precedente dibattito. Assicura altresì che, ove non vi fosse tempo sufficiente per la replica, il seguito della seduta sarà rinviato ad una prossima seduta da svolgere in tempi brevi.

Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, svolge una replica sul complesso dei quesiti formulati nel corso dell'audizione e deposita documentazione al riguardo.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il prefetto Mario Morcone, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 546 del 24 novembre 2015, a pagina 267, prima colonna, sostituire le parole da: « *La seduta* » fino a: « *Castiglione* » con le seguenti: « *Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.* »

***La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.05.***

#### Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che il prefetto di Ragusa, dottor Vardè, ha trasmesso in data odierna una propria nota che precisa taluni contenuti del rapporto di Medici senza frontiere sul CPSA di Pozzallo, presentato alla Commissione la scorsa settimana. Tale rapporto, a giudizio del prefetto « non rispecchia la reale situazione della cennata struttura ». Il documento è disponibile presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che, a seguito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il previsto ciclo conclusivo di audizioni in merito al CARA di Mineo avrà luogo giovedì 17 dicembre e martedì 22 dicembre con le audizioni del prefetto Rosetta Scotto Lavina, del prefetto Francesca Cannizzo e, nuovamente, del sottosegretario Giuseppe Castiglione.

***La seduta termina alle 15.10.***

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 195

*Giovedì 3 dicembre 2015. – Presidenza del presidente provvisorio Elio VITO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione – la cui istituzione è stata deliberata dalla Camera il 30 giugno scorso – è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Giulia GRILLO (M5S) e Gianluca RIZZO

(M5S), indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Elio VITO, *presidente*, constatato che la Commissione non è in numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

#### **La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.10.**

Elio VITO, *presidente*, dopo aver constatato la presenza del solo deputato Edmondo Cirielli, rinuncia a procedere ad una ulteriore votazione e, apprezzate le circostanze, si riserva di riferire alla Presidente della Camera, alla quale spetta la decisione in merito alla fissazione della data per la successiva convocazione.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (3 Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Marco Minniti, sugli aspetti internazionali delle attività di <i>intelligence</i> nel contrasto ai fenomeni terroristici ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII, X e XIV Camera e 10<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica, Maroš Šefčovič, sullo stato dell'Unione dell'energia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	22
Sulla pubblicità dei lavori .....	22

## SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	23
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3297</i> ) .....	23

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	43
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato .....	44
---	----

**IV Difesa**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Caserta il 9 novembre 2015 per visitare il Comando della Brigata dell'Esercito « Garibaldi » e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione della Vicepresidente Rosa Maria Villecco Calipari</i> ) .....	53

## INTERROGAZIONI:

5-05566 Frusone: Sul trasferimento del 32° Reggimento Genio guastatori alpino .....	51
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	56
5-06530 Rizzo: Sulla produzione dell'antidoto FAV Afrique da parte dell'Istituto farmaceutico militare .....	51
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-06761 Piras: Sulle problematiche connesse alla presenza del poligono di Monte Romano (VT) .....	51
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	58

5-06841 Duranti: Sulla manutenzione delle aree verdi delle basi della Marina militare di Venezia e Grottaglie .....	51
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	61
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	61
ALLEGATO (Proposte emendative presentate e giudicate ammissibili) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
ERRATA CORRIGE .....	66
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	76
5-07099 Sandra Savino: Problematiche relative alle delibere dei comuni relative ai tributi immobiliari locali e all'addizionale comunale IRPEF .....	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	79
5-07141 Pelillo: Emanazione del decreto attuativo della disciplina relativa al credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per favorire l'acquisto da parte degli studenti di libri di lettura .....	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	81
5-07142 Villarosa: Rimborsi a favore di risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali per i quali è stata disposta la riduzione dei relativi tassi di interesse successivamente all'emissione .....	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	84
5-07143 Paglia: Numero e distribuzione territoriale delle <i>slot machine</i> e delle VLT ( <i>video lottery terminal</i> ) installate in Italia .....	77
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	87
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	95
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	
AVVERTENZA .....	78

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-03567 Vacca: Su taluni abusi perpetrati nei confronti di dipendenti di « scuole paritarie » .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-05003 Fratoianni: Sulla regolamentazione del dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle borse di studio e dei diritti connessi .....	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-05378 Vico: Sulla situazione relativa all'« Istituto G. Paisiello » di Taranto e agli altri istituti superiori di studi musicali .....	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-06438 Brescia: Sull'utilizzazione immediata degli importi donati nel 2008 al « Conservatorio Piccinni » di Bari .....	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-06646 Simone Valente: Sul finanziamento del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona .....	98
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	106

## RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ).	
7-00835 Pannarale: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814</i> ).	
7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00814</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, audizione di rappresentanti di associazioni di categoria .....	99
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico .....	108
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di RFI SpA e della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » .....	109
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » .....	109

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-04938 Impegno: Piano industriale di Finmeccanica in relazione alle attività aerospaziali con particolare riguardo ai siti produttivi campani .....	110
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	112
5-05338 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Star di Agrate Brianza .....	110
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	114
5-06833 Vico: Incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche .....	111
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	115
5-06958 Vico: Stato di avanzamento del piano di smantellamento e mantenimento in sicurezza dei siti nucleari .....	111

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime .....	117
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	128
5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia ...	118
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	129

## RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	118
ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentate dalla deputata Ciprini) ....	131

## SEDE CONSULTIVA:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	137
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
ALLEGATO 5 (Parere approvato) .....	138
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO 6 (Parere approvato) .....	139

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ). .....	140
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi .....	144
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	145
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ). .....	148
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	150
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	157
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	162

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	158
---	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. S. 2145 Governo (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	163
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	182
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	166
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	183
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	168
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	184
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il conteni- mento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	172
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. S. 2085 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	179
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	181

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze. Audizione del Presidente di Unioncamere, Ivanhoe Lo Bello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Esame di una proposta del Comitato sul Regime degli atti .....	189
Audizione del Prefetto Marilisa Magno, già Presidente della Commissione di accesso presso Roma Capitale, del Vice Prefetto Enza Caporale e del dottor Massimiliano Bardani, già componenti della medesima Commissione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	189
Comunicazioni della Presidente .....	190

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	191
---	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	192
Comunicazioni del Presidente .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	194

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	195
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,00



\*17SMC0005640\*